



COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA REGINA ELENA 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

ALLEGATO A

1^ VARIANTE GENERALE AL PGT DI ANGOLO TERME

CONTRODEDUZIONI


COD.	NR. PROT	DATA	RICHIEDENTE	LOCALIZZAZIONE	MAPPALI
1	775	29/01/2019	ASSOCIAZIONE GRAFFITI	Falesi denominata Via Mala	

SINTESI OSSERVAZIONE	NOTE
Richiesta inserire palestra di arrampicata nel Piano dei Servizi nella zona di via Mala	

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	NOTE
ACCOGLIBILE La palestra di arrampicata è individuata con specifica simbologia nella tavola del Piano dei Servizi. (VEDI ALLEGATO GRAFICO)	
Assenti Albertinelli Alba, Minini, Inversini	
VOTAZIONE: Presenti nr. 8 consiglieri Favorevoli unanimi espressi da n. 8 consiglieri Astenuti / Contrari /	
CONCLUSIVAMENTE: L'osservazione è: <input checked="" type="checkbox"/> accolta [] accolta parzialmente [] respinta	



Piano dei servizi



Piano dei servizi



COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA REGINA ELENA 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

ALLEGATO A


1^ VARIANTE GENERALE AL PGT DI ANGOLO TERME


CONTRODEDUZIONI

COD.	NR. PROT	DATA	RICHIEDENTE	LOCALIZZAZIONE	MAPPALI
2	924	02/02/2019	LAINI GIOVANNI	LOCALITA' PLANIZZE	2786

SINTESI OSSERVAZIONE	NOTE
Richiesta cambio destinazione d'uso edificio a destinazione agricola	

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	NOTE
ACCOGLIBILE Considerato che il fabbricato non svolge più funzione agricola la richiesta è accoglibile. Il cambio di destinazione d'uso da agricolo a residenziale sarà soggetto alla corresponsione degli oneri di urbanizzazione e del contributo come nuova costruzione. (VEDI ALLEGATO GRAFICO)	
Assenti Albertinelli Alba, Minini, Inversini	
VOTAZIONE: Presenti nr. 8 consiglieri Favorevoli unanimi espressi da n. 8 consiglieri Astenuti / Contrari/	
CONCLUSIVAMENTE: L'osservazione è: <input checked="" type="checkbox"/> accolta [] accolta parzialmente [] respinta	







COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA REGINA ELENA 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax: 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

ALLEGATO A


1^ VARIANTE GENERALE AL PGT DI ANGOLO TERME


CONTRODEDUZIONI

COD.	NR. PROT	DATA	RICHIEDENTE	LOCALIZZAZIONE	MAPPALI
3	1207	15/02/2019	LAINI GIOVANNI	LOCALITA' PLANIZZE	2786

SINTESI OSSERVAZIONE	NOTE
Richiesta cambio destinazione d'uso edificio a destinazione agricola	

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	NOTE
ACCOGLIBILE Vedi osservazione 2. (VEDI ALLEGATO GRAFICO)	
Assenti Albertinelli Alba, Minini, Inversini	
VOTAZIONE: Presenti nr. 8 consiglieri Favorevoli unanimi espressi da n. 8 consiglieri Astenuti / Contrari /	
CONCLUSIVAMENTE: L'osservazione è: <input checked="" type="checkbox"/> accolta [] accolta parzialmente [] respinta	







COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA REGINA ELENA 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

ALLEGATO A

1^ VARIANTE GENERALE AL PGT DI ANGOLO TERME

CONTRODEDUZIONI

COD.	NR. PROT	DATA	RICHIEDENTE	LOCALIZZAZIONE	MAPPALI
4	1227	18/02/2019	BETTINELLI SERGIO	LOCALITA' SORLINE	1242 - 1241

SINTESI OSSERVAZIONE	NOTE
Possibilità realizzazione strutture temporanee in legno per ricovero cavalli collegato ad attività agricola	

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	NOTE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE Per soddisfare le esigenze delle aziende agricole nelle aree agricole (A1) e boschive (A2) l'articolo n.55 delle NTA è integrato come segue: E' ammessa, per gli imprenditori agricoli e indipendentemente dai parametri edificatori di zona, la realizzazione per ogni azienda di una tettoia in legno fino a 50 mq di superficie coperta. Nella zona A2 l'intervento è comunque subordinato all'autorizzazione forestale.	
Assenti Albertinelli Alba, Minini, Inversini, Ferrari, Gaioni VOTAZIONE: Presenti nr. 6 consiglieri Favorevoli unanimi espressi da n. 6 consiglieri Astenuti / Contrari /	
CONCLUSIVAMENTE: L'osservazione è: [] accolta [x] accolta parzialmente [] respinta	



COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA REGINA ELENA 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

ALLEGATO A


1^a VARIANTE GENERALE AL PGT DI ANGOLO TERME


CONTRODEDUZIONI

COD.	NR. PROT	DATA	RICHIEDENTE	LOCALIZZAZIONE	MAPPALI
5	1364	22/02/2019	LAINI GIUSEPPINA	LOCALITA' VALACORTE	1824 SUB. 3

SINTESI OSSERVAZIONE	NOTE
Richiesta cambio destinazione d'uso edificio a destinazione agricola	

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	NOTE
ACCOGLIBILE Vedi osservazione 2. (VEDI ALLEGATO GRAFICO)	
Rientrano Ferrari e Gaioni Assenti Albertinelli Alba, Minini, Inversini	
VOTAZIONE: Presenti nr. 8 consiglieri Favorevoli unanimi espressi da n. 8 consiglieri Astenuti / Contrari /	
CONCLUSIVAMENTE: L'osservazione è: <input checked="" type="checkbox"/> accolta [] accolta parzialmente [] respinta	







COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA REGINA ELENA 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

ALLEGATO A

1^ VARIANTE GENERALE AL PGT DI ANGOLO TERME

CONTRODEDUZIONI

COD.	NR. PROT	DATA	RICHIEDENTE	LOCALIZZAZIONE	MAPPALI
6	1742	05/03/2019	FILIPPI RUBEN	MONTE ALTISSIMO	250-968

SINTESI OSSERVAZIONE	NOTE
Istallazioni di strutture ricettive sul demanio sciabile ricadente nel perimetro Borno Sky Area	

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	NOTE
NON ACCOGLIBILE Le strutture richieste si configurano come nuove costruzioni. Considerato che nel sistema ambientale (articolo n.59 della LR 12/2005) sono ammissibili esclusivamente le opere realizzate, in funzione della conduzione dei fondi, dai soggetti previsti dalla legge regionale non si ritiene possibile la realizzazione di nuove costruzioni con altra destinazione.	
Assenti Albertinelli Alba, Minini, Inversini VOTAZIONE: Presenti nr. 8 consiglieri Favorevoli unanimi espressi da n. 8 consiglieri Astenuti / Contrari /	
CONCLUSIVAMENTE: L'osservazione è: [] accolta [] accolta parzialmente [x] respinta	



COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA REGINA ELENA 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

ALLEGATO A

1^A VARIANTE GENERALE AL PGT DI ANGOLO TERME

CONTRODEDUZIONI

COD.	NR. PROT	DATA	RICHIEDENTE	LOCALIZZAZIONE	MAPPALI
7	1725	05/03/2019	DONEDA RICCARDO	LAGO MORO	1157

SINTESI OSSERVAZIONE	NOTE
Stralcio della previsione percorso pedonale a continuazione dell'esistente sul perimetro del lago Moro	

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	NOTE
NON ACCOGLIBILE La previsione di un percorso pedonale lungo le rive del lago è finalizzata a permettere la fruizione pubblica di un importante sito turistico. Il piano individua il tracciato rinviando le modalità di realizzazione, in ragione delle caratteristiche dei luoghi, alle successive fasi di progettazione.	
Assenti Albertinelli Alba, Minini, Inversini	
VOTAZIONE: Presenti nr. 8 consiglieri Favorevoli unanimi espressi da n. 8 consiglieri Astenuiti / Contrari /	
CONCLUSIVAMENTE: L'osservazione è: [] accolta [] accolta parzialmente [x] respinta	



COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA REGINA ELENA 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

ALLEGATO A


1^ VARIANTE GENERALE AL PGT DI ANGOLO TERME


CONTRODEDUZIONI

COD.	NR. PROT	DATA	RICHIEDENTE	LOCALIZZAZIONE	MAPPALI
8	1747	05/03/2019	UFFICIO TECNICO		

SINTESI OSSERVAZIONE	NOTE
Varie modifiche alle NTA del PGT e correzione errori grafici nelle tavole	

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	NOTE
ACCOGLIBILI (VEDI NTA CON RETTIFICHE E INTEGRAZIONI E ALLEGATO GRAFICO)	
Assenti Albertinelli Alba, Minini, Inversini	
VOTAZIONE: Presenti nr. 8 consiglieri Favorevoli unanimi espressi da n. 7 consiglieri Astenuiti 1 (Chini) Contrari	
CONCLUSIVAMENTE: L'osservazione è: <input checked="" type="checkbox"/> accolta [] accolta parzialmente [] respinta	





DISPOSIZIONI GENERALI	3
1. Principi	3
2. Contenuti.....	3
3. Ambito di applicazione e validità temporale.....	4
4. Edificabilità ed uso del suolo.....	4
5. Definizioni e parametri edificatori.....	4
6. Asservimento delle aree e trasferimento dei diritti edificatori.....	5
7. Limiti di distanza tra i fabbricati, dalle strade, dai confini.....	5
8. Limite di arretramento degli edifici.....	6
9. Destinazioni d'uso.....	6
10. Mitigazioni e compensazioni ambientali.....	8
DOCUMENTO DI PIANO	12
11. Elementi costitutivi del Documento di piano	12
12. Deroghe	12
13. Tutela idrogeologica del territorio.....	12
14. Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile.....	12
15. Vincoli	12
16. Esame paesaggistico dei progetti.....	13
17. Monitoraggio in fase attuativa del Piano di Governo del Territorio	13
18. Riduzione del consumo del suolo e tutela delle aree agricole del sistema ambientale	13
19. Ambiti di Trasformazione	13
PIANO DEI SERVIZI	19
20. Elementi costitutivi del Piano dei servizi	19
21. Zona S1: aree per servizi pubblici.....	19
22. Zona S2: aree per attrezzature religiose.....	19
23. Zona S3: aree pubbliche per parchi e per impianti sportivi.....	19
24. Zona S4: parcheggi.....	19
25. Zona S5: cimiteri.....	20
26. Zona S6: attrezzature tecnologiche di interesse pubblico	20
27. Aree per la mobilità.....	20
28. Percorsi pedonali e ciclabili.....	21
29. Parcheggi pertinenziali.....	21
30. Varianti al Piano dei Servizi	21
31. Dotazione di servizi e parcheggi pubblici.....	21
32. Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo	22
PIANO DELLE REGOLE	23
33. Elementi costitutivi del Piano delle regole.....	23
34. Articolazione del territorio comunale.....	23
35. Cambio di destinazione d'uso	23
36. Ambiti di esclusione del recupero dei sottotetti.....	24
37. Tutela delle componenti del paesaggio storico e culturale	24
38. Aree a tutela di beni storico culturali	25
39. Piani attuativi.....	25
40. Piani attuativi vigenti	26
41. Nuclei di Antica Formazione (zona R1)	26
42. Gradi d'intervento:.....	2827
43. Zone R2 : residenziali esistenti	31
44. Zone R3 : residenziali alla Cantoniera della Presolana	3234
45. Zone R4 : residenziali a Dazze e Prave.....	32
46. Zone R5 : Colle Vareno	3332
47. Zona T: turistico termale	3332
48. Zona P: produttiva esistente	33
49. Aree verdi di rispetto.....	3433
50. Esercizi commerciali di vicinato	34
51. Il sistema ambientale	34
52. Provvedimenti di salvaguardia nel sistema ambientale	3534

53. Edifici residenziali esistenti nel sistema ambientale	<u>3635</u>
54. Edifici esistenti con altre destinazioni nel sistema ambientale.....	36
55. Edificazione nel sistema ambientale.....	<u>3736</u>
56. Strutture accessorie nel sistema ambientale	<u>3938</u>
57. Insediamenti produttivi esistenti all'esterno delle zone produttive	39
58. Distributori di carburante.....	39
59. Parco Locale di Interesse Sovracomunale Parco del Lago Moro	<u>4039</u>
60. Zona Protezione Speciale Val di Scalve	40
61. Alberi monumentali individuati dal PTCP	<u>4140</u>
62. Usi civici	<u>4140</u>
63. Aree sciabili.....	<u>4140</u>
64. Utilizzo di aree e costruzioni in contrasto con il PGT	41
NORME FINALI.....	<u>4342</u>
65. Ambito di applicazione	<u>4342</u>
66. Costruzioni accessorie	<u>4342</u>
67. Recinzioni, muri di contenimento e sostegno	<u>4342</u>
68. Prevenzione del rischio di esposizione al gas radon	<u>4443</u>
69. Dimensione minima degli alloggi	<u>4443</u>
70. Monetizzazione delle aree per servizi.....	<u>4443</u>
GUIDA D'INTERVENTO SULL'EDILIZIA STORICA.....	<u>4544</u>
71. Ambito di applicazione	<u>4544</u>
72. Deroga	<u>4544</u>
73. Finitura delle superfici murarie di facciata.....	<u>4544</u>
74. Materiali lapidei per davanzali e soglie	<u>4645</u>
75. Zoccolature	<u>4645</u>
76. Isolamenti a cappotto.....	<u>4645</u>
77. Impianti tecnologici	<u>4746</u>
78. Finestre, vani, spalle, architravi	<u>4746</u>
79. Serramenti	<u>4847</u>
80. Inferriate.....	<u>4847</u>
81. Porte, portoni, ingressi	<u>4947</u>
82. Portici, androni, loggiati.....	<u>4948</u>
83. Balconi	<u>4948</u>
84. Scale esterne.....	<u>5049</u>
85. Coperture degli edifici	<u>5049</u>
86. Lucernari	<u>5150</u>
87. Vetrine.....	<u>5150</u>
88. Insegne	<u>5251</u>
89. Segnaletica e toponomastica.....	<u>5352</u>
90. Pavimentazione di cortili	<u>5352</u>
91. Recinzioni all'interno dei centri storici	<u>5352</u>
92. Disposizioni per gli edifici montani tradizionali.....	<u>5453</u>
93. Criteri per l'ampliamento di edifici tradizionali isolati.....	<u>5453</u>

PIANO DI GOVERNO DEL TERRITORIO

NORME TECNICHE

DISPOSIZIONI GENERALI

1. Principi

Le presenti Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Governo del Territorio sono formate nel rispetto dei principi fondamentali dell'ordinamento comunitario, statale, regionale e delle peculiarità storiche, culturali, naturalistiche e paesaggistiche locali.

In particolare il Piano di Governo del Territorio ha come scopi principali:

- il contenimento del consumo di suolo orientandosi verso azioni di riqualificazione urbanistica e paesistico ambientale;
- la caratterizzazione morfologica, funzionale e quantitativa delle aree destinate alla residenza, alle attività produttive, all'agricoltura, ai servizi, alla tutela ed alla fruizione dell'ambiente naturale;
- la sostenibilità ambientale degli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia intesa come riduzione del consumo di risorse, tutela dell'ambiente e del paesaggio, salvaguardia dei valori della memoria storica e dell'identità locale;
- la definizione della rete infrastrutturale;
- la perequazione urbanistica intesa come una ripartizione dei diritti edificatori e degli oneri da sostenere per gli interventi urbanistici ed edilizi nel territorio comunale.

Il Piano di Governo del territorio comunale è coerente con gli strumenti di pianificazione ambientale, territoriale e urbanistica di livello regionale e provinciale e ne costituisce la disciplina di maggior dettaglio.

2. Contenuti

Il Piano di governo del territorio, di seguito denominato PGT, definisce l'assetto dell'intero territorio comunale ed è articolato nei seguenti atti:

- il Documento di Piano
- il Piano dei Servizi
- il Piano delle Regole.

Le opere edilizie e le trasformazioni urbanistiche per le quali, in base alla vigente legislazione risulti necessaria l'acquisizione di idoneo titolo abilitativo, debbono essere conformi alle prescrizioni del presente PGT.

Le definizioni e disposizioni di carattere generale contenute nelle norme del PGT si applicano nel Documento di Piano, nel Piano dei Servizi, nel Piano delle Regole e nei piani attuativi, nei Programmi Integrati d'Intervento, nei progetti connessi con le procedure relative allo Sportello Unico delle Imprese e nei permessi di costruire convenzionati.

3. Ambito di applicazione e validità temporale

Le norme del PGT si applicano a tutti gli interventi e a tutte le previsioni ricadenti nel territorio comunale che comportano una trasformazione urbanistica ed edilizia.

Le previsioni del Documento di piano relative agli Ambiti di trasformazione hanno validità di cinque anni decorrenti dalla data di entrata in vigore della presente Variante. Decorso tale termine senza che sia avvenuta la stipula della convenzione per le aree comprese negli Ambiti di trasformazione si applicano le disposizioni previste dal Piano delle Regole per la zona A1.

Le previsioni del Piano dei Servizi e del Piano delle Regole non hanno termini di validità e sono sempre modificabili con le procedure previste dalla LR 12/2005.

Le norme del PGT sono automaticamente modificate a seguito dell'entrata in vigore di norme statali e regionali contrastanti e/o prevalenti, secondo le modalità e le forme stabilite dalle sopravvenute normative statali e regionali

La presenza di fabbricati e/o manufatti nella base cartografica del PGT non costituisce presupposto della loro legittimità.

In caso di difformità o contrasto tra gli elaborati prevalgono:

- gli elaborati progettuali e prescrittivi rispetto agli elaborati di analisi sullo stato di fatto;
- la tavola alla scala di maggior dettaglio;
- le Norme Tecniche di Attuazione rispetto agli elaborati grafici.

4. Edificabilità ed uso del suolo

Tutti gli interventi di trasformazione edificatoria del territorio sono subordinati all'esistenza delle opere di urbanizzazione primaria e delle opere necessarie per allacciare l'area interessata ai pubblici servizi o all'impegno dei richiedenti di eseguire o completare tali opere ove siano inesistenti o carenti.

Le aree non edificate, anche se edificabili, non possono essere modificate, pavimentate, essere destinate a deposito anche temporaneo o parcheggio, in assenza di titoli abilitativi.

5. Definizioni e parametri edificatori

Si applicano le Definizioni Tecniche Uniformi contenute nell'Allegato B del D.G.R. 24 ottobre 2018 n. XI/695.

Per le zone residenziali i parametri edificatori del PGT sono espressi in Superficie Lorda di Pavimento (SLP) che è la somma delle superfici dei singoli piani, inclusi i seminterrati ed i sottotetti, compresi entro il perimetro esterno delle murature, escludendo dal conteggio la parte di muratura perimetrale che supera lo spessore di cm 30.

Sono esclusi dal computo:

- i balconi e le terrazze;
- le logge ed i porticati aperti su almeno due lati nel limite del 20% della SLP realizzata (salvo quelli nei centri storici che concorrono interamente al calcolo della SLP); nel caso di superfici maggiori è inclusa nella SLP la sola parte eccedente suddetta percentuale;

- le scale comuni interne, gli ascensori con superficie fino a 18 mq per ogni vano scala e mq 6 per ogni ascensore; nel caso di superfici maggiori è inclusa nella SLP la sola parte eccedente;
- i locali o le loro parti completamente interrati e/o sporgenti dal piano naturale del terreno non oltre m 0,80, misurato all'intradosso del solaio, purché con altezza interna netta non superiore a m 2,50;
- i soppalchi aperti nei soli fabbricati residenziali;
- i sottotetti accessibili e praticabili per la sola porzione con altezza pari o inferiore a m 1,80; concorrono interamente al calcolo della SLP i sottotetti aventi accesso diretto da una unità immobiliare, che costituiscono superficie utile e che presentano i requisiti dei locali abitabili;
- le autorimesse completamente interrate;
- le strutture accessorie (gazebo, pergolati, ecc.) **di superficie massima di mq 15**;
- i corridoi ai piani delle camere per le strutture ricettive alberghiere come definite nella specifica norma regionale.

Dalla SLP realizzabile sul lotto, dovrà essere detratta quella costituita da edifici già esistenti e/o da edifici che abbiano volumetricamente impegnato l'area con precedenti atti autorizzativi. Quando sia realizzata la SLP corrispondente a una determinata superficie, questa superficie costituisce l'area di pertinenza dell'edificio realizzato e resta vincolata alla non edificazione (sino alla demolizione dell'edificio realizzato o all'eventuale aumento degli indici di Piano) in modo che, indipendentemente da qualsiasi frazionamento o passaggio di proprietà, detta superficie non possa più essere considerata nel computo dell'edificabilità.

La conversione dall'indice di fabbricazione volumetrica (mc/mq) all'indice superficario (mq/mq) si esegue assumendo che a 50 mq di SLP corrispondano 150 mc.

6. Asservimento delle aree e trasferimento dei diritti edificatori

Dalla SLP realizzabile sul lotto, dovrà essere detratta quella di edifici eventualmente già esistenti e/o che, con precedenti atti autorizzativi, abbiano asservito l'area.

L'area che ha determinato la SLP utilizzata è asservita a essa e ne costituisce area di pertinenza.

Si considerano aree libere quelle totalmente inedificate di proprietà del richiedente e che non risultino stralciate, dopo la data di adozione del PGT né dalla sua proprietà se già edificata, né da aree contigue edificate, né gravate da asservimento volumetrico.

Il trasferimento di diritti edificatori tra lotti distinti e contigui (anche se separati da spazi pubblici) per i quali lo strumento urbanistico generale detti una disciplina omogenea, potrà essere autorizzato dall'Amministrazione Comunale, qualora ne ravvisi l'opportunità in ragione della conformazione dell'insediamento, che richiederà la trascrizione del vincolo di "asservimento volumetrico", a cura e spese del proprietario.

Il trasferimento di diritti edificatori non è ammesso negli ambiti agricoli.

7. Limiti di distanza tra i fabbricati, dalle strade, dai confini

La distanza minima fra i fabbricati fuori terra, quando anche una sola delle pareti sia finestrata, è pari all'altezza della facciata del fabbricato più alto con un minimo di m 10.

La distanza minima dei fabbricati fuori terra dalle strade è di 5,00 m salvo maggiori distanze stabilite dal Codice della Strada all'esterno del perimetro del centro abitato e salvo maggiori distanze prescritte dal piano.

Per le nuove costruzioni le distanze minime tra fabbricati tra i quali siano interposte strade pubbliche (escluse quelle a fondo cieco) destinate al traffico dei veicoli devono essere pari alla larghezza della strada aumentata, per ciascun lato, di:

- 5,00 m , per strade di larghezza inferiore a 7 m;
- 7,50 m per lato, per strade di larghezza compresa tra 7 e 15 m;
- 10,00 m per lato, per strade di larghezza superiore a 15 m.

Il confine stradale è il limite della proprietà stradale quale risulta dagli atti di acquisizione o dalle fasce di esproprio del progetto approvato; in mancanza, il confine è costituito dal ciglio esterno del fosso di guardia o della cunetta, ove esistenti, o dal piede della scarpata se la strada è in rilevato o dal ciglio superiore della scarpata se la strada è in trincea o a mezza costa, i fossi anche se intubati, gli spazi pubblici e/o di uso pubblico (parcheggi, aiuole, marciapiedi, piste ciclabili, ecc.).

La distanza minima del fabbricato dai confini di proprietà e delle zone destinate a servizi pubblici, per gli interventi di nuova costruzione e/o ampliamenti, deve essere pari ad almeno 5,00 m.

Al fine del calcolo della distanza dai confini non si considerano:

- le costruzioni completamente interrato;
- le scale aperte e i vani ascensori per il superamento delle barriere architettoniche che dovranno comunque rispettare la distanza minima di m. 3,00 dal confine;
- pergolati e gazebo che dovranno comunque rispettare la distanza minima di m. 3,00 dal confine, salvo convenzione registrata e trascritta con la proprietà confinante.
- i balconi, gli sporti e gli aggetti fino a m 1,50 di sporgenza.

Sono ammesse distanze inferiori a quelle indicate nei precedenti commi nel caso di gruppi di edifici che formino oggetto di piani attuativi con previsioni planivolumetriche. In presenza di accordo sottoscritto e registrato fra i proprietari è ammessa l'edificazione a confine o la deroga alla distanza minima dai confini di proprietà. Le distanze minime sono da applicarsi anche in caso di soprizzo.

8. Limite di arretramento degli edifici

Il piano individua con apposito segno grafico il limite di arretramento degli edifici dalle sedi viarie: entro tale limite non possono essere collocati fabbricati fuori terra.

9. Destinazioni d'uso

Le destinazioni individuate dalla presenti norme in accordo con l'articolo 23-ter del DPR 380/2001 sono:

- residenziale
- turistico, ricettiva
- produttiva
- terziaria, direzionale

- commerciale
- agricola.

La destinazione d'uso RESIDENZIALE comprende l'abitazione civile e la residenza collettiva e la residenza turistica.

Le attività di seguito elencate sono ammesse purché non siano incompatibili o di incomodo alla preminente funzione residenziale per sicurezza, rumori, vibrazioni, emissioni, orari di attività e per incrementi di traffico e di fabbisogno di spazi di sosta.

Le attività ammesse sono le seguenti:

- le attività commerciali con superficie di vendita non superiore a 150 mq;
- i pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.);
- le attività previste dalla funzione principale terziaria;
- le attività previste dalla destinazione turistica;
- i laboratori artigianali, i magazzini e i depositi con SLP non superiore a 200 mq.

La destinazione d'uso TURISTICA, RICETTIVA comprende le strutture ricettive alberghiere e non alberghiere.

Le strutture ricettive alberghiere si distinguono in alberghi o hotel; residenze turistico-alberghiere, alberghi diffusi, condhotel.

Le strutture ricettive non alberghiere si distinguono in case per ferie; ostelli per la gioventù; foresterie lombarde; locande; case e appartamenti per vacanze; bed & breakfast.

Oltre alla funzione principale sono ammessi:

- la residenza esclusivamente per i titolari e per gli addetti alla custodia e/o alla direzione;
- le attività terziarie;
- le attività commerciali con superficie di vendita non superiore a 150 mq;
- i pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.);
- attività sportive, ricreative, termali, per il benessere.

La destinazione d'uso PRODUTTIVA comprende le attività artigianali, industriali e di deposito e logistica.

Oltre alla funzione principale sono ammessi:

- gli uffici amministrativi e tecnici, i laboratori, gli spazi di esposizione e di vendita diretta;
- la residenza esclusivamente per i titolari delle aziende e per gli addetti alla custodia e/o alla direzione;
- le attività terziarie;
- le attività commerciali con superficie di vendita non superiore a 400 mq;
- i pubblici esercizi (bar, ristoranti, ecc.);
- le attività commerciali all'ingrosso;
- i locali pubblici per giochi, spettacoli e svago.

La destinazione d'uso TERZIARIA, DIREZIONALE comprende gli uffici, le attività direzionali, gli studi professionali, i centri di servizi, le sedi di associazioni e organizzazioni (con SLP non superiore a 150 mq e con esclusione dei servizi per il

culto), le attività per il tempo libero, per la salute, per il benessere e lo sport, le attività finanziarie e assicurative, i pubblici esercizi.

Oltre alla funzione principale sono ammessi:

- le attività commerciali con superficie di vendita non superiore a 150 mq;
- i laboratori artigianali, i magazzini e i depositi con SLP non superiore a 200 mq.

La destinazione d'uso COMMERCIALE comprende le attività destinate al commercio e alla vendita con superficie di vendita superiore a 150 mq.

Oltre alla funzione principale sono ammesse:

- le attività terziarie;
- le attività commerciali all'ingrosso;
- i magazzini ed i depositi;
- i laboratori artigianali fino a 200 mq di SLP.

La destinazione AGRICOLA comprende le funzioni legate conduzione del fondo, all'allevamento, alla silvicoltura e comprende le attività per la trasformazione e la vendita dei prodotti derivanti dalla conduzione del fondo, le serre, gli annessi necessari all'attività agricola (depositi attrezzi e macchine, silos e serbatoi, locali per la conservazione e la trasformazione dei prodotti del fondo, stalle, impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili con esclusione dei campi fotovoltaici al suolo di potenza superiore a 20 kW, ecc.), le abitazioni per i conduttori del fondo.

Oltre alla funzione principale sono ammesse:

- le attività agrituristiche;
- le attività agricole legate alla promozione dei servizi alla persona ed alla didattica.

I servizi pubblici e/o di interesse pubblico sono specificati dal Piano dei Servizi e comprendono i servizi istituzionali, i servizi per la cultura, lo sport ed il tempo libero, i servizi sociali e sanitari, i servizi per l'istruzione, i servizi religiosi, i servizi tecnologici, i servizi cimiteriali e gli altri servizi di utilità pubblica.

10. Mitigazioni e compensazioni ambientali

Negli interventi previsti dal PGT dovranno essere applicate le misure di mitigazione e compensazione ambientale individuate nello Studio di Incidenza (parere Provincia di Brescia in data 9 ottobre 2018) allegato al PGT e sintetizzate di seguito:

Tabella n. 32 MISURE DI MITIGAZIONE

Eliminare il possibile disturbo alla fauna durante le attività di cantiere e di esercizio	Le principali cause di disturbo alla fauna sono connesse in prevalenza alle attività realizzate durante il periodo riproduttivo della maggior parte delle specie presenti, ed in particolare dell'avifauna. È pertanto opportuno per quanto riguarda gli interventi per i quali è stata individuata un'interferenza significativa (P49, P50 e P81): <ul style="list-style-type: none">- inibire i lavori di entità significativa nel periodo primaverile (aprile - giugno);- realizzare siepi e filari come barriera, in modo tale da limitare il disturbo durante la fase di utilizzo dei parcheggi.
---	--

<p>Interventi a tutela e conservazione dell'avifauna e dei chirotteri</p>	<p>Negli interventi di costruzione o di rifacimento dei tetti in zone ricadenti in elementi di primo livello della rete ecologica regionale è necessario che non venga completamente occluso lo spazio fra la prima fila di elementi del tetto e il canale di gronda per consentire l'accesso a passeriformi o chirotteri (salvo specifiche esigenze da dimostrarsi in sede di presentazione del progetto). L'eventuale preclusione all'ingresso da parte altre specie e di animali di grosse dimensioni può essere ottenuta riducendo le dimensioni dell'accesso con listelli di legno o metallo disposti orizzontalmente.</p> <p>La ristrutturazione di tetti ed edifici dovrà essere effettuata previa valutazione della presenza di colonie riproduttive o svernanti di pipistrelli. In caso di presenza di colonie svernanti le attività di ristrutturazione dovranno essere svolte al di fuori del periodo novembre – marzo e comunque in assenza di individui svernanti. In caso di presenza di colonie riproduttive le attività dovranno essere svolte al di fuori del periodo aprile – ottobre e comunque in assenza di chirotteri.</p> <p>Analogamente la ristrutturazione di edifici, in particolar modo di porticati, di facciate e di tetti, dovrà essere effettuata fra ottobre e marzo in caso di presenza di nidi di Irudinidi o Apodiformi (rondini, balestrucci, rondoni ecc).</p>
<p>Limitare le collisioni dell'avifauna con gli edifici</p>	<p>Onde ridurre al minimo l'impatto dell'avifauna con le vetrate degli edifici è necessario che in fase progettuale si preveda, nei punti più esposti e per le vetrate di maggiore estensione per tutti gli interventi di ristrutturazione o realizzazione di nuovi edifici, l'utilizzo di vetri a bassa trasparenza e con basso potere riflettente o di vetri colorati o provvisti di doghe.</p>
<p>Limitare l'inquinamento luminoso e gli effetti negativi sulla fauna</p>	<p>inibizione delle attività di cantiere durante le ore notturne. Realizzazione di impianti di illuminazione pubblica nel rispetto della LR 31/2015.</p>
<p>Impedire la diffusione di specie vegetali esotiche negli habitat dei siti RN2000</p>	<p>Si devono attuare i seguenti accorgimenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> – le piante messe a dimora per la realizzazione di siepi e filari dovranno tutte appartenere a specie autoctone, meglio se di origine certificata sul territorio regionale, nonché essere ecologicamente idonee al sito d'impianto; – per eventuali inerbimenti, impiegare miscugli certificati come autoctoni (ad esempio, fiorume di origine locale); – durante la fase di cantiere e nella stagione vegetativa successiva, monitorare l'eventuale diffusione di specie esotiche vegetali di tipo invasivo riportate nella Lista Nera della LR 10/2008 (v. Allegato E della DGR VIII/7736/2008), nonché le "specie esotiche a carattere infestante, dannose per la conservazione della biodiversità" di cui all'articolo 50, comma 5, della LR 31/2008 (v. Allegato B del RR 5/2007) e in particolar modo quelle di interesse unionale sulla base del d.lgs. 230/2017 (elenchi riportati nei Regolamenti di Esecuzione 2016/1141/UE e 2017/1263/UE); nel caso di accertata presenza, provvedere ad una immediata eradicazione delle specie. <p>Alcuni di questi aspetti risultano opportuni anche per il contenimento degli effetti sulla fauna.</p>

Per ridurre al minimo le possibilità di disturbo della fauna è opportuno che le attività di cantierizzazione principali, nelle aree in cui è stata individuata un'interferenza significativa (P49, P50 e P81), vengano attuate al di fuori del periodo riproduttivo delle specie di uccelli che frequentano le aree boschive e prative prossime ai siti di intervento. Le attività devono essere programmate al di fuori del periodo aprile – giugno.

In tali aree è inoltre opportuno prevedere la realizzazione di siepi e filari marginali in grado di limitare il disturbo e favorire la conservazione delle caratteristiche ambientale delle stesse.

Nel caso in cui sia prevista la realizzazione di siepi e filari le piante messe a dimora dovranno tutte appartenere a specie autoctone, meglio se di origine certificata sul territorio regionale.

Molte specie di chirotteri e alcune specie di uccelli (passeri, rondini, balestrucci, ecc.) sono soliti utilizzare le abitazioni inserite in un contesto rurale o urbano come luogo di rifugio e/o riproduzione. Le aree maggiormente sfruttate sono il tetto, il sottotetto e i solai, le facciate esterne e i porticati.

Gli interventi di ristrutturazione delle abitazioni possono compromettere la conservazione o la sopravvivenza di queste specie. Sono pertanto opportuni alcuni accorgimenti da rispettare in funzione del tipo di intervento:

- per la salvaguardia dei chirotteri negli interventi di costruzione o di rifacimento dei tetti, è necessario (salvo specifiche esigenze da dimostrarsi in sede di presentazione del progetto) che non venga completamente occluso lo spazio fra la prima fila di elementi e il canale di gronda, per consentire l'accesso sia ai passeriformi, che utilizzano questa porzione dei tetti per nidificare, sia ai chirotteri, che vi trovano rifugio. L'eventuale preclusione all'ingresso nel sottotetto da parte di altre specie e animali di grosse dimensioni può essere ottenuta riducendo le dimensioni dell'accesso con listelli di legno o metallo disposti orizzontalmente, che garantiscano il mantenimento di spazi sufficienti al passaggio di animali di piccole dimensioni;
- per la salvaguardia dei chirotteri è inoltre necessaria, in tutto il territorio comunale, una valutazione a priori della presenza di colonie riproduttive o svernanti di pipistrelli, che consenta di pianificare la ristrutturazione di tetti ed edifici in periodi che non abbiano impatto sulla conservazione delle specie. In caso di presenza di colonie svernanti le attività di ristrutturazione dovranno essere svolte al di fuori del periodo novembre – marzo e comunque in assenza di individui svernanti. In caso di presenza di colonie riproduttive le attività dovranno essere svolte al di fuori del periodo aprile – ottobre e comunque in assenza di chirotteri;
- la salvaguardia di Irudinidi (rondini e balestrucci) e Apodiformi (rondoni) deve analogamente prevedere la valutazione preventiva della presenza di nidi sulle facciate, sotto i balconi o i cornicioni, all'interno di cavità o dei fori pontai, o sotto i porticati. In caso di presenza di nidi, gli interventi dovranno essere effettuati fra ottobre e marzo e comunque in assenza di individui al nido e dovranno essere messi in atto opportuni accorgimenti per garantire la possibilità di ulteriore nidificazione delle specie presenti.

Per la gestione degli interventi legati alla conservazione dei chirotteri possono essere prese come riferimento le indicazioni fornite nelle seguenti pubblicazioni “Linee guida per la conservazione dei chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi” (Agnelli et al., 2008), “Guida alla tutela dei pipistrelli

negli edifici” (De Bernardi & Patriarca,2003) e “Pipistrelli intorno a noi: una presenza “edificante”. Guida pratica alla risoluzione dei problemi di convivenza con i pipistrelli negli edifici.” (AA.VV.,2008).

In un’ottica di tutela della fauna invertebrata e dei chiroteri che frequentano le limitrofe ZPS ed aree contigue, è inoltre necessario che nelle aree urbane venga ridotto al minimo l’inquinamento luminoso, dovuto in prevalenza all’illuminazione pubblica. Nella realizzazione di nuovi impianti di illuminazione pubblica o nell’ammodernamento di impianti esistenti i corpi illuminanti da posizionare lungo le vie dovranno pertanto rispettare le disposizioni della LR 31/2015, prevedendo l’utilizzo di lampade totalmente schermate, con vetro di protezione piano, che garantiscano l’illuminazione di un’area limitata e riducano fenomeni di diffusione e diffrazione della luce. La fonte di illuminazione dovrà inoltre essere tale da ridurre al minimo le possibilità attrattive per gli invertebrati: sono pertanto da preferire le lampade a vapori di sodio a bassa pressione o, in un’ottica di risparmio energetico, le moderne lampade a led. Onde evitare la possibile morte degli insetti eventualmente attratti dalle lampade è necessario che queste siano dotate di vetri di protezione e che siano previsti interventi di manutenzione e sostituzione in caso di rottura degli stessi. L’utilizzo di ampie vetrate negli edifici e soprattutto l’utilizzo di vetri a elevata trasparenza o riflettenti sono spesso una causa di collisione e morte per l’avifauna. È possibile ridurre al minimo questo impatto prevedendo in fase progettuale, per gli interventi di ristrutturazione o di realizzazione di nuovi edifici nelle aree ricadenti in elementi di primo livello della rete ecologica regionale, l’utilizzo di vetri a bassa trasparenza e con basso potere riflettente o di vetri colorati nei punti più esposti e per le vetrate di maggiore estensione (o protetti da doghe). A scopo progettuale possono essere prese come riferimento le indicazioni contenute nella pubblicazione “Costruire con vetro e luce rispettando gli uccelli” (Schmid H., Waldburger P. & Heynen D.,2008) e il sito internet <http://www.windowcollisions.info/>.

Per gli interventi di mitigazione si farà riferimento all’Allegato V: Repertorio: buone pratiche e indirizzi per la riqualificazione paesistico ambientale del PTCP approvato con deliberazione Consiglio Provinciale n. 31 del 13 giugno 2014 e alle Linee guida per la valorizzazione delle funzioni di connessione ecologica dell’agricoltura in corrispondenza della RER lombarda pubblicate dall’Ente Regionale per i servizi all’Agricoltura e alle Foreste (ERSAF).

DOCUMENTO DI PIANO

11. Elementi costitutivi del Documento di piano

Sono elementi costitutivi del Documento di Piano le presenti norme tecniche e la tav. dp 11 "Tavola delle previsioni di piano" in scala 1:10.000 e le tavole non oggetto di variante del PGT vigente.

12. Deroghe

Le prescrizioni del piano sono derogabili nei casi previsti dall'articolo 40 della Legge Regionale n. 12/05 e dall'articolo 14 del DPR 380/2001.

13. Tutela idrogeologica del territorio

Tutti gli interventi previsti sul territorio comunale sono soggetti alla norme contenute nella "Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT" ai sensi della LR 12/2005.

Il Documento di Piano individua in conformità con la "Componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT" le aree non soggette a trasformazioni per ragioni idrogeologiche ed idrauliche.

14. Invarianza idraulica, invarianza idrologica e drenaggio urbano sostenibile

Le trasformazioni dell'uso del suolo comportanti variazioni di permeabilità superficiale devono rispettare i principi di invarianza idraulica e idrologica in conformità alle disposizioni dell'articolo 58 della LR 12/2005 ~~ed,~~ al Regolamento Regionale n. 7 del 23/11/2017 e allo studio semplificato d'invarianza idraulico comunale.

15. Vincoli

Per le aree interessate da vincoli derivanti dalla legislazione vigente si applicano le relative disposizioni di legge che prevalgono sulle norme del PGT.

I vincoli gravanti sul territorio comunale, individuati in modo indicativo nelle tavole del PGT fermo restando che l'esatta consistenza dei vincoli è quella risultante dagli atti che li hanno istituiti e/o dalla reale situazione dei luoghi, sono i seguenti:

- vincoli relativi a beni ambientali e a beni storico-monumentali e culturali;
- vincoli di rispetto stradale;
- vincoli per elettrodotti;
- vincoli di rispetto cimiteriale;
- vincoli di rispetto idraulico;
- vincoli di rispetto degli impianti per le acque destinate al consumo umano;
- vincoli per aree sciabili;
- vincoli per usi civici.

16. Esame paesaggistico dei progetti

Tutti i progetti che modificano l'aspetto esteriore degli edifici e delle aree devono essere oggetto di valutazione paesistica in relazione alla sensibilità dei luoghi, definita dalla "Carta di sensibilità paesaggistica" allegata al PGT.

17. Monitoraggio in fase attuativa del Piano di Governo del Territorio

Nell'ambito della procedura di VAS si sono individuate le modalità di attuazione del monitoraggio. Si rimanda a tale documentazione per la ricorrenza del monitoraggio, degli indicatori di processo impiegati e delle modalità per la loro acquisizione.

18. Riduzione del consumo del suolo e tutela delle aree agricole del sistema ambientale

Il PGT ha la finalità di tutelare il suolo agricolo e naturale nelle sue funzioni produttive primarie, ambientale (regolazione idrica, conservazione della biodiversità, regolazione dei cicli degli elementi fondamentali per la vita, regolazione climatica, riserva strategica per il futuro per assicurare la sovranità alimentare) e paesaggistica.

La Carta di consumo del suolo è lo strumento di riferimento per la verifica del consumo del suolo, rappresenta stato di fatto e diritto dei suoli individuando le superfici urbanizzate, le superfici urbanizzabili e il suolo libero.

19. Ambiti di Trasformazione

Il Documento di Piano individua gli Ambiti di Trasformazione definendone il perimetro, le modalità d'attuazione, le destinazioni d'uso ammesse, i parametri edificatori (indici o superficie lorda di pavimento definita e altezza massima), le aree destinate a servizi pubblici localizzati o non localizzati e/o da monetizzare, le eventuali prescrizioni specifiche.

Gli ambiti di trasformazione si attuano tramite piano attuativo, anche suddivisi in stralci funzionali secondo le modalità di cui all'articolo 39 delle presenti NTA, ai sensi dell'articolo 12 della LR 12/2005 o, nei casi specificati dal PGT, tramite permesso di costruire convenzionato.

Negli ambiti di trasformazione è obbligatoria fra gli aventi titolo la solidarietà e la perequazione economica per tutte le operazioni urbanistiche ed edilizie in esso previste, sia per quanto riguarda l'attribuzione delle quote della capacità edificatoria a ciascun proprietario, che per quanto riguarda la cessione delle aree di urbanizzazione e i costi per la loro realizzazione: la SLP o la SC edificabile si intende pertanto attribuita in modo omogeneo sull'intera superficie totale compresa entro il perimetro dell'ambito di trasformazione.

Salvo diversa specificazione i parametri edificatori assegnati a ogni ambito comprendono gli eventuali edifici esistenti e confermati.

La dotazione di aree per servizi sarà determinata, in rapporto alle destinazioni d'uso, nella misura stabilita dal Piano dei Servizi (articolo 31 delle presenti NTA).

Le aree per servizi localizzati, ferma restando la superficie minima indicata dal PGT e il rispetto dei principi insediativi, potranno, in sede di attuativa, subire variazioni nella loro collocazione e dimensione.

Per interesse pubblico è facoltà dell'Amministrazione procedere in ogni momento alla acquisizione delle aree ed alla realizzazione delle opere di urbanizzazione (strade, parcheggi, percorsi, ecc.) previste all'interno degli Ambiti di trasformazione secondo le modalità previste dalle norme vigenti in materia di opere pubbliche.

In caso di attuazione anticipata da parte dell'Amministrazione la successiva convenzione di attuazione dell'ambito dovrà prevedere prevedrà la monetizzazione a carico degli operatori privati delle opere già realizzate; in tali casi le aree cedute anticipatamente per urbanizzazioni sono conteggiabili nella Superficie Territoriale ai fini del calcolo della capacità edificatoria.

E' ammessa l'attuazione degli Ambiti per stralci funzionali secondo le disposizioni contenute nell'articolo 39 delle presenti NTA.

In tutti gli Ambiti, salvo diversa specificazione, la superficie territoriale (ST) e la superficie lorda di pavimento (SLP) riportati nelle schede che seguono sono indicativi e saranno stabiliti al momento dell'attuazione sulla base del rilievo topografico dell'area e ai parametri edificatori assegnati.

E' prescritta, per ciascun Ambito di Trasformazione, l'applicazione delle misure di mitigazione richiamate dall'articolo 10 delle presenti NTA e individuate nello Studio di Incidenza (parere Provincia di Brescia in data 9 ottobre 2018) allegato al PGT.

Gli Ambiti di Trasformazione per i quali sia prevista l'attuazione tramite Piani Attuativi, qualora ritenuto necessario dall'ente gestore del sito, sono sottoposti a Valutazione d'Incidenza.

<i>Ambito AT 1</i>	<i>Mazzunno via S.Bartolomeo</i>
<i>modalità d'intervento</i>	<i>piano attuativo</i>
<i>destinazioni d'uso</i>	<i>residenziale</i>
<i>superficie territoriale indicativa</i>	<i>mq 8.363</i>
<i>parametri edificatori</i>	<i>Densità territoriale DT 0,30 mq/mq SLP indicativa mq 2.509 altezza massima m 6,80</i>
<i>aree per servizi</i>	<i>realizzazione di parcheggio pubblico localizzato di mq 1.174 e sua successiva cessione gratuita; la quota residua della dotazione di servizi può essere monetizzata; il tracciato della nuova strada è indicativo</i>

<i>Ambito AT 2</i>	<i>via Baccoli</i>
<i>modalità d'intervento</i>	<i>piano attuativo</i>
<i>destinazioni d'uso</i>	<i>residenziale</i>
<i>superficie territoriale indicativa</i>	<i>mq 2.931</i>
<i>parametri edificatori</i>	<i>Densità territoriale DT 0,30 mq/mq SLP indicativa massima mq 879 altezza massima m 6,80</i>
<i>aree per servizi</i>	<i>realizzazione di parcheggio pubblico localizzato di mq 508 e sua successiva cessione gratuita</i>

<i>Ambito AT 3</i>	<i>via Regina Elena</i>
--------------------	-------------------------

<i>modalità d'intervento</i>	<i>piano attuativo</i>
<i>destinazioni d'uso</i>	<i>residenziale</i>
<i>superficie territoriale indicativa</i>	<i>mq 3.611</i>
<i>parametri edificatori</i>	<i>Densità territoriale DT 0,35 mq/mq SLP indicativa massima mq 1.264, altezza massima m 6,80</i>
<i>aree per servizi</i>	<i>realizzazione di parcheggio pubblico localizzato di mq 806 e sua successiva cessione gratuita</i>
<i>prescrizioni</i>	<i>l'intervento è subordinato alle compensazioni previste dal Piano di Indirizzo Forestale</i>

<i>Ambito AT 4</i>	<i>viale delle Terme</i>
<i>modalità d'intervento</i>	<i>permesso di costruire convenzionato</i>
<i>destinazioni d'uso</i>	<i>residenziale</i>
<i>superficie territoriale indicativa</i>	<i>mq 1.874</i>
<i>parametri edificatori</i>	<i>Densità territoriale DT 0,30 mq/mq SLP indicativa massima mq 562 altezza massima m 6,80</i>
<i>aree per servizi</i>	<i>realizzazione di parcheggio pubblico localizzato di mq 198 e sua successiva cessione gratuita; la quota residua della dotazione di servizi potrà essere interamente monetizzata</i>

<i>Ambito AT 5</i>	<i>viale delle Terme - via Bregno</i>
<i>modalità d'intervento</i>	<i>piano attuativo</i>
<i>destinazioni d'uso</i>	<i>residenziale</i>
<i>superficie territoriale indicativa</i>	<i>mq 3.555</i>
<i>parametri edificatori</i>	<i>Densità territoriale DT 0,35 mq/mq SLP indicativa massima mq 1.244, altezza massima m 6,80</i>
<i>aree per servizi</i>	<i>realizzazione di parcheggio pubblico localizzato di mq 226 e sua successiva cessione gratuita; la quota residua della dotazione di servizi è da monetizzare</i>

<i>Ambito AT 6</i>	<i>via Timo Bortolotti</i>
<i>modalità d'intervento</i>	<i>permesso di costruire convenzionato</i>
<i>destinazioni d'uso</i>	<i>residenziale</i>
<i>superficie territoriale indicativa</i>	<i>mq 2.032</i>
<i>parametri edificatori</i>	<i>Densità territoriale DT 0,60 mq/mq SLP indicativa massima mq 1.219, altezza massima m 6,80</i>
<i>aree per servizi</i>	<i>realizzazione di parcheggio pubblico localizzato di mq</i>

	<i>199 e sua successiva cessione gratuita; la quota residua della dotazione di servizi è da monetizzare</i>
--	---

<i>Ambito AT 7</i>	<i>via Presolana</i>
<i>modalità d'intervento</i>	<i>permesso di costruire convenzionato</i>
<i>destinazioni d'uso</i>	<i>residenziale</i>
<i>superficie territoriale indicativa</i>	<i>mq 2.906</i>
<i>parametri edificatori</i>	<i>Densità territoriale DT 0,60 mq/mq SLP indicativa massima mq 1.744, altezza massima m 6,80</i>
<i>aree per servizi</i>	<i>la quota di dotazione dei servizi può essere interamente monetizzata</i>

<i>Ambito AT 8</i>	<i>via Dante Alighieri</i>
<i>modalità d'intervento</i>	<i>permesso di costruire convenzionato</i>
<i>destinazioni d'uso</i>	<i>residenziale</i>
<i>superficie territoriale indicativa</i>	<i>mq 869</i>
<i>parametri edificatori</i>	<i>Densità territoriale DT 0,60 mq/mq SLP indicativa massima mq 521, altezza massima m 6,80</i>
<i>aree per servizi</i>	<i>realizzazione di parcheggio pubblico non localizzato di mq 150 e sua successiva cessione gratuita; la quota residua della dotazione di servizi è da <u>può essere</u> monetizzare</i>

<i>Ambito AT 9</i>	<i>via S. Silvestro</i>
<i>modalità d'intervento</i>	<i>piano attuativo</i>
<i>destinazioni d'uso</i>	<i>residenziale</i>
<i>superficie territoriale indicativa</i>	<i>mq 3.160</i>
<i>parametri edificatori</i>	<i>Densità territoriale DT 0,60 mq/mq SLP indicativa massima mq 1.896, altezza massima m 6,80</i>
<i>aree per servizi</i>	<i>realizzazione presso l'area a margine della via S. Silvestro del tratto di competenza del percorso ciclo-pedonale di larghezza pari a m 1,5 e successiva sua cessione gratuita; la quota residua della dotazione di servizi può essere monetizzata.</i>

<i>Ambito AT 10</i>	<i>via Baccoli</i>
<i>modalità d'intervento</i>	<i>permesso di costruire convenzionato</i>
<i>destinazioni d'uso</i>	<i>residenziale</i>
<i>superficie territoriale</i>	<i>mq 1.130</i>

<i>indicativa</i>	
<i>parametri edificatori</i>	<i>Densità territoriale DT 0,60 mq/mq SLP indicativa massima mq 678, altezza massima m 6,80</i>
<i>aree per servizi</i>	<i>realizzazione di parcheggio pubblico localizzato di mq 157 e sua successiva cessione gratuita; la quota residua della dotazione di servizi è da monetizzare</i>

<i>Ambito AT 11</i>	<i>Via Lorenzetti</i>
<i>modalità d'intervento</i>	<i>permesso di costruire convenzionato</i>
<i>destinazioni d'uso</i>	<i>residenziale</i>
<i>superficie territoriale indicativa</i>	<i>mq 1.348</i>
<i>parametri edificatori</i>	<i>Densità territoriale DT 0,50 mq/mq SLP indicativa massima mq 674 altezza massima m 6,80</i>
<i>aree per servizi</i>	<i>la dotazione di servizi è da monetizzare</i>
<i>prescrizioni</i>	<i>l'intervento è subordinato alle compensazioni previste dal Piano di Indirizzo Forestale</i>

<i>Ambito AT 12</i>	<i>via Terzano</i>
<i>modalità d'intervento</i>	<i>permesso di costruire convenzionato</i>
<i>destinazioni d'uso</i>	<i>residenziale</i>
<i>superficie territoriale indicativa</i>	<i>mq 1.653</i>
<i>parametri edificatori</i>	<i>Densità territoriale DT 0,50 mq/mq SLP indicativa massima mq 826,50, altezza massima m 6,80</i>

<i>Ambito AT 13</i>	<i>Anfurro - via S. Nazario</i>
<i>modalità d'intervento</i>	<i>permesso di costruire convenzionato</i>
<i>destinazioni d'uso</i>	<i>residenziale</i>
<i>superficie territoriale indicativa</i>	<i>mq 1.479</i>
<i>parametri edificatori</i>	<i>Densità territoriale DT 0,60 mq/mq SLP indicativa massima mq 887, altezza massima m 6,80</i>
<i>aree per servizi</i>	<i>la dotazione di servizi è da monetizzare</i>
<i>prescrizioni</i>	<i>l'intervento è subordinato alle compensazioni previste dal Piano di Indirizzo Forestale</i>

<i>Ambito AT 14</i>	<i>via Salvo D'Acquisto</i>
<i>modalità d'intervento</i>	<i>Piano attuativo</i>
<i>destinazioni d'uso</i>	<i>residenziale</i>
<i>superficie territoriale</i>	<i>mq 3110 2.961</i>

<i>indicativa</i>	
<i>parametri edificatori</i>	<i>Densità territoriale DT 0,15 mq/mq SLP indicativa massima mq 467 altezza massima m 6,80</i>
<i>aree per servizi</i>	<i>realizzazione di parcheggio pubblico non localizzato con superficie minima di mq 150-75 collocato a ridosso della via Provinciale (lato est) e sua successiva cessione gratuita; la quota residua della dotazione di servizi è da monetizzare</i>

<i>Ambito AT 15</i>	<i>via Bilighera</i>
<i>modalità d'intervento</i>	<i>Piano attuativo</i>
<i>destinazioni d'uso</i>	<i>residenziale</i>
<i>superficie territoriale indicativa</i>	<i>mq 2.539 <u>1.940</u></i>
<i>parametri edificatori</i>	<i>Densità territoriale DT 0,30 mq/mq SLP indicativa massima mq 762 altezza massima m 6,80</i>
<i>aree per servizi</i>	<i>cessione delle aree e realizzazione dell'allargamento di via Bilighera; la dotazione di servizi residua è da monetizzare</i>

PIANO DEI SERVIZI

20. Elementi costitutivi del Piano dei servizi

Sono elementi costitutivi

del Piano dei Servizi le presenti norme tecniche di attuazione e le tavole Ps1, Ps1a, Ps1b.

Per la realizzazione degli interventi previsti dal Piano dei Servizi non sono stabiliti parametri urbanistici ed edilizi.

Le competenze per l'approvazione dei progetti sono stabilite dalla legge.

21. Zona S1: aree per servizi pubblici

Il Piano individua mediante specifico simbolo di zona le aree esistenti e/o previste per la localizzazione di attrezzature pubbliche di interesse comune (istruzione, culturali, sociali, assistenziali, sanitarie, amministrative, residenza pubblica e sociale).

All'interno del centro storico o quando si tratti di edifici di interesse storico artistico si applicano i gradi d'intervento attribuiti ai singoli edifici.

22. Zona S2: aree per attrezzature religiose

Il Piano individua, con le finalità stabilite dal comma 8 articolo 72 della Legge Regionale 12/2005, le aree, gli edifici di culto e servizi religiosi così come definiti dall'articolo 71, comma 1, della Legge Regionale 12/2005.

Al di fuori di detta individuazione è vietata la realizzazione di attrezzature per l'esercizio del culto o della professione religiosa, sale di preghiera, scuole di religione o centri culturali.

23. Zona S3: aree pubbliche per parchi e per impianti sportivi

Il Piano individua mediante specifico simbolo di zona le aree esistenti e/o previste per la localizzazione di spazi pubblici e/o di uso pubblico attrezzati a parco, per lo sport, per il gioco. In tali aree, oltre alla conferma dei fabbricati e manufatti esistenti, è ammessa la possibilità di realizzare impianti sportivi, manufatti, strutture, aree di parcheggio e costruzioni accessorie necessarie per la migliore fruizione pubblica degli spazi.

Le aree ~~verdi naturalistiche~~ a parco, contraddistinte da apposita campitura, sono destinate prioritariamente alla funzione ecologica e naturalistica: in tali aree è ammessa la realizzazione di percorsi ciclopedonali, di infrastrutture leggere e di piccoli fabbricati di servizio che permettano la fruizione pubblica dei siti.

Qualora l'Amministrazione ne rilevi il pubblico interesse l'attuazione degli interventi in dette aree potrà essere effettuata anche da soggetti privati subordinatamente a convenzione che garantisca l'uso pubblico delle aree.

24. Zona S4: parcheggi

Le aree destinate a parcheggi pubblici o di uso pubblico sono contrassegnate da specifico segno grafico.

In tali aree oltre ai parcheggi di superficie è consentita la realizzazione di parcheggi multipiano sotterranei che, qualora l'Amministrazione ne rilevi il pubblico interesse, potranno, previa convenzione, essere attuati da soggetti privati.

25. Zona S5: cimiteri

~~Le Nelle~~ aree destinate a cimiteri ~~sono contraddistinte da specifico simbolo: in tali aree~~ e nelle relative aree di rispetto si applicano le disposizioni previste dalle norme vigenti ed in particolare dal DPR 10 settembre 1990 n.285 e dal Piano Regolatore Cimiteriale. Nelle fasce di rispetto cimiteriale sono utilizzate, oltre che per l'eventuale ampliamento degli impianti cimiteriali, per parchi e parcheggi pubblici e per sedi viarie. Su dette aree è consentita l'installazione di chioschi destinati alla vendita di fiori e di oggetti connessi alle onoranze dei defunti, a condizione che detti manufatti siano di modeste dimensioni e non presentino caratteri di inamovibilità e di incorporamento nel terreno e che gli stessi siano compatibili con le esigenze di decoro dell'ambiente. Per gli edifici esistenti su aree soggette al rispetto cimiteriale sono consentiti gli interventi di manutenzione e quelli eventualmente previsti da norme speciali. Quale corrispettivo per la cessione gratuita al Comune di detti edifici e della relativa area di pertinenza, possono essere assegnati diritti edificatori in misura pari alla SLP degli edifici medesimi e con la destinazione prevista per l'ambito di trasformazione o per l'area del tessuto urbano consolidato ove i suddetti diritti edificatori potranno essere attuati.

26. Zona S6: attrezzature tecnologiche di interesse pubblico

Il piano individua mediante specifico simbolo di zona le aree esistenti e/o previste per la localizzazione di attrezzature tecnologiche di interesse pubblico, per la raccolta ed il trattamento delle acque reflue, per l'approvvigionamento idrico, per la produzione e la distribuzione dell'energia, per le telecomunicazioni, per l'illuminazione stradale e per la raccolta e lo smaltimento dei rifiuti. Le attrezzature per la distribuzione dei servizi, qualora si ravvisi l'interesse pubblico, sono realizzabili, senza necessità di variante, anche al di fuori della specifica zona **S7** fermo restando che all'interno del centro storico e del sistema ambientale la loro realizzazione dovrà essere limitata all'indispensabile attuando tutti i provvedimenti necessari a un corretto inserimento nel contesto.

27. Aree per la mobilità

Le aree per la mobilità comprendono:

- le strade pubbliche e/o di uso pubblico inclusi cigli, scarpate, fossi di guardia e cunette, le aree verdi interne agli svincoli, ecc.;
 - i percorsi ciclabili e/o pedonali, i marciapiedi, i sentieri, le mulattiere, le strade agro-silvo-pastorali;
 - i parcheggi;
 - le aiuole e le fasce alberate;
 - le piazze, i piazzali, gli slarghi, le aree pavimentate in genere, ecc.;
- Tali aree sono destinate all'uso pubblico e sono inedificabili.

I tracciati delle nuove strade e gli allargamenti delle strade esistenti sono indicati dal Piano dei servizi.

I tracciati delle strade e dei percorsi previsti dal piano potranno subire modeste variazioni in sede di progettazione senza che ciò costituisca variante al piano.

28. Percorsi pedonali e ciclabili

Il piano individua con apposito segno grafico i percorsi pedonali e/o ciclabili su tracciati esistenti e/o di nuova formazione: tali percorsi sono pubblici e/o assoggettati all'uso pubblico e destinati prevalentemente ai pedoni ed ai ciclisti con ammessa circolazione di mezzi a motore per le attività agricole e per l'accesso ai fabbricati esistenti.

I percorsi pedonali e/o ciclabili di nuova formazione dovranno avere una larghezza minima di m 2,50 salvo casi particolari ove lo stato dei luoghi non lo consenta.

Il tracciato dei percorsi di nuova formazione indicato nel piano, fermi restando i punti di recapito, potrà subire modifiche al tracciato.

In tutto il territorio comunale gli interventi devono rispettare i sentieri pedonali e le strade poderali esistenti. L'Amministrazione comunale può prescrivere arretramenti delle recinzioni anche per consentire il ripristino di sentieri abbandonati, il completamento dei sentieri esistenti o l'apertura di nuovi passaggi pedonali e allargamenti stradali: le eventuali opere richieste ai privati in tal senso possono essere scomutate dagli eventuali oneri di urbanizzazione primari.

29. Parcheggi pertinenziali

Gli edifici di nuova costruzione dovranno essere dotati di spazi per parcheggi pertinenziali nella misura minima di 1 mq ogni 3 mq di SLP.

I parcheggi pertinenziali comprendono i parcheggi privati scoperti o coperti all'interno e/o all'esterno della recinzione, le autorimesse ed i relativi spazi di manovra.

Le autorimesse sotterranee realizzate ai sensi dell'articolo 9 della legge 122/1989 dovranno essere comprese entro il profilo preesistente del terreno e potranno essere ricavate in corrispondenza delle aree scoperte di pertinenza a condizione che vengano rispettate le superficie drenanti.

Nei parcheggi con capienza superiore a 10 posti auto è prescritta la sistemazione a verde alberato di una superficie minima di mq 1,5 per ogni posto auto.

30. Varianti al Piano dei Servizi

Nell'ambito delle specifiche zone S non costituisce variante al Piano dei Servizi ed al PGT la realizzazione di attrezzature pubbliche o di interesse pubblico o generale diverse da quelle previste dal Piano stesso: in questi casi la loro realizzazione è autorizzata previa deliberazione del Consiglio Comunale.

31. Dotazione di servizi e parcheggi pubblici

Gli interventi soggetti a piani attuativi o a permessi di costruire convenzionati devono prevedere, in rapporto alle destinazioni d'uso, la seguente dotazione minima di aree per servizi pubblici:

<i>destinazione d'uso</i>	<i>dotazione complessiva di aree per servizi</i>	<i>di cui dotazione minima di aree per parcheggi pubblici o di uso pubblico</i>
Residenza	30 mq ogni 50 mq di SLP	17 mq ogni 50 mq di SLP
Terziario e alberghiero	100% della SLP	50% della SLP
commercio: esercizi di vicinato pubblici esercizi	100% della SLP	50% della SLP
Commercio: medie strutture di vendita con superficie di vendita fino a 400 mq	150% della SLP	100% della SLP
Commercio: medie strutture di vendita con superficie di vendita oltre 400 mq	200% della SLP	150% della SLP
Produttivo,	20% della superficie fondiaria	10% della superficie fondiaria
Logistica commercio all'ingrosso	30% della superficie fondiaria	15% della superficie fondiaria

Qualora il Piano dei servizi non localizzi in tutto o in parte le aree per servizi potrà essere prevista la monetizzazione ai sensi dell'articolo 46 della LR 12/2005.

L'ammontare delle monetizzazioni è stabilito dal successivo articolo 70 delle presenti NTA.

Per gli interventi soggetti a permesso di costruire convenzionato, in caso di cambio d'uso e in caso di ampliamento di attività commerciali o terziarie è obbligatoria la realizzazione e/o la monetizzazione della dotazione di parcheggi pubblici.

32. Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo

Per quanto riguarda l'infrastrutturazione del sottosuolo si rinvia alle disposizioni del "Piano urbano generale dei servizi nel sottosuolo" (PUGSS), di cui all'articolo 38 della Legge regionale 26/2003, che costituiscono parte integrante del presente Piano dei servizi.

PIANO DELLE REGOLE

33. Elementi costitutivi del Piano delle regole

Sono elementi costitutivi del Piano delle Regole oltre alle presenti norme le tavole pr1, pr1a, pr1b e le tavole non variate, dell'originario PGT Pr 3a e 3b (NAF) e Pr c1,2,3 e 4 (Schede edifici NAF).

34. Articolazione del territorio comunale

Il territorio comunale è articolato nei seguenti sistemi:

- sistema insediativo
- sistema ambientale
- servizi ed infrastrutture
- ambiti di trasformazione.

Il sistema insediativo si articola nelle seguenti zone:

- zona NAF - R1: nuclei di antica formazione
- zona R2: residenziali esistenti
- zona R3: residenziali alla Cantoniera della Presolana
- zona R4: residenziali a Dazze e Prave
- zona R5: residenziali a Colle Vareno
- piani attuativi vigenti
- zona T: turistico termale
- zona P: produttiva esistente
- piani attuativi vigenti

Il sistema ambientale si articola nelle seguenti zone:

- zona A1: aree agricole e naturali
- zona A2: aree boscate

Per i servizi e le infrastrutture si rinvia al Piano dei Servizi.

Per gli ambiti di trasformazione si rinvia al Documento di Piano.

Per la definizione delle destinazioni d'uso ammesse in ciascun ambito e in ciascuna zona si richiama l'articolo 9 delle presenti NTA.

35. Cambio di destinazione d'uso

La destinazione d'uso legittimamente in atto nell'immobile è quella risultante dal relativo provvedimento abilitativo: per i fabbricati di epoca remota in mancanza di provvedimenti abilitativi si fa riferimento alla classificazione catastale originaria.

Il cambio di destinazione d'uso da residenza ad altro uso, anche senza l'esecuzione di opere edilizie, è subordinato al reperimento e/o alla monetizzazione della dotazione di parcheggi pubblici in rapporto alla destinazione d'uso prevista, nella misura indicata dal piano dei servizi.

36. Ambiti di esclusione del recupero dei sottotetti

Il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti, ai sensi dell'articolo 65 della LR 12/05, è escluso per i seguenti ambiti ed immobili:

- gli ambiti di trasformazione individuati dal Documento di piano;
- gli edifici e/o i complessi di edifici realizzati in un medesimo ambito con un unico modulo architettonico (ad esempio case a schiera) quando il recupero comporti il pregiudizio dell'unitarietà compositiva dell'edificio attraverso la modifica di una sua parte.

37. Tutela delle componenti del paesaggio storico e culturale

Il piano individua le architetture e i manufatti storici puntuali nella tavola "dp 3e - Componenti del paesaggio storico culturale" del Documento Piano.

Gli elementi individuati sono soggetti a tutela: nel caso di presenza vincolo ai sensi del Codice dei Beni Culturali ogni intervento è subordinato al parere della Soprintendenza competente.

Gli interventi che interessano tali elementi dovranno garantire la loro conservazione e valorizzazione e saranno accompagnati da specifica relazione che individua e descrive gli aspetti di interesse storico, artistico, documentario e specifica le modalità d'intervento.

In caso di intervento è facoltà dell'Amministrazione comunale impartire, specifiche prescrizioni per la salvaguardia e la valorizzazione di detti elementi.

Si riporta di seguito l'elenco degli edifici vincolati ai sensi del Testo Unico dei Beni Culturali e/o compresi nell'Allegato 2 del PTCP e nel Sistema Informativo dei Beni tutelati della Regione Lombardia.

- chiesa di San Lorenzo e complesso;
- chiesa di Santa Maria Elisabetta (chiesa della Visitazione)
- chiesa di San Giacomo - Mazzunno
- chiesa di San Rocco - Mazzunno
- chiesa dell'Immacolata
- santuario della Madonna della Neve - Anfurro
- chiesa dei Santissimi Nazario e Celso - Anfurro
- chiesa di Santa Giulia - Terzano
- cappella del convento delle Suore Umili Serve del Signore, affresco - Terzano
- chiesa decollazione San Giovanni Battista - Terzano
- chiesa Madonna delle Grazie alle Dazze
- chiesa San Bartolomeo - Prave
- eremo San Silvestro
- ex scuole elementari
- casa Morosini
- piazza Caduti
- edificio via Regina Elena 40
- Palazzo Laini e annessi
- ex casa parrocchiale Santa Giulia - Terzano
- ex Palazzo Alberici - Federici, Angolo
- ex casa Scalvinelli, Terzano

- casa via Pergole, Mazzunno
- nucleo originario del cimitero di Angolo

38. Aree a tutela di beni storico culturali

Il piano individua con apposito perimetro le aree a tutela di beni storico culturali che caratterizzano l'immagine consolidata dei luoghi al fine di salvaguardarli da sovrapposizioni che ne comprometterebbero l'identità.

Tali aree sono inedificabili anche nel sottosuolo; in esse sono vietate la realizzazione di nuove strade, di piazzali e le significative modifiche della morfologia del terreno.

Per gli edifici esistenti ricadenti all'interno di dette aree sono ammessi esclusivamente interventi di manutenzione straordinaria con divieto di cambio d'uso.

39. Piani attuativi

Il Piano delle Regole individua con apposito perimetro gli interventi attuabili attraverso piani attuativi ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 12/2005.

La convenzione deve essere stipulata entro dodici mesi dalla approvazione del piano attuativo: decorso tale termine il piano attuativo si intende decaduto.

Nei piani attuativi è obbligatoria fra gli aventi titolo la solidarietà e la perequazione economica per tutte le operazioni urbanistiche ed edilizie in esso previste, sia per quanto riguarda l'attribuzione delle quote della capacità edificatoria a ciascun proprietario, che per quanto riguarda la cessione delle aree di urbanizzazione e i costi per la loro realizzazione: la SLP o la SC edificabile si intende pertanto attribuita in modo omogeneo sull'intera superficie totale compresa entro il perimetro.

Salvo diversa specificazione i parametri edificatori assegnati comprendono gli eventuali edifici esistenti e confermati.

La dotazione di aree per servizi sarà determinata, in rapporto alle destinazioni d'uso, nella misura stabilita dal Piano dei Servizi.

Le aree per servizi di cui non sia prevista dal Piano dei Servizi la collocazione in forma localizzata o non localizzata potranno essere interamente monetizzate.

Le aree per servizi localizzati, ferma restando la superficie minima indicata dal Piano dei Servizi e il rispetto dei principi insediativi, potranno, in sede di piano attuativo, subire variazioni nella loro collocazione e dimensione.

I Piani Attuativi possono essere attuati per stralci funzionali che prevedano uno sviluppo unitario e coerente dell'intero ambito. Tale facoltà è subordinata alla preventiva approvazione da parte della Giunta Comunale di una proposta d'attuazione d'insieme, sottoscritta da tutti i proprietari, che individui le aree per servizi da cedere, la conformazione dei singoli stralci funzionali d'intervento con i relativi obblighi, le monetizzazioni della quota residua che vincolerà la successiva presentazione dei singoli piani attuativi da sottoporre a futura approvazione.

La proposta d'attuazione d'insieme e di conseguenza i successivi stralci funzionali d'attuazione, dovranno altresì salvaguardare le finalità, gli obiettivi, le indicazioni progettuali e in proporzione gli indici edificatori e la dotazione di servizi previsti dal piano per ciascun Ambito di Trasformazione.

Per ciascun stralcio funzionale la realizzazione delle opere di urbanizzazione dovrà comunque garantire uno sviluppo ordinato in continuità con il tessuto insediativo esistente. La monetizzazione delle aree per servizi avverrà al momento della stipula della convenzione di ciascun stralcio funzionale.

40. Piani attuativi vigenti

~~Per i Piani attuativi già convenzionati si applicano le disposizioni contenute nelle convenzioni fino alla loro scadenza.~~

~~Alla scadenza della convenzione, assolti gli obblighi convenzionali, si applicano le disposizioni previste dal PGT per la zona R2 per gli ambiti residenziali e per la zona P1 per gli ambiti produttivi.~~

~~Alla scadenza della convenzione, nel caso in cui non sia stato richiesto il titolo abilitativo e non siano stati assolti agli obblighi di convenzione, dovrà essere sottoscritta nuova convenzione; è fatta salva la facoltà per il Comune di promuovere le azioni civili ed amministrative volte all'adempimento delle obbligazioni non adempiute.~~

Il piano conferma i piani attuativi vigenti per i quali si continuano ad applicare le norme della convenzione fino alla scadenza della convenzione medesima.

Alla scadenza della convenzione, fermo restando che siano stati assolti tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione, è possibile completare i lotti residui applicando i parametri edificatori previsti dal piano attuativo scaduto.

Per i piani attuativi con destinazione residenziale completati, alla scadenza della convenzione, si applicano le norme della zona R2.

Per i piani attuativi con destinazione produttiva completati, alla scadenza della convenzione, si applicano le norme della zona P1.

Per i piani attuativi dove, alla scadenza della convenzione, non siano stati assolti tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione, l'utilizzo dei lotti residui è subordinato alla stipula di una nuova convenzione. E' fatta salva la facoltà per il Comune di promuovere azioni civili e amministrative a tutela delle obbligazioni non adempiute.

41. Nuclei di Antica Formazione (zona R1)

Il piano fissa il perimetro dei nuclei di antica formazione (NAF - zona R1) di interesse storico, artistico o di pregio ambientale e che comprendono le aree circostanti considerate parte integrante degli insediamenti. Il perimetro comprende, oltre ai fabbricati, la viabilità, gli spazi liberi (piazze, giardini, parchi, orti, broli, ecc.) che sono parte integrante degli insediamenti di antica formazione.

La destinazione d'uso è residenziale.

All'interno dei NAF sono previste norme di carattere generale e prescrizioni particolari che disciplinano diversi gradi d'intervento da applicare a ciascun edificio.

I gradi d'intervento e le eventuali prescrizioni relative alle aree libere, alle facciate ed ai manufatti isolati sono riportati nelle seguenti tavole:

- tavola pr 3a - Angolo
- tavola pr 3b - Mazzunno, Terzano, Anfurro.
- tavola pr 4a - Angolo
- tavola pr 4b - Mazzunno, Terzano, Anfurro.

La zona NAF - R1 è individuata quale "Zona di recupero" ai sensi dell'articolo 27 della Legge 5 agosto 1978, n. 457.

L'edificabilità massima ammessa (volume e SLP) è pari a quella esistente.

L'altezza massima ammessa è pari a quella esistente.

Il recupero dei sottotetti a scopo residenziale ai sensi della LR 12/2005 è ammesso entro il limite delle altezze esistenti.

Tutti gli interventi che modificano l'aspetto esteriore dei luoghi sono sottoposti al parere della Commissione del Paesaggio.

Gli elementi in contrasto ambientale identificati nelle schede dei fabbricati dei Nuclei di antica formazione (ad esempio latrine e oggetti pensili, locali accessori, portici e tettoie realizzati con materiali moderni o precari), sono da demolire senza possibilità di ricostruzione.

Gli elementi di valore storico, artistico, documentario, indipendentemente dalle modalità d'intervento previste dal piano per gli edifici e per le aree libere, sono vincolati alla conservazione in loco ed al ripristino.

In particolare sono soggetti a vincolo di conservazione, anche se non espressamente vincolati da quanto disposto dai gradi d'intervento, i seguenti elementi:

- le volte, gli archi, i solai in legno di pregevole fattura;
- i manufatti lapidei storici (contorni di finestre, davanzali, elementi decorativi, scale ecc.);
- gli affreschi e le decorazioni pittoriche in genere sia all'interno che all'esterno degli edifici;
- i manufatti storici in ferro quali inferriate, parapetti, cancelli, recinzioni, ecc.;
- le murature in pietra di pregevole fattura;
- le pavimentazioni lapidee di pregevole fattura;
- ogni altro manufatto o elemento che possa avere interesse storico, artistico, documentario.

All'interno dei NAF, in ragione del particolare pregio dell'edificato storico, per garantire il rispetto delle disposizioni del piano, è prescritto, prima del rilascio del titolo abilitativo relativo a opere che possano incidere sull'aspetto esteriore dei luoghi, il deposito di una cauzione (anche tramite fideiussione bancaria o assicurativa) il cui importo sarà determinato con deliberazione di Giunta Comunale in rapporto al tipo e all'entità degli interventi.

Il deposito cauzionale sarà svincolato a lavori ultimati solo dopo la verifica positiva dell'intervento da parte dell'Ufficio tecnico comunale che redigerà apposito verbale che costituirà titolo valido per lo svincolo del deposito cauzionale.

Il mancato rispetto delle prescrizioni risultante dal suddetto verbale, oltre all'avvio delle procedure di verifica di eventuali opere abusive con i conseguenti procedimenti amministrativi e penali, comporterà l'incameramento, a titolo di sanzione amministrativa, del deposito cauzionale, e in caso d'intervento che ne abbia comportato l'esigenza, l'improcedibilità della segnalazione di agibilità di cui all'articolo 24 del DPR 380/2001, che sarà quindi rigettata.

Le medesime sanzioni economiche, in aggiunta i-ai provvedimenti amministrativi e penali previsti dalle norme vigenti, saranno applicate nel caso di interventi senza titolo edilizio o che non rispettano le prescrizioni di quelli rilasciati in relazione alla configurazione dell'intervento abusivo realizzato.

Fino all'entrata in vigore delle specifiche disposizioni per i NAF che saranno contenute nel Nuovo Regolamento Edilizio Comunale si applicano le disposizioni contenute nella "Guida d'intervento sull'edilizia storica" (articoli da 71 a 93 delle presenti norme).

42. Gradi d'intervento:

Categoria A 1 - FABBRICATI DI VALORE MONUMENTALE

Sono gli immobili di maggior interesse storico, architettonico o testimoniale soggetti, in gran parte dei casi, a vincolo ai sensi del Testo Unico dei Beni Culturali.

In presenza di vincolo ogni intervento è subordinato al preventivo parere della competente Soprintendenza.

Gli interventi devono essere finalizzati alla salvaguardia degli edifici e delle loro pertinenze attraverso il recupero conservativo degli esterni, degli interni e del contesto

Sono ammessi i seguenti interventi:

- il restauro conservativo di tutte le facciate con divieto di formazione di nuove aperture, di modifica delle esistenti, di chiusura di portici e loggiati, di eliminazione di balconi e scale esistenti; è ammesso, in coerenza con i caratteri compositivi della facciata ed alle forme originarie, il ripristino delle aperture chiuse;
- il restauro e, ove necessario, il rifacimento delle coperture che dovranno mantenere la sporgenza di gronda, l'imposta e l'inclinazione delle falde esistenti, con divieto di formazione di volumi tecnici emergenti;
- la formazione di lucernari complanari alla falda mentre è vietata la formazione di terrazzi in falda e di abbaini;
- il consolidamento statico senza modifica delle quote e delle posizioni degli elementi strutturali e tipologici quali solai, volte, murature portanti, scale;
- la modifica delle divisioni interne recenti e non coerenti con i caratteri tipologici ed architettonici dell'edificio; è comunque vietata la suddivisione o alterazione di spazi interni significativi e con solai voltati, affrescati, decorati e a cassettoni;
- l'inserimento di servizi igienici e di impianti tecnologici che deve comunque essere compatibile con la tutela complessiva dell'edificio;

È vietata la formazione di nuovi balconi, scale esterne, pensiline, tettoie, corpi aggettanti.

Categoria A2 - FABBRICATI DI VALORE STORICO ARCHITETTONICO

Comprende gli immobili oggetto di interventi di rinnovo stratificati nel tempo e che presentano ancora riconoscibili le caratteristiche di impianto e di facciata.

Appartengono a questa categoria gli edifici che, pur non oggetto di specifico vincolo ai sensi del Testo Unico dei Beni Culturali, sono segnalati nell'allegato 2 del P.T.C.P. o all'interno del Sistema Informativo dei beni tutelati della Regione Lombardia e gli edifici che conservano caratteri tipologici e architettonici pregevoli e sono degni di tutela e valorizzazione.

Gli interventi devono essere finalizzati alla salvaguardia degli edifici e delle loro pertinenze valorizzandone gli elementi testimoniali ancora presenti, le caratteristiche morfologiche d'impianto e le parti interne significative ed eliminando le aggiunte e gli elementi di finitura non coerenti.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- il recupero conservativo di tutte le facciate con divieto di modifica delle aperture esistenti, di chiusura di portici e loggiati e di eliminazione di balconi e scale di valore storico testimoniale; sono ammessi in coerenza con i caratteri compositivi della facciata, il ripristino delle aperture chiuse e di quelle recentemente alterate, e la chiusura di aperture recenti; l' eventuale chiusura delle aperture in corrispondenza dei sottotetti che deve consentire la lettura del disegno compositivo della facciata originaria;
- il rifacimento delle coperture, che dovranno mantenere la sporgenza di gronda, l'imposta e l'inclinazione delle falde esistenti, con divieto di formazione di volumi tecnici emergenti;
- la formazione di lucernari complanari alla falda mentre è vietata la formazione di terrazzi in falda e di abbaini;
- gli interventi di ristrutturazione interna nel rispetto della tipologia e della struttura dell' edificio e della coerenza fra involucro esterno e organismo complessivo; è prescritta la conservazione delle murature di spina, delle volte e degli spazi interni significativi;
- la realizzazione di nuovi balconi purché prospettanti su spazi privati, con larghezza massima di 90 e nel rispetto delle tipologie locali;

È ammessa la variazione degli orizzontamenti dei solai interni con un'escursione in più o in meno di 20 cm rispetto alla posizione preesistente e la variazione della posizione dei muri divisorii purché tali variazioni non comportino modifiche delle aperture nei prospetti e non interessino i vani delle aperture stesse.

È in ogni caso vietata la demolizione totale e ricostruzione dell' edificio.

È prescritta l'eliminazione delle aggiunte incongrue rispetto all'impianto originario ed alle sue stratificazioni coerenti e/o il ri-ambientamento degli elementi in contrasto.

È vietata la formazione di scale esterne, pensiline, tettoie, corpi aggettanti.

Categoria A3 - FABBRICATI DI INTERESSE STORICO – TESTIMONIALE

Sono gli immobili oggetto di interventi di rinnovo stratificati nel tempo che, pur non presentando sempre caratteri architettonici di pregio, mantengono elementi tipologici che consentono il recupero dei caratteri storico - testimoniali.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- la ristrutturazione edilizia con esclusione della totale demolizione; è consentita la demolizione ~~la~~ e la ricostruzione solo di parti di edificio non significative e comunque nel rispetto del volume esistente. E' vietata la nuova realizzazione o la chiusura di logge, ~~balconi~~ e porticati anche con verande con di tipologie costruttiva coerente con l'intorno;
- il recupero conservativo di tutte le facciate con divieto di modifica delle aperture esistenti, è vietata la chiusura di portici e loggiati e di eliminazione di balconi e scale di valore storico testimoniale; sono ammessi in coerenza con i caratteri compositivi della facciata, il ripristino delle aperture chiuse e di quelle recentemente alterate, e la chiusura di aperture recenti;
- sulle facciate che non prospettano su spazi pubblici la formazione di nuove aperture nel rispetto dei caratteri compositivi delle facciate e delle forme e dimensioni delle aperture originarie;

- l'eventuale chiusura delle aperture in corrispondenza dei sottotetti che deve consentire la lettura del disegno compositivo della facciata originaria;
- il rifacimento delle coperture, che dovranno mantenere la sporgenza di gronda, l'imposta e l'inclinazione delle falde esistenti, con divieto di formazione di volumi tecnici emergenti;
- la formazione di lucernari complanari alla falda, esclusivamente per soddisfare il rapporto aeroilluminante dei locali sottotetto; è vietata la formazione di terrazzi in falda e di abbaini;
- gli interventi di ristrutturazione interna nel rispetto della tipologia e della struttura dell'edificio e della coerenza fra involucro esterno e organismo complessivo; è prescritta la conservazione delle murature di spina, delle volte e degli spazi interni significativi;
- la realizzazione di nuovi balconi purché prospettanti su spazi privati, con larghezza massima di 100 cm e nel rispetto delle tipologie locali;
- la variazione degli orizzontamenti dei solai interni e della posizione dei tavolati divisori ~~purché tali variazioni non comportino modifiche delle aperture nei prospetti e non interessino i vani delle aperture stesse~~; dette variazioni non sono ammesse in ambienti di particolare pregio (presenza di soffitti voltati, soffitti a cassettoni, solai in legno decorati, presenza di affreschi, modanature, ecc.).

È prescritta l'eliminazione delle aggiunte incongrue rispetto all'impianto originario ed alle sue stratificazioni coerenti e/o il riambientamento degli elementi in contrasto.

È vietata la formazione di scale esterne, pensiline, tettoie, corpi aggettanti.

Categoria A4 - FABBRICATI DI INTERESSE AMBIENTALE

Sono gli immobili dove recenti e consistenti interventi trasformativi hanno sensibilmente mutato gli schemi compositivi e i materiali di finitura originari delle facciate, mantenendo ancora riconoscibili le caratteristiche di impianto.

Appartengono a questa categoria anche fabbricati di nuova realizzazione tipologicamente compatibili con il tessuto del centro storico.

Gli interventi devono essere finalizzati al mantenimento dei caratteri e degli elementi di interesse storico testimoniale ancora presenti ed al recupero di un equilibrato rapporto col contesto.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- ristrutturazione edilizia con divieto di demolizione ~~totale dell'edificio e in particolare~~ di elementi strutturali significativi quali volte, loggiati, porticati, colonne, ecc.;
- il mantenimento delle murature perimetrali con soppressione, aggiunta o modifica delle aperture nel rispetto degli eventuali allineamenti e delle partiture originarie delle facciate;
- la sostituzione delle strutture murarie fatiscenti o prive di valore storico documentario;
- Il rifacimento delle coperture, che dovranno mantenere la sporgenza di gronda, l'imposta e l'inclinazione delle falde esistenti, con divieto di formazione di volumi tecnici emergenti;
- la formazione di lucernari complanari alla falda e di abbaini con divieto di formazione di terrazzi in falda;

- la realizzazione di nuovi balconi purché prospettanti su spazi privati, con larghezza massima di 100 cm e nel rispetto delle tipologie locali.

E' ammessa, previa valutazione dell'inserimento nel contesto, la formazione di pensiline per ingressi purché siano collocate su sedime privato, abbiano sporgenza massima di 1 m e abbiano disegno semplice e lineare.

È vietata la formazione di scale esterne, pensiline, tettoie, corpi aggettanti.

E' ammessa la trasposizione di volumi finalizzata al miglioramento delle condizioni igieniche e funzionali dell'edificio e del rapporto con l'ambiente circostante.

Categoria A5 - FABBRICATI TIPOLOGICAMENTE IN CONTRASTO CON L'AMBIENTE

Sono gli immobili di recente costruzione o completamente trasformati in contrasto con il tessuto storico.

Gli interventi devono essere finalizzati al miglioramento dell'inserimento ambientale dei fabbricati.

Sono ammessi i seguenti interventi:

- la soppressione, l'aggiunta o la modifica delle aperture con divieto di formazione di nuovi balconi, pensiline, tettoie, corpi aggettanti, coperture piane;
- Il rifacimento, a parità di volume, delle coperture anche con forme diverse, in conformità alle tipologie del tessuto storico con divieto di volumi tecnici emergenti dalla copertura;
- la formazione di lucernari complanari alla falda e di abbaini con divieto di formazione di terrazzi in falda;
- la realizzazione di nuovi balconi purché prospettanti su spazi privati, con larghezza massima di 100 cm e nel rispetto delle tipologie locali;
- la ristrutturazione interna.

E' ammessa, previa valutazione dell'inserimento nel contesto, la formazione di pensiline per ingressi purché siano collocate su sedime privato, abbiano sporgenza massima di 1 m e abbiano disegno semplice e lineare.

E' ammessa la demolizione e ricostruzione anche totale che dimostri un migliore inserimento ambientale dell'edificio nel centro storico.

Categoria A6 - STRUTTURE PRECARIÉ DI EPOCHE VARIE

Per tali manufatti sono ammesse unicamente la manutenzione ordinaria e straordinaria; in caso di demolizione è vietata la ricostruzione.

Per le sole autorimesse parzialmente interrato o fuori terra, autorizzate con tale destinazione, è consentito anche l'intervento di ristrutturazione senza cambio d'uso.

43. Zone R2 : residenziali esistenti

Il piano classifica le aree residenziali consolidate di recente formazione nella zona R2.

In tali aree tutti i volumi legittimamente assentiti esistenti alla data di adozione del piano sono confermati.

La destinazione d'uso è residenziale.

Per gli edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi inclusi ampliamenti e/o sopralzì nei limiti dei parametri edificatori di zona e la demolizione e la ricostruzione anche su diverso sedime.

In caso di demolizione e ricostruzione sono confermate la SLP e la SC esistenti alla data di adozione del PGT anche se superiori ai parametri edificatori di zona.

Sulle aree libere è ammessa la nuova costruzione applicando i seguenti parametri edificatori:

Df	mq/mq 0,50
Sp	30%
H	m 9,80

Le norme regionali per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data di adozione del PGT sono applicabili in deroga all'altezza massima di zona purché l'eventuale traslazione verso l'alto della copertura non ecceda m 0,60.

44. Zone R3 : residenziali alla Cantoniera della Presolana

Il piano classifica le aree residenziali consolidate di recente formazione nella zona R2.

In tali aree tutti i volumi legittimamente assentiti esistenti alla data di adozione del piano sono confermati.

La destinazione d'uso è residenziale.

Per gli edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi inclusi ampliamenti e/o sopralti nei limiti dei parametri edificatori di zona e la demolizione e la ricostruzione anche su diverso sedime.

In caso di demolizione e ricostruzione sono confermate la SLP e la SC esistenti alla data di adozione del PGT anche se superiori ai parametri edificatori di zona.

Sulle aree libere è ammessa la nuova costruzione applicando i seguenti parametri edificatori:

Df	mq/mq 0,60
Sp	30%
H	m 9,80

45. Zone R4 : residenziali a Dazze e Prave

Negli insediamenti di Dazze e di Prave tutti i volumi legittimamente assentiti esistenti alla data di adozione del piano sono confermati e destinati alle funzioni residenziali e agricole.

Nella zona R4 non sono ammesse nuove costruzioni e/o ampliamenti.

Per gli edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi (escluso l'ampliamento), compresa la demolizione ricostruzione, anche con variazione di sedime, nei limiti della SLP e della SC esistenti alla data di adozione del PGT.

E' ammessa la formazione di portici aperti su tre lati e/o di gazebo e pergolati con superficie massima di 20 mq.

Nella zona R4 tutti gli interventi che influiscono sull'aspetto esterno sono soggetti al parere della Commissione del Paesaggio.

L'altezza massima ammessa è quella esistente.

Il cambio di destinazione è subordinato ad atto unilaterale d'obbligo che preveda l'impegno alla piena assunzione degli oneri necessari alla dotazione dell'edificio dei necessari allacciamenti ai pubblici servizi e alla realizzazione ed al mantenimento degli impianti necessari allo smaltimento delle acque reflue in conformità alle norme vigenti.

46. Zone R5 : Colle Vareno

Nell'insediamento di Colle Vareno tutti i volumi legittimamente assentiti esistenti alla data di adozione del piano sono confermati e destinati alle funzioni residenziali.

Nella zona R5 non sono ammesse nuove costruzioni e/o ampliamenti.

Per gli edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi (escluso l'ampliamento), compresa la demolizione ricostruzione, anche con variazione di sedime, nei limiti della SLP e della SC esistenti alla data di adozione del PGT.

L'altezza massima ammessa è quella esistente.

Il cambio di destinazione è subordinato ad atto unilaterale d'obbligo che preveda l'impegno alla piena assunzione degli oneri necessari alla dotazione dell'edificio dei necessari allacciamenti ai pubblici servizi e alla realizzazione ed al mantenimento degli impianti necessari allo smaltimento delle acque reflue in conformità alle norme vigenti.

47. Zona T: turistico termale

Il piano classifica nella zona T: turistico termale gli insediamenti ricettivi e termali esistenti.

La destinazione d'uso è turistica.

Per gli edifici esistenti sono consentiti tutti gli interventi inclusi ampliamenti e/o sopralzi nei limiti dei parametri edificatori di zona e compresa la demolizione e la ricostruzione anche su diverso sedime.

Sulle aree libere è ammessa la nuova costruzione applicando i seguenti parametri edificatori:

If	mq/mq 0,45
Sp	30%
H	m 12,00

Per le attività alberghiere esistenti alla data di adozione del PGT, oltre all'eventuale edificabilità aggiuntiva derivante dall'applicazione dei parametri edificatori di zona, è ammesso un ampliamento fino al 20% della SLP esistente alla data di adozione del PGT.

La quota di abitazioni per i titolari e gli addetti alla custodia non potrà essere superiore al 15% della SLP totale realizzata con un massimo di mq 120 salvo maggiori quote residenziali esistenti che si intendono confermate.

48. Zona P: produttiva esistente

Il piano individua le zone produttive industriali e artigianali esistenti.

La destinazione d'uso ammessa è quella produttiva.

Per i fabbricati esistenti è consentita la ristrutturazione, l'ampliamento, il sopralzo, la loro sostituzione totale e/o parziale e l'utilizzo dei lotti liberi nel rispetto degli indici di edificabilità di seguito specificati.

I parametri edificatori sono i seguenti:

R	60%
H	12,50 m estraddosso della copertura punto più alto
Ip	30%

In caso di demolizione e ricostruzione, anche con variazione della collocazione planimetrica, è confermata la SC esistente alla data di adozione del PGT anche se superiore ai parametri edificatori di zona.

La quota di abitazioni per i titolari e gli addetti alla custodia non potrà essere superiore al 15% della SLP totale realizzata con un massimo di mq 120 salvo maggiori quote residenziali esistenti che si intendono confermate.

Per motivate esigenze produttive i fabbricati di non più di un piano fuori terra e gli impianti tecnologici potranno, verificata la compatibilità ambientale, derogare all'altezza massima prevista.

Nell'ambito produttivo posto a Mazzunno in Viale delle Terme (ex Imbottigliamento) sono ammesse esclusivamente attività collegate o compatibili con la concessione mineraria esistente (esempio attività di imbottigliamento, trattamento di acque ai fini alimentari, ecc.).

49. Aree verdi di rispetto

Il piano individua le aree verdi di rispetto che comprendono le aree verdi residuali o di margine agli ambiti edificati con funzione di separazione tra le zone, di corridoi naturali, di salvaguardia idrogeologica, di tutela paesaggistica.

Dette aree, salvo quanto di seguito specificato, sono inedificabili, anche nel sottosuolo, e non sono computabili ai fini edificatori:

- realizzazione di autorimesse pertinenziali interrate o seminterrate qualora l'edificio principale rientri nel raggio di 50 metri dal luogo di edificazione;
- percorsi pedonali e carrali con pavimentazione permeabile solo se funzionali al collegamento dalla strada all'edificio principale.

Per gli edifici legittimamente edificati esistenti in tali aree è ammessa la ristrutturazione con divieto di ampliamento nei limiti delle altezze e SLP esistenti.

50. Esercizi commerciali di vicinato

Per gli esercizi commerciali di vicinato esistenti alla data di adozione del PGT è ammesso l'ampliamento della superficie di vendita fino a ~~400~~150 mq con possibilità di monetizzazione degli spazi di sosta eventualmente non reperibili in loco.

51. Il sistema ambientale

Il sistema ambientale si articola nelle seguenti zone:

- zona A1: aree naturali ed agricole
- zona A2: aree boscate individuate sulla base del Piano di Indirizzo Forestale (PIF) vigente.

Le aree in zona A1 comprese nel perimetro della Zona di Protezione Speciale Val di Scalve (ZPS) e nel Parco Locale di Interesse Sovracomunale del Lago Moro (PLIS) sono inedificabili ad eccezione di quanto riportato negli articoli seguenti; i diritti edificatori di tali aree, utilizzabili per le sole opere previste dall'articolo 59 della LR 12/2005, possono essere trasferiti nelle zone A1 esterne ai perimetri della ZPS e del PLIS.

Le aree in zona A2 sono inedificabili: gli interventi all'interno di tali aree sono regolati dalle disposizioni del PIF.

Il Documento di Piano, in conformità al PIF vigente, specifica all'interno delle zone A2 le aree boscate non trasformabili.

Nel sistema ambientale è ammessa la destinazione agricola mentre sono escluse, ad eccezione di quanto riportato negli articoli seguenti, le destinazioni residenziali, produttive, terziarie e commerciali.

52. Provvedimenti di salvaguardia nel sistema ambientale

Nelle zone che fanno parte del sistema ambientale è prescritta la salvaguardia dei filari, delle siepi naturali, delle fasce boscate, delle alberature in genere, dei segni orografici, delle scarpate, dei terrazzamenti, dei sentieri, delle mulattiere e dei percorsi agro silvo pastorali ed in generale di tutti gli elementi che contribuiscono alla definizione ed alla qualificazione del paesaggio agrario e naturale.

Non è ammesso eliminare i terrazzamenti: i muri di sostegno dei terrazzamenti realizzati con tecniche tradizionali che sono soggetti a vincolo di conservazione.

Non è ammesso eliminare, interrompere o alterare i sentieri e le strade campestri comunali, vicinali o private di uso pubblico esistenti e/o riportati nelle mappe catastali.

E' vietata la formazione di nuove strade, di piazzali, di aree pavimentate, di depositi di materiali e cose che non siano strettamente attinenti alla conduzione del fondo o che siano di pertinenza di fabbricati esistenti, legittimamente assentiti, ~~con altra~~ **destinazione**.

I manufatti di valore storico e documentario (ponti, cippi, muri di sostegno, edicole votive, ecc.) sono soggetti a vincolo di tutela anche se non specificatamente individuati dal piano.

E' ammessa la realizzazione di impianti tecnologici completamente interrati quali cisterne per la raccolta dell'acqua piovana, fosse ed impianti per la depurazione degli scarichi, serbatoi per combustibili liquidi e gassosi, ecc.

Le recinzioni, ad esclusione di quelle poste a delimitazione della stretta pertinenza degli edifici esistenti, di quelle connesse al contenimento degli animali al pascolo o installate per ragioni di protezione temporanea delle colture, dovranno essere realizzate con siepi di latifoglie arboree o cespugliose tipiche della zona allevate a portamento libero o controllato con tagli di contenimento o con steccati in legno. Le recinzioni dovranno garantire il passaggio della piccola fauna e pertanto devono esser staccate dal suolo almeno 35 cm e avere un'altezza massima di m 1,50. Sono vietate le recinzioni cieche (murature), reti e inferriate metalliche fisse o in elementi prefabbricati in cls o simili.

E' vietata la demolizione di muri di cinta, in ciottoli o pietra a vista o intonacate, che costituiscono elementi tipici della tradizione costruttiva locale, normalmente poste a delimitazione di fondi agricoli, broli, cascine o a separazione di proprietà interne a caseggiati agricoli; tali murature vanno conservate e ripristinate con gli stessi materiali e tecniche di posa di quelle esistenti, in particolare dovrà essere utilizzata malta a base di sabbia e calce per le sigillature delle pietre e per gli eventuali intonaci; per l'esecuzione di intonaci sono ammesse solo finiture tradizionali e sono vietate la strollatura e la graffiatura; la testa dei muri potrà essere finita con intonaco, coppi o copertine in pietra locale mediante lavorazioni, spessori e forma reperibili nella tradizione locale; tutti i muri che hanno subito alterazioni e ribassamenti, potranno essere ripristinati alle quote originali e con le stesse modalità sopra descritte.

Nelle zone boschive è vietata la formazione di qualsiasi tipo di recinzioni.

E' vietata la realizzazione di nuovi percorsi veicolari salvo i percorsi individuati dal Piano di Indirizzo Forestale (PIF) o necessari all'accesso a impianti tecnologici di interesse pubblico.

53. Edifici residenziali esistenti nel sistema ambientale

Gli edifici residenziali legittimamente assentiti esistenti nel sistema ambientale sono confermati alla destinazione residenziale.

Per tali edifici é consentito l'ampliamento e/o il sopralzo nei limiti dell'altezza di m 6,80 e nella misura del 20% della SLP ~~e della SC esistenti esistente~~ alla data di adozione del PGT e comunque non superiore a 40 mq di SLP per ciascun edificio con divieto di realizzare nuovi fabbricati autonomi. ~~L'ampliamento ammesso potrà essere realizzato anche per interventi successivi.~~

E' ammessa la demolizione e ricostruzione nei limiti della SLP esistente maggiorata dell'ampliamento ammesso dal presente articolo.

In caso di demolizione ricostruzione è facoltà della Commissione per il paesaggio ammettere variazioni del sedime purché ciò produca un miglior inserimento ambientale del fabbricato e siano rispettate le distanze.

Le norme regionali per il recupero ai fini abitativi dei sottotetti esistenti alla data di adozione del PGT sono applicabili sugli edifici residenziali esistenti in deroga all'altezza massima di zona ferma restando che l'eventuale traslazione verso l'alto della copertura non potrà eccedere di 50 cm rispetto all'altezza esistente.

Nelle aree di pertinenza di detti fabbricati sono ammessi gli interventi per la realizzazione di recinzioni trasparenti con altezza massima di 1,60 m., strutture accessorie come definite ai successivi articoli, autorimesse interrato, ecc. al servizio del fabbricato residenziale.

54. Edifici esistenti con altre destinazioni nel sistema ambientale

Per gli edifici con destinazione agricola esistenti alla data di adozione ~~del-della prima variante generale al~~ PGT è ammesso, indipendentemente dai parametri edificatori di zona, l'ampliamento in misura non superiore al ~~15%20%~~ della SLP (Superficie Lorda di Pavimento) ~~e della SC (Superficie coperta) esistenti esistente~~ alla data di adozione del PGT e comunque con un massimo di mq 45 di SLP.

Per gli edifici collocati nel sistema ambientale esistenti alla data di adozione della prima variante generale del PGT è ammesso, previo il conseguimento del titolo abilitativo previsto dalle norme vigenti, il cambio di destinazione d'uso a residenza nei casi di seguito specificati:

- edifici realizzati prima del 7 giugno 1980 anche se sono stati oggetto di interventi di ristrutturazione e/o ampliamento successivamente a tale data (la data è riferita è alla costruzione del primo ed originario corpo di fabbrica senza considerare successivi interventi di ristrutturazione e/o ampliamento);
- edifici, individuati dal PGT con specifico simbolo (R), che hanno perso la funzione agricola.

Sono esclusi dal cambio d'uso a residenza:

- gli edifici soggetti a vincoli di destinazione d'uso dovuti per pregressi finanziamenti destinati ad attività agricole;
- gli edifici acquisiti da enti pubblici nei 10 anni precedenti;
- i fabbricati per attrezzature e infrastrutture agricole (stalle, capannoni, ecc.) con superficie coperta maggiore di mq 200.

Il cambio di destinazione è subordinato al pagamento degli oneri di urbanizzazione e del contributo sul costo di costruzione previsti per interventi di “nuova costruzione” con tariffe maggiorate da determinarsi con delibera di consigliare ai sensi dell'articolo 16 comma 4 d-ter del Dpr 380/2001 e dell'articolo 5 comma 10 della LR 31/2014 considerando il cambio di destinazione alla stregua di un consumo di suolo agricolo nello stato di fatto.

Avvenuto il cambio di destinazione saranno consentite sugli immobili le modalità d'intervento di cui all'articolo 53 delle presenti norme.

La richiesta di cambio d'uso è subordinata a atto unilaterale d'obbligo che preveda l'impegno alla piena assunzione degli oneri necessari alla dotazione dell'edificio dei necessari allacciamenti ai pubblici servizi e alla realizzazione e al mantenimento degli impianti necessari allo smaltimento delle acque reflue in conformità alle norme vigenti.

Per tutti gli edifici, diversi da quelli residenziali, esistenti nel sistema ambientale sono consentite le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro, di risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia, di ricostruzione e di ampliamento nei limiti richiamati al primo comma del presente articolo.

L'altezza massima ammessa nel sistema ambientale è di m 6,80.

55. Edificazione nel sistema ambientale

Nelle aree agricole sono ammesse esclusivamente le opere previste dall'articolo 59 della LR 12/2005 da realizzarsi in conformità a quanto disposto dal Titolo III della LR 12/2005.

La possibilità edificatoria finalizzata alla realizzazione di nuove costruzioni, ove ammessa e nei limiti e con le modalità specificate di seguito, è riservata esclusivamente alle opere funzionali alla conduzione del fondo ed alla residenza dell'imprenditore agricolo e dei suoi dipendenti e alle attrezzature e infrastrutture produttive quali stalle, silos, serre, magazzini, locali di lavorazione e di vendita dei prodotti agricoli.

La realizzazione di nuovi fabbricati è assentita unicamente mediante permesso di costruire rilasciato esclusivamente ai soggetti di cui al primo comma dell'articolo 60 della LR 12/2005.

Al fine di tutelare la valenza paesistica del sistema ambientale e di evitare la frammentazione delle aree agricole la nuova edificabilità, ammessa esclusivamente per le opere previste dall'articolo 59 della LR 12/2005, dovrà essere utilizzata per l'ampliamento degli edifici esistenti e/o, in subordine, per nuove costruzioni collocate nelle immediate vicinanze di edifici ed insediamenti esistenti.

Il rapporto di copertura riferito a tutti gli edifici esistenti o previsti, verificato in rapporto all'area contigua su cui ricade e comunque posta all'interno del territorio comunale non dovrà superare il 5%.

Nel computo della possibilità edificatoria si tiene conto dei volumi e/o le superfici degli edifici esistenti e confermati in tutte le aree che formano l'azienda.

Gli indici di densità fondiaria applicabili nella zona A1 sono i seguenti:

abitazione dell'imprenditore agricolo

Indice fondiario ~~0,010~~**0,03** mc/mq

Altezza massima m 7,50

attrezzature ed infrastrutture agricole

Superficie coperta ~~5%~~**10 %**

Altezza massima m 9,00 all'estradosso del punto più alto della copertura

attrezzature ed infrastrutture agricole per aziende orto-floro-vivaistiche specializzate

Superficie coperta 10%

Altezza massima m 9,00 all'estradosso del punto più alto della copertura

Il rilascio di permessi di costruire per nuove costruzioni è subordinato alle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 60 della LR 12/2005.

L'accertamento da parte del Sindaco dell'effettiva esistenza e del funzionamento dell'azienda agricola è da intendersi anche come verifica della congruità delle richieste agli effettivi bisogni dell'azienda.

La richiesta di nuova edificazione dovrà essere accompagnata da un piano di sviluppo aziendale, sottoscritto da tecnico abilitato, che permetta di valutare la congruità e le ricadute territoriali e ambientali dell'intervento proposto.

Il piano di sviluppo aziendale, oltre a tutti gli elementi ritenuti significativi per permettere le valutazioni di cui sopra che potranno variare in relazione ai vari tipi di intervento previsti e alle qualità ambientali dei diversi luoghi interessati, dovrà precisare:

- l'appartenenza del richiedente ad una delle classi di soggetti giuridici titolari di concessione di cui al primo comma dell'articolo 60 della LR 12/2005;
- la forma di conduzione aziendale;
- la consistenza occupazionale dell'azienda, con l'indicazione degli occupati a tempo pieno, a tempo parziale, nonché degli occupati già residenti sui fondi specificando i rapporti di parentela che legano gli occupati al titolare dell'azienda;
- la distribuzione delle qualità colturali e gli indirizzi produttivi aziendali;
- la disponibilità di strutture e di aree poste anche in aree diverse e in comuni contermini, rispetto a quella su cui si intende intervenire;
- gli interventi previsti, i tempi di attuazione e le previsioni di sviluppo o di nuovo assetto, conseguenti alle opere che si intendono realizzare;
- il tipo di sistemazione idraulica agraria forestale in atto e quella che eventualmente deriverà dalla realizzazione delle opere o dei programmi che si intendono realizzare.

Il permesso di costruire relativo alla realizzazione di edifici residenziali potrà essere rilasciata solo dopo alla realizzazione, o alla disponibilità, delle strutture produttive e alla consolidata e dimostrata esistenza di processi produttivi agricoli.

E' ammessa, per gli imprenditori agricoli e indipendentemente dai parametri edificatori di zona, la realizzazione per ogni azienda di una tettoia in legno fino a 50 mq di superficie coperta.

Nella zona A2 l'intervento è comunque subordinato all'autorizzazione forestale.

Alle serre stagionali e temporanee di cui all'articolo 62 comma 1 ter per le quali si applicano le disposizioni le disposizioni regionali (D.g. Regione Lombardia 25 settembre 2017 n. X/7117).

Il PGT individua con apposito simbolo le stalle attive con più di 10 capi indicandone la relativa zona di rispetto nella quale non possono essere collocati edifici residenziali o infrastrutture diverse da quelle agricole.

Gli allevamenti di nuova attivazione devono essere situati ad una distanza di 400 m rispetto al limite delle zone residenziali, commerciali e terziarie: tale distanza è elevata a m 600 per gli allevamenti suinicoli ed avicoli.

La distanza minima dai corpi idrici principali è di m 50 elevati a m 100 per gli allevamenti suinicoli ed avicoli.

Per l'eventuale riduzione di tali distanze, per le distanze da case isolate e per gli allevamenti esistenti si applicano le disposizioni di cui al paragrafo 3 del D.G. Regione Lombardia 29 dicembre 2005 n. 20109.

56. Strutture accessorie nel sistema ambientale

Nel sistema ambientale al fine di incentivare il mantenimento dei luoghi e le attività agricole non professionali, è ammessa, previa presentazione di idoneo titolo abilitativo, da parte di soggetti diversi da quelli previsti dal primo comma dell'articolo 60 della LR 12/2005, la realizzazione di piccole strutture ad uso deposito attrezzi agricoli, piccoli allevamenti e deposito di prodotti agricoli con le seguenti caratteristiche:

- potrà essere realizzato un solo manufatto per ciascuna singola proprietà (anche se costituita da più mappali contigui) così come risultante alla data di adozione della prima variante al PGT;
- i manufatti devono essere realizzati in legno o in pietra, ~~senza fondazioni in ealestruzzo~~, con copertura in guaina ardesiata, in coppi o il lamiera grecata di colore scuro; è ammessa, oltre alla porta, una solo finestra di cm 80 x 100 massimo;
- superficie coperta massima è di mq ~~1012~~;
- altezza all'estradosso del punto più alto della copertura è di m 2,50;
- la distanza minima dai confini di proprietà è di 5 m con possibilità di realizzare costruzioni in aderenza;
- le strutture non devono essere allacciate ai pubblici servizi.

La realizzazione è subordinata ad atto di impegno, da trasciversi a cura e spese del proponente, che preveda:

- l'obbligo di manutenzione delle strutture e di mantenimento dei fondi di pertinenza della struttura;
- l'obbligo alla rimozione di eventuali strutture precarie esistenti e alla decorosa sistemazione dei luoghi.

Restano salve le disposizioni in materia di tutela paesaggistico e ambientale ed i vincoli di natura geologica ed idrogeologica.

57. Insedimenti produttivi esistenti all'esterno delle zone produttive

Gli insediamenti produttivi esistenti alla data di adozione del PGT ricadenti in zone diverse da quelle produttive sono soggetti a contenimento dello stato di fatto.

Sono ammessi gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria e, per le attività in atto (attive al momento della richiesta), può essere autorizzato un aumento non superiore al 10% della superficie lorda di pavimento esistente alla data di adozione del PGT.

La possibilità di realizzare tale ampliamento è attuata tramite permesso di costruire convenzionato ed è condizionata al miglioramento delle condizioni di compatibilità ambientale dell'attività produttiva con il contesto.

58. Distributori di carburante

La collocazione di distributori di carburante è ammessa esclusivamente nelle aree individuate dal PGT con specifica campitura.

Per dette aree si applicano le norme nazionali e regionali vigenti e, in particolare, quelle contenute nel Regolamento Regionale 13 maggio 2002 n. 2.

Le autorizzazioni per la collocazione di distributori di carburante debbono considerarsi di natura precaria e possono essere revocate in ogni tempo per motivi di interesse pubblico.

59. Parco Locale di Interesse Sovracomunale Parco del Lago Moro

Il piano individua il perimetro del Parco Locale di Interesse Sovracomunale Parco del Lago Moro che contiene la zona costiera del Lago Moro, assoggettata a vincolo paesaggistico con Decreto Ministeriale 15 novembre 1968, e le aree archeologiche comprese nel Sito Unesco n. 94; all'intero del perimetro di tali aree sono applicabili le seguenti norme e quelle in esse richiamate.

Nelle aree soggette a vincolo paesaggistico e per le aree di interesse archeologico tutti gli interventi sull'esterno degli edifici esistenti e sulle aree libere sono subordinati al preventivo parere della competente Soprintendenza.

Tutti gli interventi avventi rilevanza estetica da effettuarsi su aree ed edifici ricompresi in tale ambito devono necessariamente sottoposti al vaglio della commissione paesaggistica comunale.

Le aree comprese nel perimetro del PLIS sono inedificabili salvo quanto di seguito specificato:

- la realizzazione di strutture accessorie ammesse nel sistema ambientale;
- la realizzazione di strade, percorsi, spazi di sosta attrezzati, attrezzature e piccoli fabbricati (servizi, chioschi, spazi didattici, ecc.) per la fruizione delle aree previsti dal Piano dei Servizi, dai Piani di assestamento forestale e da progetti pubblici;
- la realizzazione di nuovi accessi o strade di accesso a fabbricati esistenti (larghezza massima 3 m) la cui pavimentazione deve essere realizzata in terra battuta o in selciato di pietrame.

Per gli edifici esistenti si applicano le disposizioni previste dal sistema ambientale (compresa la possibilità di cambio d'uso) in relazione alle varie destinazioni d'uso esistenti.

Per le recinzioni si applicano le disposizioni previste per il sistema ambientale.

L'attività edilizia nelle aree comprese nel PLIS sarà disciplinata da un Regolamento specifico promosso unitariamente dai Comuni di Angolo Terme e di Darfo Boario Terme. Fino all'entrata in vigore di detto regolamento tutti gli interventi che incidono sull'aspetto esteriore dei luoghi sono sottoposti al parere vincolante della Commissione per il Paesaggio.

60. Zona Protezione Speciale Val di Scalve

Il piano individua il perimetro della Zona Protezione Speciale Val di Scalve IT 2060304 (ZPS) gestita dall'Ente Regionale per i Servizi all'Agricoltura e alle Foreste (ERSAF), finalizzata alla tutela ambientale e paesaggistica e per la quale si applicano le disposizioni contenute nel Piano di Gestione approvato con DGR 10822 del 16 dicembre 2009, nelle Misure Conservazione generali ZPS (DGR 9275/2009 e s. m. i.) e nelle Misure di Conservazione per le specie di interesse comunitario.

Le aree comprese nel perimetro della ZPS sono inedificabili.

Agli edifici esistenti si applicano le disposizioni previste per gli edifici residenziali o con altra destinazione ricadenti nel sistema ambientale con esclusione della possibilità di ampliamento e, in caso di demolizione e ricostruzione, di traslazione della giacitura.

61. Alberi monumentali individuati dal PTCP

Il piano riporta l'individuazione degli alberi di interesse monumentale del Piano Territoriale di Coordinamento della Provincia di Brescia.

Per tali alberi si applicano le disposizioni di tutela previste dalla LR 10/2008 e dall'articolo 40 della Normativa del PTCP approvato con Delibera 31 del 13 giugno 2014.

62. Usi civici

Le aree soggette ad usi civici, individuate dagli appositi elenchi regionali, sono regolamentate dalla Legge 16 giugno 1927 n. 1766 e dal relativo regolamento di attuazione (Regio Decreto n. 332 del 26 febbraio 1928) e dalle leggi regionali.

Gli usi civici sono inalienabili e imprescrittibili e non possono essere cessati né per semplice desuetudine, né per usucapione da parte dei privati.

Le aree assoggettate ad usi civici sono sottoposte a vincolo ambientale ai sensi della legge 431/1985.

63. Aree sciabili

Il PGT individua, ai sensi delle norme regionali vigenti, gli ambiti territoriali entro i quali è possibile la realizzazione di piste sciistiche: tale individuazione corrisponde alla dichiarazione di pubblica utilità di detti ambiti.

In tali aree è ammessa la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti di risalita esistenti, la realizzazione di nuove piste, di nuovi impianti e delle relative stazioni.

Si intendono parte della stazione, i locali per i macchinari, la biglietteria, i servizi igienici, i depositi per attrezzi nonché i vani indispensabili al personale necessario alla conduzione dell'impianto con divieto di ogni altra destinazione d'uso.

E' ammessa la nuova costruzione di una nuova struttura turistico ricettiva (rifugio) collocata entro un raggio di m 100 dalla stazione di arrivo degli impianti di risalita.

La nuova costruzione, autorizzabile tramite permesso di costruire convenzionato, dovrà avere una SLP massima di mq 350 e un'altezza non superiore a m 6,80.

E' ammesso l'ampliamento una tantum fino a un massimo del 40% della SLP e della SC esistenti alla data di adozione del PG delle strutture turistico ricettive (rifugi) esistenti all'interno delle aree sciabile. L'intervento, che può anche prevedere la demolizione e ricostruzione dell'esistente con cambio di sedime, è soggetto a permesso di costruire convenzionato.

64. Utilizzo di aree e costruzioni in contrasto con il PGT

L'utilizzazione, legittimamente assentita, di aree e immobili in atto alla data di adozione della variante al PGT e che sia in contrasto con previsioni del PGT stesso, può essere mantenuto sino all'approvazione del Piano Attuativo, dell'atto di programmazione negoziata o del progetto di opera pubblica o del titolo abilitativo che dia esecuzione alle

suddette previsioni.

Entro detto termine sugli immobili sono ammessi gli interventi di manutenzione , di restauro e di risanamento conservativo.

Agli interventi già assentiti alla data di adozione della prima variante al PGT che sono in contrasto con le previsioni del PGT stesso si applicano le disposizioni di cui all'articolo 15, ultimo comma del DPR 380/2001.

Per i Piani Attuativi, gli atti di programmazione negoziata e i permessi di costruire convenzionati con convenzione urbanistica stipulata alla data di adozione del presente PGT continuano ad applicarsi, fino alla loro scadenza, le disposizioni contenute nella convenzione stessa.

NORME FINALI

65. Ambito di applicazione

Fino all'entrata in vigore del Nuovo Regolamento Edilizio Unico, con riferimento alle definizioni di cui all'articolo 5 e alla "Guida d'intervento sull'edilizia storica" di cui agli articoli da 71 a 93, si applicano le disposizioni contenute nelle presenti NTA.

Tali disposizioni decadranno all'entrata in vigore del Nuovo Regolamento Edilizio Unico.

66. Costruzioni accessorie

Le costruzioni accessorie sono fabbricati privi di autonomia funzionale e sono destinati al servizio di un fabbricato (autorimesse, lavanderie, portici, locali per attrezzi, di legnaie, ecc.).

I fabbricati accessori hanno un'altezza esterna massima di m 2,50 e possono essere realizzati a confine o rispettando le distanze minime previste dal Codice Civile salvo deroga pattuita fra i confinanti.

Le costruzioni accessorie sono conteggiate nella Superficie coperta e nella SLP:

Nei giardini di pertinenza degli edifici, destinati anche parzialmente a residenza, posti nel Tessuto urbano consolidato, è ammessa la realizzazione di depositi per attrezzi da giardino nella misura massima di 5 mq di SLP, con altezza media interna pari a 2,20 m e con altezza massima esterna di m 2,40, con tetto a due falde inclinate manto di copertura in guaina ardesiata color scuro, senza fondazioni in calcestruzzo, distanza minima di m 1,50 dal confine e nella misura di un deposito per ogni area di pertinenza dell'edificio principale esistente all'atto dell'adozione del P.G.T. Tali manufatti devono essere in legno e sono soggetti a comunicazione scritta all'Ufficio Tecnico.

67. Recinzioni, muri di contenimento e sostegno

Le nuove recinzioni verso spazi pubblici o privati di uso pubblico devono essere contenute completamente nella proprietà privata e avere altezza non superiore a m 1.50 misurati dalla quota naturale del terreno sui confini verso le proprietà private e dalla quota del marciapiedi adiacente verso le proprietà pubbliche.

Gli ingressi pedonali devono essere arretrati di 1,00 m dal filo della recinzione in assenza di marciapiede mentre in caso di ingresso carrabile l'arretramento deve essere non inferiore ai 3 m.

Le pensiline di copertura non devono sporgere dal filo della recinzione.

All'interno del tessuto urbano consolidato, con esclusione dei Nuclei di antica formazione per i quali si applicano le specifiche disposizioni, si applicano le disposizioni che seguono:

- tra fondi confinanti, previo accordo tra gli stessi, possono essere realizzate recinzioni anche del tipo cieco con altezza massima di 1,50;
- le recinzioni che si affacciano su pubbliche vie e/o spazi pubblici possono essere realizzate con altezza massima di m 1,60 e devono essere costituite da zoccolo di altezza massima di m 0,50 e soprastante cancellata metallica trasparente (inferriate o simili) **nel caso di prossimità di curve o intersezioni stradali al fine di garantire la visibilità sul tratto viario prospiciente.**

L'altezza massima dei muri di contenimento, misurata dal piede d'imposta, non potrà superare m 1,50 per i muri di sostegno di terrazzamenti e m 2,50 per muri di sostegno a confine.

68. Prevenzione del rischio di esposizione al gas radon

Ai sensi della Ddg. 12678 del 21/12/2011 "Linee guida per la prevenzione del rischio da esposizione al gas radon in ambiti indoor" della Direzione Sanitaria Regionale, si prescrive per gli edifici permanenti e di nuova costruzione l'adozione di seguenti sistemi di prevenzione dell'ingresso del radon:

- la posa di una membrana impermeabile al medesimo gas, l'inserimento di guaina anti-radon nei nuovi vespai;
- la creazione di un vespaio areato non inferiore a 40 cm per la circolazione dell'aria con bocche di aerazione contrapposte con pavimento unito e impermeabile.
- il prolungamento delle bocchette di aerazione dei vespai fino alla quota di copertura al fine di aumentare la depressione e ridurre la presenza di gas Radon negli ambienti.

69. Dimensione minima degli alloggi

La superficie utile (SU) degli alloggi di nuova costruzione o derivanti da ristrutturazione e/o ampliamenti, calcolata come previsto dal Decreto ministeriale Lavori pubblici 10 maggio 1977 n. 801, non potrà essere inferiore a mq 45.

E' ammessa una superficie utile inferiore:

- nel caso di edilizia pubblica finalizzata a scopi sociali e di interesse collettivo;
- nel caso di interventi di ristrutturazione e/o cambio di destinazione d'uso di singole unità immobiliari nel quale non si incrementa il numero esistente di unità abitative, fermo restando il rispetto delle dimensioni minime previste Regolamento di Igiene Locale.

70. Monetizzazione delle aree per servizi

I valori da applicare per monetizzazione delle aree per servizi, corrispondenti con l'utilità economica conseguita per effetto della mancata cessione di aree, sono i seguenti:

- ~~da € 80,00 a €120,00~~ **€ 90 per la destinazione residenziale; per la residenza;**
- ~~da € 60,00 a €100,00~~ per le altre destinazioni.

Per gli interventi che non determinano consumo di suolo i valori sono ridotti del 40%.

~~Il valore esatto da applicare sarà definito dall'Ufficio tecnico comunale in relazione alle specifiche caratteristiche di ogni area e. Il valore così determinato~~ dovrà essere interamente pagato al momento della stipula della convenzione o del rilascio dei titoli abilitativi.

GUIDA D'INTERVENTO SULL'EDILIZIA STORICA

71. Ambito di applicazione

Fino all'entrata in vigore delle specifiche disposizioni contenute nel Regolamento Edilizio Unico ai sensi del D.g.r. 24 ottobre 2018 n. XI/695, si applica la presente guida che contiene le prescrizioni, gli indirizzi e gli esempi relativi all'intervento sull'edilizia storica e sulle relative pertinenze e si applica:

- all'interno dei Nuclei di antica formazione così come individuati dal PGT;
- agli edifici isolati di valore storico ed architettonico ed alle relative pertinenze all'esterno dei Nuclei di antica formazione i.

Per gli edifici di Categoria A5 l'applicazione della guida è facoltativa privilegiando comunque l'unità stilistica delle facciate alla applicazione delle disposizioni delle guide.

72. Deroga

La deroga alle presenti disposizioni, anche di carattere prescrittivo, contenute nelle guide è ammessa per i progetti riconosciuti di valenza architettonica, artistica, culturale. Tale valenza è riconosciuta dalla Commissione del paesaggio che si assume la responsabilità culturale delle scelte.

I progetti in deroga dovranno essere accompagnati da una dettagliata relazione che identifichi i riferimenti culturali dell'intervento e motivi, dal punto di vista culturale e tecnologico, il ricorso a tecniche e materiali diversi da quelli previsti dalla presente guida.

73. Finitura delle superfici murarie di facciata

~~Di norma tutti gli edifici~~ Tutti gli edifici classificati dal PGT nelle categorie A1, A2 e A3 devono essere intonacati a civile con intonaco a base di calce e seguire le prescrizioni contenute nel presente articolo.

Per gli edifici classificati nel PGT nelle categorie A4, A5 e A6 quanto specificato dal presente articolo è una raccomandazione.

Intervenendo su murature esistenti si deve evitare di lasciare a vista brani di muratura in pietra, pietre angolari, ecc. salvo in presenza di elementi decorativi di particolare pregio. L'intonaco a base di calce è solitamente applicato in tre strati: il rinzaffo, l'intonaco rustico e la rasatura a civile.

Per l'ultimo strato sono proponibili i seguenti tipi di finitura:

- intonaco di rasatura con colore in pasta (intonachino pigmentato, marmorino, cocchio pesto, ecc.);
- intonaco bianco con tinteggiatura a calce;
- intonaco bianco con tinteggiatura ai silicati;
- l'intonaco bugnato dove preesistente o coerente con i caratteri dell'edificio.

L'intonaco di sottofondo deve essere ben stagionato, stabile, privo di fessurazioni e cavillature ed applicato utilizzando tutti i provvedimenti necessari per evitare fessurazioni quali reti metalliche o in materiale plastico e rivestimento (rincocciatura) con laterizio delle parti in calcestruzzo.

Le decorazioni a bugne, le decorazioni pittoriche o a graffito e le altre lavorazioni particolari di intonaci di facciate e/o di sottogronde esistenti devono essere conservate e/o ripristinate.

Gli interventi su murature esistenti in pietrame a vista di cui non sia prevista l'intonacatura a civile devono limitarsi a pulizia, consolidamento, riparazione, sigillatura da eseguirsi con malte a base di calce evitando l'uso di malte a base di cemento.

Sono in ogni caso vietate le seguenti finiture:

- intonaci plastici, al quarzo, in graniglia resinata, ecc.;
- rivestimenti in pietra naturale e artificiale salvo quanto di seguito specificato per le zocolature;
- mattoni a vista, rivestimenti in piastrelle di ceramica, gres, clinker, ecc.;
- rivestimenti in metallo o in materiali plastici.

74. Materiali lapidei per davanzali e soglie

Per la realizzazione di davanzali, soglie e altri elementi lapidei potranno essere usate il calcare, l'arenaria grigia e la Pietra Simona o, limitatamente alle soglie, serizzi grigi con finitura spuntata, a spacco o piano di sega evitando finiture lucidate.

E' da evitare l'impiego di elementi lapidei di spessore limitato per la formazione di spalle e architravi di aperture: qualora si intendano realizzare spalle e architravi in pietra è prescritta una sezione minima di cm 15 x 15.

I davanzali e le soglie dovranno avere uno spessore minimo di cm 6: per tali manufatti oltre alla pietra è ammesso l'utilizzo di cemento decorativo di colore grigio ad imitazione della pietra di Sarnico (arenaria grigia).

E' vietato il rivestimento con materiali lapidei naturali o artificiali di facciate o di parti di esse salvo la formazione di zocolature come specificato nel relativo paragrafo.

75. Zocolature

La zocolatura deve di norma essere realizzata in intonaco stollato di colore grigio o comunque differenziata dal colore di fondo della facciata.

E' ammessa, se coerente con i caratteri dell'edificio, la zocolatura in pietra nel rispetto dei materiali e delle lavorazioni indicate nel paragrafo relativo ai materiali lapidei.

Generalmente la zocolatura deve essere contenuta al di sotto dei davanzali delle finestre situate al piano terreno e deve riguardare l'intero edificio e non solo una porzione di facciata; essa deve essere omogenea per altezza ed esecuzione per tutta l'unità edilizia e non deve essere necessariamente unificata ad unità edilizie diverse o confinanti.

76. Isolamenti a cappotto

Gli isolamenti a cappotto esterno sono vietate sulle facciate che prospettano direttamente su spazi pubblici o di uso pubblico (strade, piazze, percorsi, ecc).

L'applicazione del cappotto non è inoltre permessa sulle facciate che presentano tessiture murarie di pregio, elementi decorativi in materiale lapideo (archi, spalle, contorni, davanzali, ecc.), decorazioni pittoriche o graffite, loggiati o porticati la cui lettura risulti alterata dall'incremento di spessore derivante dall'applicazione del cappotto.

La finitura dei cappotti dovrà essere conforme alle indicazioni contenute nell'articolo relativo agli intonaci.

77. Impianti tecnologici

I contatori del gas e dell'energia elettrica, solitamente ubicati in facciata, devono essere collocati all'interno degli androni.

Dove ciò non sia possibile essi devono essere integrati nella facciata rispettandone i caratteri compositivi e adottando tutti i provvedimenti necessari a ridurre l'impatto visivo.

A tal fine si devono impiegare sportelli in acciaio zincato con rete adatta ad essere intonacata come la facciata; ove non sia possibile tale intervento gli sportelli metallici dovranno avere superficie piana da verniciare con lo stesso colore della facciata o dello zoccolo evitando superfici a vista zincate, in acciaio inox, in materia plastica, reti, grigliati, ecc.

In presenza di murature significative è da evitare l'incasso degli impianti che, con la realizzazione di consistenti scassi, vada a compromettere la solidità e la continuità delle murature portanti: in tal caso è preferibile operare mantenendo gli impianti a vista, ubicandoli, per quanto possibile, in posizione di ridotta visibilità, disponendoli in modo ordinato e coerente con i caratteri compositivi dell'edificio e considerandoli quindi come elemento che a tutti gli effetti entra nella composizione della facciata.

Le canne fumarie devono essere realizzate preferibilmente all'interno del fabbricato.

Qualora non sia possibile la realizzazione interna le nuove canne fumarie esterne devono essere ubicate in posizione di ridotta visibilità dagli spazi pubblici, disponendole in modo ordinato e coerente con i caratteri compositivi dell'edificio e considerandole quindi come elemento che a tutti gli effetti entra nella composizione della facciata.

Le canne fumarie esterne dovranno essere rivestite in rame, in lamiera preverniciata di colore marrone, in materiali autopassivanti di tonalità calde (Corten), evitando finiture lucide (inox, ecc.).

Gli impianti fotovoltaici e solari termici installati sulle coperture devono avere le seguenti caratteristiche:

- essere complanari alla falda e non emergere più di 20 cm dal piano del manto che, qualora sia realizzato in coppi, deve essere mantenuto nella sua continuità garantendo la reversibilità dell'intervento;
- l'insieme dei pannelli deve avere forma regolare, rettangolare o quadrata, mantenendo una fascia libera di almeno 80 cm dai fili di gronda e dai colmi;

E' vietata l'installazione sulle coperture di strutture di supporto emergenti dal piano della falda e di serbatoi di accumulo e di apparecchiature diverse dai pannelli.

78. Finestre, vani, spalle, architravi

Tutte le aperture di tipo tradizionale sono da salvaguardare.

Al fine di limitare al minimo la necessità di realizzare nuove aperture, in particolare negli edifici che presentano superfici tipiche murarie significative per continuità ed estensione, si applicano le deroghe alle norme igienico sanitarie previste per gli edifici di interesse storico ed architettonico.

Nei casi dove è ammessa la formazione di nuove aperture o la modifica delle esistenti dovranno di norma essere rispettate le proporzioni tipiche di quelle esistenti evitando comunque larghezze superiori cm 100 misurati sul vano murario netto.

Le spalle e le architravi delle nuove aperture dovranno essere preferibilmente finite con intonaco; è ammesso l'impiego di spalle ed architravi in pietra, nel rispetto di quanto specificato nel paragrafo relativo ai materiali lapidei, qualora tali elementi siano presenti nella facciata.

Per la realizzazione dei davanzali potranno essere usate l'arenaria grigia (Pietra di Sarnico), la Pietra Simona dello spessore minimo di cm 6; è ammesso l'utilizzo di cemento decorativo ad imitazione della pietra.

Le eventuali griglie di ventilazione, dove prescritte dalle vigenti normative, dovranno essere colorate con il colore di facciata o essere realizzate in rame, evitando griglie in metallo lucido, in alluminio, in materiale plastico, ecc.

79. Serramenti

I serramenti dovranno essere **preferibilmente** realizzati in legno.

Per l'oscuramento è ammesso l'impiego di persiane esterne ad anta o ripiegabili (evitando la persiane scorrevoli) in legno a stecche con traverso centrale o di antoni in legno di disegno tradizionale.

Per i serramenti e gli oscuramenti l'utilizzo di materiali diversi da quelli indicati potrà essere autorizzato **dal Ufficio Tecnico Comunale, al momento del rilascio del necessario parere, dalla Commissione per il paesaggio** previa specifica richiesta e campionatura all'atto della presentazione del titolo abitativo.

E' da evitare l'impiego di serramenti ad una sola anta sulle finestre con originariamente serramenti a due ante e l'utilizzo di blocchi che integrano il serramento con la persiana o l'antone.

I serramenti devono essere preferibilmente verniciati con colori coprenti uguali per tutti i piani dell'edificio: è ammesso l'impiego di legno a vista evitando in ogni caso finiture lucide o che alterino notevolmente il colore naturale del legno.

E' vietato l'utilizzo di oscuramenti avvolgibili o impacchettabili a vista.

In casi particolari (chiusura di loggiati, portici, aperture di grande dimensione) è ammesso l'impiego di serramenti in profilati di ferro verniciato, passivato o brunito.

Per l'oscuramento delle aperture dove il movimento delle persiane o degli antoni interferisca con lo spazio pubblico (ad esempio piani terra verso strada) devono essere utilizzate ante cieche interne evitando l'uso di persiane scorrevoli o di tende alla veneziana in alluminio o altro materiale.

80. Inferriate

Le inferriate sulle finestre devono essere posizionate all'interno del vano ed essere costituite da tondi o quadri verticali eventualmente con piatti di irrigidimento orizzontale o a maglia quadrata formata da tondi o quadri.

Le inferriate devono essere verniciate con colore scuro.

Sono vietate inferriate realizzate con altri materiali quali acciaio inox, con finitura zincata, reti, grigliati, ecc.

81. Porte, portoni, ingressi

Portoni e portoncini devono essere realizzati in legno con disegno tradizionale verniciati con colori coprenti.

L'utilizzo di materiali diversi da quelli indicati potrà essere autorizzato, al momento del rilascio del necessario parere, dalla Commissione per il paesaggio dal Comune previa specifica richiesta e campionatura all'atto della presentazione del titolo abitativo.

E' ammesso l'impiego di legno a vista evitando finiture lucide o che alterino notevolmente il colore naturale del legno.

Sono vietati i serramenti o portoni di tipo scorrevole all'esterno.

Le spalle, le architravi, gli archi e ogni altro elemento tradizionale in pietra sono soggetti a vincolo di conservazione ed è vietata la loro rimozione o l'alterazione delle dimensioni originarie: è ammessa la sostituzione delle parti degradate con identici materiali, dimensioni e lavorazione delle superfici.

Le roste tradizionali (inferriate semicirculari o semiellittiche a forma di raggiera) sono soggette a vincolo di conservazione.

I campanelli, i citofoni e le cassette postali vanno posizionati ad incasso sui portoni evitando ogni sporgenza o, se tale soluzione non risulta praticabile, vanno incassati nella muratura.

E' vietato apporre o inserire campanelli, citofoni, cassette postali, insegne, targhe, ecc. nelle spalle in pietra delle aperture.

I campanelli, i citofoni, le cassette postali e le targhe dovranno essere realizzati preferibilmente con ottone lucidato evitando l'impiego di altri metalli lucidati, di alluminio anodizzato e di materie plastiche.

82. Portici, androni, loggiati

Portici, androni e loggiati dovranno essere mantenuti aperti: dove ammesso dal grado d'intervento è consentita esclusivamente l'apposizione di vetrate trasparenti sorrette da struttura di sezione ridotta preferibilmente in metallo verniciato, passivato o brunito: l'intervento dovrà essere riconoscibile e reversibile, essere coerente con il disegno delle facciate e non dovrà comportare alterazioni delle parti di pregio esistenti.

E' vietata l'installazione di apparecchiature di oscuramento esterni ad esclusione delle tende in tessuto.

E' prescritto il mantenimento dei solai in legno esistenti nei porticati, negli androni e nei loggiati.

Dove ammesso dal grado d'intervento i nuovi porticati e/o loggiati dovranno essere realizzati con pilastri in muratura intonacata ad architrave o ad arco a tutto sesto o a sesto ribassato evitando l'impiego di nuove colonne in pietra naturale o artificiale o di elementi decorativi di diverso genere.

83. Balconi

E' vietata la copertura o la chiusura, con qualunque tipo di materiale, dei balconi esistenti.

E' preferibile che i nuovi balconi siano realizzati con struttura portante, piano di calpestio e parapetto in legno.

Qualora si realizzi il balcone in muratura è prescritta l'intonacatura a civile di tutte le parti, intradosso compreso con divieto del cemento armato lasciato a vista.

I parapetti potranno essere in legno, con disegni tradizionali, o, nel caso di balconi in muratura, saranno realizzati con profilati di ferro semplici: piatti, tondi e quadri.

Tutte le parti metalliche devono essere verniciate con colore scuro: non sono ammesse superficie zincate o metalliche a vista.

E' vietata la realizzazione di parapetti ciechi o parzialmente ciechi in muratura o altro materiale salvo il legno utilizzato nelle forme tradizionali.

Per la realizzazione di parapetti metallici è vietato l'utilizzo di elementi scatolari e tubolari, di reti e grigliati, di materiali trasparenti, di acciaio inox, di alluminio ed in genere di tutti i materiali diversi dal legno e dal ferro verniciato.

La pavimentazione dei balconi deve essere coerente per tipo, materiali e colori con i caratteri dell'edificio.

Gli elementi di contenimento della pavimentazione devono essere realizzati con materiali lapidei conformi, per tipo e lavorazione, a quanto specificato per i davanzali e le soglie, evitando superfici lucide o spessori limitati. Per il contenimento delle pavimentazioni è da evitare l'impiego di profilati o di elementi metallici.

84. Scale esterne

E' vietata la formazione di nuove scale esterne e la copertura o la chiusura, con qualunque tipo di materiale, di quelle esistenti.

E' ammesso il rifacimento delle scale in muratura purché rampe e pianerottoli relativi alla prima rampa siano poggianti su murature e tutte le superfici siano completamente intonacate evitando l'impiego di cemento armato a vista.

I gradini potranno essere realizzati con i materiali lapidei previsti per le soglie e i davanzali, con esclusione di finiture lucide, o con cemento decorativo di colore grigio ad imitazione della pietra di Sarnico.

Nelle scale in muratura i parapetti saranno realizzati in ferro verniciato o in legno in analogia a quanto indicato per i balconi.

85. Coperture degli edifici

Allo scopo di mantenere l'unità percettiva del tessuto storico per la realizzazione delle coperture è prescritto l'impiego di tetti a falde inclinate con manto di tegole a canale in laterizio (coppi).

E' raccomandato il recupero dei coppi esistenti da riutilizzare nello strato superiore.

L'utilizzo di materiali diversi ad imitazione dei coppi potrà essere autorizzato, al momento del rilascio del necessario parere, dalla Commissione per il paesaggio dal Ufficio Tecnico Comunale previa specifica richiesta e campionatura all'atto della presentazione del titolo abitativo.

E' ammessa, per edifici o corpi di forma particolare (cupole, campanili, abbaini, ecc.), l'impiego della copertura in lastre metalliche (rame, zinco, piombo evitando le finiture lucide).

Le linee anticaduta dovranno essere posizionate sulle falde del tetto evitando il posizionamento sulla linea di colmo del tetto.

I comignoli e i torrini devono essere realizzati in muratura intonacata come le facciate o essere di tipo prefabbricato di forma circolare in laterizio, in rame o in lamiera zincata, con divieto di impiego di manufatti prefabbricati in cemento, fibrocemento, materiali plastici, acciaio inox, ecc.

I torrini ed i comignoli dovranno essere accorpati evitando la disseminazione di elementi sulle falde: le dimensioni e le posizioni dei comignoli devono comunque essere coerenti con le caratteristiche dell'edificio e del tetto.

Lo sporto di gronda deve essere mantenuto entro la misura esistente ed essere realizzato con travetti e assito in legno trattato al naturale o verniciato.

In coerenza con i caratteri dell'edificio il sottogronda può essere realizzato a cassonetto, anche sagomato, in legno o in muratura intonacata tinteggiata con colori coprenti opachi e chiari.

E' in ogni caso vietato l'utilizzo del cemento armato a vista e del rivestimento in legno a listelli ("perline").

La formazione di tetti ventilati e/o la coibentazione del manto, quando non ammesso dal grado d'intervento attribuito all'edificio, non devono modificare la forma geometrica del tetto.

Il particolare in corrispondenza dello sporto di gronda deve essere mantenuto lo spessore minimo (manto, assito e travetto) evitando, per tale tratto, la realizzazione dello strato ventilante e realizzando le prese d'aria per la ventilazione del tetto in corrispondenza del punto di incontro fra il filo esterno della facciata e l'intradosso della gronda.

I canali di gronda devono avere sezione semicircolare ed essere realizzati in rame o in lamiera verniciata di colore grigio scuro o marrone, con materiali autopassivanti di tonalità calde (marrone, grigio-cemento tipo Cor-ten o zinco-titanio).

I pluviali devono essere a vista, di sezione circolare, realizzati con gli stessi materiali dei canali di gronda e presentare un andamento il più lineare possibile.

E' vietata la realizzazione di canali di gronda e pluviali a sezione diversa da quella circolare e l'impiego di altri materiali quali le materie plastiche, l'acciaio inox, le lamiere zincate a vista, ecc.

Il tratto terminale a terra del pluviale può essere annegato in facciata, con gocciolatoio ai gomiti, o realizzato con apposito elemento in ghisa.

Le scossaline e le lattonerie in genere dovranno essere di altezza minima: le scossaline poste sulla linea di falda non devono coprire il travetto che deve essere a vista.

86. Lucernari

I lucernari complanari avranno la superficie massima di mq ~~1,001,50~~ con una larghezza massima di m ~~0,801,00~~.

87. Vetrine

Dove ammesso dal grado d'intervento le nuove aperture per vetrine dovranno avere luci di dimensioni non superiori a m 3,00 x h.3,00 fermo restando il rispetto delle proporzioni e degli allineamenti della facciata.

I contorni delle aperture devono essere realizzati in muratura intonacata, rivestiti in ferro verniciato o con elementi lapidei di dimensione e materiali specificati nel relativo paragrafo; è in ogni caso vietato il rivestimento con materiali lapidei naturali o artificiali diversi da quelli indicati, piastrelle di qualunque genere, metalli, legno, materie plastiche, ecc.

I serramenti devono essere realizzati preferibilmente in ferro con verniciatura coprente.

Le vetrine devono essere mantenute sul filo della battuta del serramento: sono vietate rientranze, sfondati anche parziali o sporgenze.

Per le soglie è prescritto l'impiego di materiali lapidei con superfici a spacco, spuntate, a piano di sega, con divieto di lavorazioni lucide; in caso di impiego di teste a vista non sono consentiti spessori inferiori a cm 5.

Le pavimentazioni interne dei locali non devono sporgere oltre il filo del serramento e non devono essere visibili dall'esterno.

Sono ammesse le serrande purché realizzate con antoni ripiegabili o rimovibili in legno o in lamiera di ferro con verniciatura coprente.

In caso di impossibilità ad installare gli antoni può essere ammesso l'impiego di serrande avvolgibili con verniciatura coprente, è vietato l'impiego di cancelletti retrattili con maglie a pantografo.

Le vetrine devono essere trattate unitariamente per ciascuna facciata.

Le vetrine esistenti di interesse storico o ambientale sono soggette a vincolo di conservazione.

Le tende, compatibilmente alle dimensioni delle vetrine, devono essere conformi per forma, materiali e colore per tutta l'unità edilizia. Nelle tende non è consentito l'uso di materiali plastici ma esclusivamente quello della tela, sono inoltre vietate le forme non lineari a bauletto.

Le tende esterne possono essere applicate solo al piano terra al servizio delle vetrine; l'aggetto massimo consentito è inferiore di cm 40 alla dimensione del marciapiedi, i lembi inferiori devono mantenersi ad almeno m 2,20 dal suolo e lateralmente non possono sporgere più di 15 cm dal filo della vetrina.

88. Insegne

All'interno dei centri storici sono vietate le seguenti insegne e mezzi pubblicitari e di segnalazione:

- le insegne di tipo auto illuminante;
- le insegne con illuminazione intermittente;
- le insegne a messaggio variabile;
- l'apposizione di apparecchi illuminanti abbaglianti e/o sporgenti dalla facciata e/o posizionati fuori dall'insegna;
- qualunque elemento che occulti, anche parzialmente, la vista di elementi di interesse architettonico o ambientale.

Sono consentiti i seguenti tipi di insegna:

- insegne a bandiera di tipo opaco con superficie non superiore a mq 0,80 e poste ad una altezza minima, misurata dal punto più basso dell'insegna, di m 4,00 dal piano stradale;
- insegne dipinte su facciata o a graffito sull'intonaco;
- pannelli in lamiera verniciata di tipo opaco con fondo scuro con scritte dipinte.

Le insegne possono essere ubicate in una delle seguenti posizioni:

- all'interno del fornice della vetrina senza limiti di dimensione;
- entro i fili verticali dell'apertura della vetrina; in caso di apertura ad arco la sporgenza laterale non deve essere superiore a cm 15: tali insegne non potranno avere un'altezza maggiore di cm 45 misurati, in caso di apertura ad arco, in corrispondenza della chiave dell'arco.

La sporgenza dell'insegna dal filo facciata non può superare i cm 7.

Sono vietate le insegne non in aderenza di facciata ed in particolare le insegne sui parapetti dei balconi e quelle collocate nelle lunette sovrapporta munite di rosta.

Le insegne devono riportare soltanto scritte riguardanti il nome dell'attività, della gestione, il genere commerciale, il marchio o logo: è ammessa di norma una sola insegna per attività e comunque, se contenute entro il fornice dell'apertura, non più di una insegna per vetrina.

E' ammessa l'apposizione di insegne dipinte sugli antoni di chiusura.

Non è consentita, all'interno del centro storico, l'installazione esterna di apparecchi fissi per la distribuzione di beni di consumo.

Le targhe indicanti arti, mestieri, professioni e in genere qualunque attività devono essere non autoilluminata, realizzate in materiali lapidei, legno o metallo, vetro con esclusione delle materie plastiche, dell'alluminio anodizzato e dell'acciaio inox.

Nel caso di presenza di più targhe queste devono essere posizionate unitariamente nel rispetto della partitura della facciata e senza alterare o nascondere contorni lapidei o altri elementi di interesse architettonico e ambientale.

89. Segnaletica e toponomastica

I cartelli per la segnaletica stradale nei centri storici dovranno avere dimensione ridotta ed essere posizionati in maniera tale da non alterare la veduta di elementi di pregio ambientale.

Per la toponomastica si utilizzeranno preferibilmente targhe lapidee o indicazioni dipinte o graffite sulle murature evitando l'uso delle usuali targhe metalliche.

90. Pavimentazione di cortili

Le pavimentazioni devono ~~preferibilmente~~ essere realizzate in selciato, acciottolato, in lastre regolari di pietra spuntata o in ghiaietto.

L'utilizzo di materiali diversi potrà essere autorizzato, al momento del rilascio del necessario parere, dalla Commissione per il paesaggio dal Ufficio Tecnico Comunale previa specifica richiesta e campionatura all'atto della presentazione del titolo abitativo.

Sono vietate le pavimentazioni in piastrelle di ceramica, in blocchetti di cemento, in conglomerato bituminoso e in materiali lapidei con finitura lucida.

91. Recinzioni all'interno dei centri storici

Le recinzioni tradizionali sono soggette a vincolo di conservazione.

E' vietata la formazione di recinzioni che frazionino spazi liberi tipologicamente unitari.

Dove ammesso o in sostituzione delle esistenti recinzioni non di pregio le recinzioni possono essere realizzate con inferriate, realizzate con profilati semplici (quadri o tondi come elementi verticali, piatti come elementi orizzontali).

E' vietato l'impiego di elementi scatolari e tubolari, di reti e grigliati, di materiali quali l'alluminio, l'acciaio inox e comunque di tutti i materiali diversi dal ferro verniciato. In alternativa all'inferriata, dove coerente con i caratteri del contesto, non in contrasto con diritti di terzi e compatibile al soleggiamento ed alla ventilazione dei luoghi, è ammessa la formazione di recinzioni costituite da muro intonacato con le stesse tecniche e materiali previsti per le facciate degli edifici.

92. Disposizioni per gli edifici montani tradizionali

Oltre a quanto previsto dalla presente guida, agli edifici montani tradizionali si applicano le ulteriori disposizioni di seguito riportate che prevalgono sulle disposizioni contenute nei gradi d'intervento previsti dal PGT:

Coperture

Negli edifici montani tradizionali è vietata la formazione di gronde se non preesistenti in particolare sulle testate.

Aperture

Negli edifici tradizionali montani le eventuali nuove aperture dovranno essere di dimensione ridotta e limitate nel numero, coerenti per posizione e dimensioni ai caratteri del fabbricato, evitando grandi aperture e preferendo una disposizione articolata che privilegi la caratteristica della superficie muraria continua.

Nelle nuove aperture è vietata la formazione di contorni di qualunque materiale privilegiando il semplice vano murario intonacato o raso pietra.

Le nuove aperture dovranno avere serramento ad anta unica ed utilizzare profili in legno di sezione ridotta con oscuramento con antoni in legno.

Spazi esterni

Gli spazi esterni alle costruzioni montane tradizionali dovranno di norma essere mantenuti con manto erboso; le parti pavimentate dovranno essere limitate a ridotte superfici (massimo 10 mq complessivamente) e realizzate con elementi di pietra locale posati a passo perduto.

Eventuali manufatti interrati devono essere ricoperti da uno strato di terreno vegetale con spessore minimo di cm 30.

93. Criteri per l'ampliamento di edifici tradizionali isolati

L'ampliamento di edifici tradizionali all'esterno del centro storico, dove ammesso dalle norme urbanistiche potrà avvenire con due differenti criteri:

- intervento di tipo mimetico che prevede l'impiego dei materiali, delle tipologie e delle modalità d'intervento previste per l'edilizia storica e specificate nella presente guida;
- intervento di tipo moderno nel quale è ammesso il ricorso anche a materiali e tecniche diverse da quelli indicati dalla guida (quali metallo, calcestruzzo a vista, legno lamellare o in pannelli, vetro, ecc.) a fronte di una progettazione, a giudizio della Commissione del paesaggio, particolarmente accurata in rapporto al contesto ambientale, alla qualità architettonica ed alle soluzioni tecnologiche adottate.



COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA REGINA ELENA 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

ALLEGATO A

1^A VARIANTE GENERALE AL PGT DI ANGOLO TERME

CONTRODEDUZIONI

COD.	NR. PROT	DATA	RICHIEDENTE	LOCALIZZAZIONE	MAPPALI
9	1783	06/03/2019	MAFFIOLETTI PAOLO	LAGO MORO	1180-1182- 1183-1174- 1844

SINTESI OSSERVAZIONE	NOTE
Stralcio della previsione percorso pedonale a continuazione dell'esistente sul perimetro del lago Moro	

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	NOTE
NON ACCOGLIBILE La previsione di un percorso pedonale lungo le rive del lago è finalizzata a permettere la fruizione pubblica di un importante sito turistico. Il piano individua il tracciato rinviando le modalità di realizzazione, in ragione delle caratteristiche dei luoghi, alle successive fasi di progettazione.	
Assenti Albertinelli Alba, Minini, Inversini VOTAZIONE: Presenti nr. 8 consiglieri Favorevoli unanimi espressi da n. 8 consiglieri Astenuti / Contrari /	
CONCLUSIVAMENTE: L'osservazione è: [] accolta [] accolta parzialmente [x] respinta	



COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA REGINA ELENA 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

ALLEGATO A


1^ VARIANTE GENERALE AL PGT DI ANGOLO TERME


CONTRODEDUZIONI

COD.	NR. PROT	DATA	RICHIEDENTE	LOCALIZZAZIONE	MAPPALI
10	1810	07/03/2019	GAIONI MARCO E BARBARA	VIA SALVO D'ACQUISTO	4246-4242- 4245-4244- 4240-4243

SINTESI OSSERVAZIONE	NOTE
Riduzione superficie a parcheggio da realizzare a standard nell'ambito e conseguente monetizzazione	

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	NOTE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE Il perimetro dell'AT14 è modificato escludendo il ciglio stradale. Il parcheggio non localizzato da realizzare è di 75 mq minimo. La quota residua delle dotazioni di servizi da monetizzare è da calcolare al netto delle aree di proprietà effettivamente cedute per la realizzazione del parcheggio.	
Assenti Albertinelli Alba, Minini, Inversini VOTAZIONE: Presenti nr. 8 consiglieri Favorevoli unanimi espressi da n. 8 consiglieri Astenuti / Contrari /	
CONCLUSIVAMENTE: L'osservazione è: [] accolta [x] accolta parzialmente [] respinta	







COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA REGINA ELENA 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

ALLEGATO A

1^A VARIANTE GENERALE AL PGT DI ANGOLO TERME

CONTRODEDUZIONI

COD.	NR. PROT	DATA	RICHIEDENTE	LOCALIZZAZIONE	MAPPALI
11	1855	09/03/2019	ORIZIO FABRIZIO ANDREA		

SINTESI OSSERVAZIONE	NOTE
Richiesta modifiche NTA per realizzazione capanni agricoli in zona agricola	

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	NOTE
<p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE</p> <p>L'articolo n.56 delle NTA è modificato come segue:</p> <p>Strutture accessorie nel sistema ambientale</p> <p>Nel sistema ambientale al fine di incentivare il mantenimento dei luoghi e le attività agricole non professionali, è ammessa, previa presentazione di idoneo titolo abilitativo, da parte di soggetti diversi da quelli previsti dal primo comma dell'articolo 60 della LR 12/2005, la realizzazione di piccole strutture ad uso deposito attrezzi agricoli, piccoli allevamenti e deposito di prodotti agricoli con le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none">- potrà essere realizzato un solo manufatto per ciascuna singola proprietà (anche se costituita da più mappali contigui) così come risultante alla data di adozione della prima variante al PGT;- i manufatti devono essere realizzati in legno o in pietra, senza fondazioni in calcestruzzo, con copertura in guaina ardesiata, in coppi o il lamiera grecata di colore scuro;- è ammessa, oltre alla porta, una solo finestra di cm 80 x 100 massimo;- superficie coperta massima è di mq 10 12;- altezza all'estradosso del punto più alto della copertura è di m 2,50;- la distanza minima dai confini di proprietà è di 5 m con possibilità di realizzare costruzioni in aderenza;- le strutture non devono essere allacciate ai pubblici servizi.- La realizzazione è subordinata ad atto di impegno, da tras river si da registrare a cura e spese del proponente, che preveda:<ul style="list-style-type: none">- l'obbligo di manutenzione delle strutture e di mantenimento dei fondi di pertinenza della struttura;- l'obbligo alla rimozione di eventuali strutture precarie esistenti e alla decorosa sistemazione dei luoghi.	



COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA REGINA ELENA 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

- Restano salve le disposizioni in materia di tutela paesaggistico e ambientale ed i vincoli di natura geologica ed idrogeologica	
Assenti Albertinelli Alba, Minini, Inversini, Dovina VOTAZIONE: Presenti nr. 7 consiglieri Favorevoli unanimi espressi da n. 7 consiglieri Astenuti / Contrari /	
CONCLUSIVAMENTE: L'osservazione è: [] accolta [x] accolta parzialmente [] respinta	



COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA REGINA ELENA 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

ALLEGATO A


1^ VARIANTE GENERALE AL PGT DI ANGOLO TERME


CONTRODEDUZIONI

COD.	NR. PROT	DATA	RICHIEDENTE	LOCALIZZAZIONE	MAPPALI
12	1856	09/03/2019	FOSTERA ALBERTO	VIA SA NAZZARO	705-457- 2249-2260- 2674-2673- 2672

SINTESI OSSERVAZIONE	NOTE
Richiesta modifica destinazione terreni da edificabili a inedificabili	

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	NOTE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE Riclassificando le aree richieste in zona A1. (VEDI ALLEGATO GRAFICO)	
Entra Dovina Assenti Albertinelli Alba, Minini, Inversini	
VOTAZIONE: Presenti nr. 8 consiglieri Favorevoli unanimi espressi da n. 8 consiglieri Astenuti / Contrari /	
CONCLUSIVAMENTE: L'osservazione è: [] accolta [x] accolta parzialmente [] respinta	







COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA REGINA ELENA 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

ALLEGATO A


1^ VARIANTE GENERALE AL PGT DI ANGOLO TERME


CONTRODEDUZIONI

COD.	NR. PROT	DATA	RICHIEDENTE	LOCALIZZAZIONE	MAPPALI
13	1858	09/03/2019	LUNINI LUIGI	VIA COGNE	760

SINTESI OSSERVAZIONE	NOTE
Modifica previsione dislocazione parcheggi ex PA 5 da lato attuale sedime di strada nella frazione di Terzano	

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	NOTE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE Il parcheggio a ovest della nuova strada è eliminato e l'area riclassificata in zona agricola A1. (VEDI ALLEGATO GRAFICO)	
Assenti Albertinelli Alba, Minini, Inversini, Albertinelli Pietro VOTAZIONE: Presenti nr. 7 consiglieri Favorevoli unanimi espressi da n. 7 consiglieri Astenuti / Contrari /	
CONCLUSIVAMENTE: L'osservazione è: [] accolta [x] accolta parzialmente [] respinta	







COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA REGINA ELENA 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

ALLEGATO A


1^A VARIANTE GENERALE AL PGT DI ANGOLO TERME


CONTRODEDUZIONI

COD.	NR. PROT	DATA	RICHIEDENTE	LOCALIZZAZIONE	MAPPALI
14	1859	09/03/2019	LUNINI ANTONIA	VIA COGNE	795

SINTESI OSSERVAZIONE	NOTE
Modifica previsione dislocazione parcheggi ex PA 5 da lato attuale sedime di strada nella frazione di Terzano	

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	NOTE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE vedi osservazione n.12	
Assenti Albertinelli Alba, Minini, Inversini, Albertinelli Pietro VOTAZIONE: Presenti nr. 7 consiglieri Favorevoli unanimi espressi da n. 7 consiglieri Astenuti / Contrari /	
CONCLUSIVAMENTE: L'osservazione è: [] accolta [x] accolta parzialmente [] respinta	







COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA REGINA ELENA 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

ALLEGATO A


1^A VARIANTE GENERALE AL PGT DI ANGOLO TERME


CONTRODEDUZIONI

COD.	NR. PROT	DATA	RICHIEDENTE	LOCALIZZAZIONE	MAPPALI
15	1860	09/03/2019	MARIOLINI SARA	VIA COGNE	760

SINTESI OSSERVAZIONE	NOTE
Modifica previsione dislocazione parcheggi ex PA 5 da lato attuale sedime di strada nella frazione di Terzano	

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	NOTE
PARZIALMENTE ACCOGLIBILE vedi osservazione n.12	
Assenti Albertinelli Alba, Minini, Inversini, Albertinelli Pietro VOTAZIONE: Presenti nr. 7 consiglieri Favorevoli unanimi espressi da n. 7 consiglieri Astenuti Contrari	
CONCLUSIVAMENTE: L'osservazione è: [] accolta [x] accolta parzialmente [] respinta	







COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA REGINA ELENA 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

ALLEGATO A

1^a VARIANTE GENERALE AL PGT DI ANGOLO TERME

CONTRODEDUZIONI

COD.	NR. PROT	DATA	RICHIEDENTE	LOCALIZZAZIONE	MAPPALI
16	1861	09/03/2019	GALASSI GIULIANA	VIA BACCOLI	341-1586

SINTESI OSSERVAZIONE	NOTE
Richiesta cambio destinazione urbanistica terreni da agricoli in edificabili	

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	NOTE
NON ACCOGLIBILE La richiesta di variante riguarda un'area esterna al sistema insediativo e, prescindendo dalla valutazione di merito sugli aspetti urbanistici, richiede la sua riclassificazione quale area edificabile una verifica in sede di VAS non attuabile in questa fase della procedura.	
Entra Albertinelli Pietro Assenti Albertinelli Alba, Minini, Inversini VOTAZIONE: Presenti nr. 8 consiglieri Favorevoli unanimi espressi da n. 8 consiglieri Astenuti / Contrari /	
CONCLUSIVAMENTE: L'osservazione è: [] accolta [] accolta parzialmente [x] respinta	



COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA REGINA ELENA 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

ALLEGATO A

1^ VARIANTE GENERALE AL PGT DI ANGOLO TERME

CONTRODEDUZIONI

COD.	NR. PROT	DATA	RICHIEDENTE	LOCALIZZAZIONE	MAPPALI
17	1874	11/03/2019	BONOMELLI MARCO	LAGO MORO	758-1187

SINTESI OSSERVAZIONE	NOTE
Stralcio della previsione percorso pedonale a continuazione dell'esistente sul perimetro del lago Moro	

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	NOTE
NON ACCOGLIBILE La previsione di un percorso pedonale lungo le rive del lago è finalizzata a permettere la fruizione pubblica di un importante sito turistico. Il piano individua il tracciato rinviando le modalità di realizzazione, in ragione delle caratteristiche dei luoghi, alle successive fasi di progettazione.	
Assenti Albertinelli Alba, Minini, Inversini	
VOTAZIONE: Presenti nr. 8 consiglieri Favorevoli unanimi espressi da n. 8 consiglieri Astenuti Contrari	
CONCLUSIVAMENTE: L'osservazione è: [] accolta [] accolta parzialmente [x] respinta	



COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA REGINA ELENA 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

ALLEGATO A


1^ VARIANTE GENERALE AL PGT DI ANGOLO TERME


CONTRODEDUZIONI

COD.	NR. PROT	DATA	RICHIEDENTE	LOCALIZZAZIONE	MAPPALI
18	1882	11/03/2019	GAIONI VALENTINA	VIA BACCOLI	4519

SINTESI OSSERVAZIONE	NOTE
Richiesta cambio destinazione terreni da edificabili ad inedificabili e richiesta modifiche NTA	

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	NOTE
<p>PARZIALMENTE ACCOGLIBILE riclassificando l'area dell'AT5 in zona Area Verde di Rispetto L'allargamento stradale previsto dalla Variante è confermato. Per l'articolo n.40 delle NTA propongo quanto segue: Il piano conferma i piani attuativi vigenti per i quali si continuano ad applicare le norme della convenzione fino alla scadenza della convenzione medesima. Alla scadenza della convenzione, fermo restando che siano stati assolti tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione, è possibile completare i lotti residui applicando i parametri edificatori previsti dal piano attuativo scaduto. Per i piani attuativi con destinazione residenziale completati, alla scadenza della convenzione, si applicano le norme della zona R2. Per i piani attuativi con destinazione produttiva completati, alla scadenza della convenzione, si applicano le norme della zona P1. Per i piani attuativi dove, alla scadenza della convenzione, non siano stati assolti tutti gli obblighi derivanti dalla convenzione, l'utilizzo dei lotti residui è subordinato alla stipula di una nuova convenzione. E' fatta salva la facoltà per il Comune di promuovere azioni civili e amministrative a tutela delle obbligazioni non adempiute.</p>	
<p>Assenti Albertinelli Alba, Minini, Inversini, Gaioni VOTAZIONE: Presenti nr. 7 consiglieri Favorevoli unanimi espressi da n. 7 consiglieri Astenuti / Contrari /</p>	
<p>CONCLUSIVAMENTE: L'osservazione è: [] accolta [x] accolta parzialmente [] respinta</p>	







COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA REGINA ELENA 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

ALLEGATO A

1^ VARIANTE GENERALE AL PGT DI ANGOLO TERME

CONTRODEDUZIONI

COD.	NR. PROT	DATA	RICHIEDENTE	LOCALIZZAZIONE	MAPPALI
19	2166	19/03/2019	DITTA EREDI PEZZOTTI GIACOMO	VIA COGNE	674

SINTESI OSSERVAZIONE	NOTE
Richiesta cambio destinazione urbanistica terreni da agricoli in edificabili	

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	NOTE
NON ACCOGLIBILE La richiesta di variante riguarda un'area esterna al sistema insediativo e, prescindendo dalla valutazione di merito sugli aspetti urbanistici, richiede la sua riclassificazione quale area edificabile una verifica in sede di VAS non attuabile in questa fase della procedura.	
Assenti Albertinelli Alba, Minini, Inversini	
VOTAZIONE: Presenti nr. 8 consiglieri Favorevoli unanimi espressi da n. 8 consiglieri Astenuiti / Contrari /	
CONCLUSIVAMENTE: L'osservazione è: [] accolta [] accolta parzialmente [x] respinta	



COMUNE DI ANGOLO TERME

PROVINCIA DI BRESCIA

VIA REGINA ELENA 53
25040 ANGOLO TERME

Telefono 0364 548012 - 548444 - Fax 0364 548967
Codice Fiscale: 00852900174 P.IVA: 00582640983

ALLEGATO A

1^ VARIANTE GENERALE AL PGT DI ANGOLO TERME

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA' CON IL P.T.C.P.

ATTO DIRIGENZIALE N. 679/2019 DELLA PROVINCIA DI BRESCIA

COD.	NR. PROT	DATA	RICHIEDENTE		
20	1814	07/03/2019	PROVINCIA DI BRESCIA		

SINTESI OSSERVAZIONE	NOTE
Valutazione di compatibilità con il PTCP della variante al PGT del Comune di Angolo Terme – Decreto Provincia di Brescia allegato alla presente	

PROPOSTA DI CONTRODEDUZIONE	NOTE
Sulla base delle indicazioni emerse con la quale viene determinato il parere favorevole di conformità al PTCP, vengono accolte le prescrizioni concordate con lo stesso Ufficio della Provincia Assenti Albertinelli Alba, Minini, Inversini	
VOTAZIONE: Presenti nr. 8 consiglieri Favorevoli unanimi espressi da n. 8 consiglieri Astenuti / Contrari /	
CONCLUSIVAMENTE: L'osservazione è: [x] accolta [] accolta parzialmente [] respinta	



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 679/2019

**SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Proposta n° 44/2019**

OGGETTO: VALUTAZIONE DI COMPATIBILITÀ CON IL PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP) DELLA VARIANTE GENERALE AL PGT DI ANGOLO TERME.

Richiamato il decreto del Presidente della Provincia n. 28 in data 1 febbraio 2019 di proroga dell'incarico conferito al sottoscritto di direzione dell'Area della Pianificazione Socio-Economica e Territoriale, del Settore della Pianificazione Territoriale, del Settore dei Trasporti e del Settore delle Politiche Attive del Lavoro fino al 30/04/2019 e di conferimento, con decorrenza 1 maggio 2019, dell'incarico di direzione dell'Area Tecnica e dell'Ambiente e dei Settori, ivi ricompresi, della Pianificazione Territoriale, delle Strade e dei Trasporti, oltre che del Settore delle Politiche Attive del Lavoro;

Visto l'art. 107 del D.lgs 18 Agosto 2000, n. 267, Testo Unico degli Enti Locali;

Vista la L.R. 12/05 e s.m.i. Legge per il governo del territorio;

Richiamato l'art. 15 della Normativa del PTCP della Provincia di Brescia approvato con delibera del Consiglio Provinciale n. 31 del 13/06/2014;

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 616 del 07/12/2004, recante Circolare contenente criteri, direttive e modulistica per l'emissione dei pareri di compatibilità al PTCP;

Richiamata la deliberazione della Giunta Provinciale n. 47 del 21/02/2013 di modificazione della Circolare sopraccitata;

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 39 del 29.12.2018 il Comune di Angolo Terme ha adottato la variante generale al proprio PGT, e con nota pervenuta in data 07.01.2019 pg. n. 02140, ai sensi dell'art. 13, della l.r. 12/2005 ha richiesto alla Provincia il parere di compatibilità della variante al PTCP;

Vista la Relazione Istruttoria predisposta in merito dall'ufficio urbanistica, che, allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale;

Verificato il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza 2019-2021, aggiornato con decreto del Presidente della Provincia n. 27 del 01 febbraio 2019;

Preso atto che il presente provvedimento è munito del parere previsto dall'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 Agosto 2000, n. 267;

DISPONE

1. di esprimere la valutazione di compatibilità con il PTCP della variante in oggetto, nei termini di cui all'allegata Relazione Istruttoria, per le motivazioni ivi espresse;
2. la trasmissione di copia del presente atto al Comune di Angolo Terme.

Avverso il presente atto può essere opposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale

Documento Firmato Digitalmente

entro 60 (sessanta) giorni dalla piena conoscenza dello stesso ai sensi del Decreto Legislativo 2 Luglio 2010, n. 104 o mediante ricorso straordinario al Presidente della Repubblica nel termine di 120 (centoventi) giorni ai sensi dell'articolo 9 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 24 Novembre 1971.

Il Direttore

RICCARDO DAVINI

Brescia, li 07-03-2019




PROVINCIA DI BRESCIA

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE

VALUTAZIONE DI COMPATIBILITA'

con il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP)



Relazione istruttoria

Comune: **ANGOLO TERME**

Tipologia dello strumento urbanistico: **Variante Generale al Piano di Governo del Territorio-PGT**

Provvedimento di adozione: **d.C.C. n. 39 del 29.12.2018**

Brescia, 06 marzo 2019

Sommario

- 1. Introduzione**
- 2. Premessa**
- 3. Procedura amministrativa**
- 4. Elaborati trasmessi dal Comune**
- 5. Contenuti della variante adottata (in sintesi)**
- 6. Valutazione di compatibilità con il PTCP**
 - 6.1 Sistema delle Infrastrutture**
 - 6.1.1 Parere del Settore Strade della Provincia di Brescia
 - 6.2 Sistema Ambientale**
 - 6.2.1 Valutazione Ambientale Strategica (VAS)
 - 6.2.2 Componenti ambientali
 - 6.2.3 Tutela della Risorsa Idrica
 - 6.2.4 Ambiti a rischio
 - 6.2.4.1 Parere di Regione Lombardia
 - 6.2.5 Ambiente biotico e Rete Ecologica Provinciale
 - 6.3 Sistema del paesaggio e dei beni storici**
 - 6.3.1 Unità di Paesaggio del PTCP
 - 6.4 Ambiti Agricoli**
 - 6.4.1 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS)
 - 6.5 Sistema Insediativo**
 - 6.5.1 Consumo di suolo
- 7. Confronto con il Comune**
- 8. Conclusioni**

1. Introduzione

La legge regionale 11 marzo 2005, n. 12 "Legge per il governo del territorio" e successive modifiche prevede:

- che il documento di piano, il piano dei servizi ed il piano delle regole, nonché le loro varianti, contemporaneamente al deposito vengano trasmessi alla Provincia dotata di PTCP, la quale, garantendo il confronto con il Comune interessato, valuta la compatibilità del documento di piano con il PTCP stesso, nonché con le disposizioni prevalenti di cui all'art. 18 della legge regionale medesima (art. 13, commi 5 e 13);
- che la Provincia valuti la compatibilità con il PTCP del piano attuativo in variante agli atti di PGT (art. 14, comma 5);
- che la Provincia valuti la compatibilità con il PTCP del piano delle regole (o sua variante), che contenga rettifiche, precisazioni e miglioramenti alla individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale (art. 15, comma 5);
- che la Provincia verifichi la compatibilità con il PTCP anche in relazione ai programmi integrati di intervento in variante agli strumenti urbanistici comunali vigenti o adottati, sia aventi rilevanza regionale, per gli aspetti di carattere sovracomunale del PTCP stesso (art. 92, comma 7), sia non aventi rilevanza regionale (art. 92, comma 8);
- che la Provincia valuti la compatibilità con il PTCP del progetto presentato allo sportello unico per le attività produttive (SUAP) risultante in contrasto con il PGT (art. 97, comma 1);
- che le valutazioni di compatibilità rispetto al PTCP, sia per gli atti della stessa Provincia sia per quelli degli enti locali o di altri enti, concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto di valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati dal piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti (art. 18, comma 1);
- che hanno efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti del PGT le seguenti previsioni del PTCP (art. 18, comma 2):
 - a) *le previsioni in materia di tutela dei beni ambientali e paesaggistici in attuazione dell'art.77;*
 - b) *l'indicazione della localizzazione delle infrastrutture riguardanti il sistema della mobilità, qualora detta localizzazione sia sufficientemente puntuale, alla scala della pianificazione provinciale, in rapporto a previsioni della pianificazione o programmazione regionale, programmazioni di altri enti competenti, stato d'avanzamento delle relative procedure di approvazione, previa definizione di atti d'intesa, conferenze di servizi, programmazioni negoziate. Il piano individua espressamente le previsioni localizzative aventi tale efficacia. In caso di attribuzione di efficacia localizzativa, la previsione del piano, oltre che prescrittiva nei confronti della pianificazione comunale, costituisce disciplina del territorio immediatamente vigente, ad ogni conseguente effetto quale vincolo conformativo della proprietà. Detta efficacia, e il connesso vincolo, decade qualora, entro cinque anni dalla definitiva approvazione del piano, non sia approvato il progetto preliminare dell'opera o della struttura di cui trattasi. In tal caso, la previsione localizzativa conserva efficacia di orientamento e di indirizzo fino al successivo aggiornamento del piano;*
 - c) *la individuazione degli ambiti di cui all'articolo 15, comma 4, (ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico) fino alla approvazione del PGT;*
 - d) *l'indicazione, per le aree soggette a tutela o classificate a rischio idrogeologico e sismico, delle opere prioritarie di sistemazione e consolidamento, nei soli casi in cui la normativa e la*

programmazione di settore attribuiscono alla provincia la competenza in materia con efficacia prevalente.

La Provincia di Brescia, con deliberazione del Consiglio Provinciale n. 31 del 13/06/2014, ha approvato il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP), il cui avviso di definitiva approvazione è stato pubblicato in data 05/11/2014 sul B.U.R.L. - Serie Avvisi e Concorsi, n. 45.

2. Premessa

Il Comune di Angolo Terme è dotato di PGT vigente, approvato con d.C.C n. 2 del 26.03.2010; di tale approvazione è stato pubblicato avviso sul BURL n. 22 del 23.06.2010.

La presente relazione istruttoria attiene alla valutazione di compatibilità con il PTCP della variante al predetto PGT adottata con deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 del 16/11/2018, dandosi atto che essa è stata condotta sugli elaborati e sugli elementi dimostrativi forniti dal Comune, al quale competono le valutazioni in ordine alla legittimità degli atti in esame.

3. Procedura Amministrativa

Si rassegnano di seguito i principali atti intervenuti nell'ambito del procedimento urbanistico in corso.

- Avvio procedura di variante del PGT e di VAS con dGC n° 27 del 19.03.2016.
- avviso di pubblicazione di variante generale del PGT del 25.05.2016.
- richiesta di parere di compatibilità il 07.01.2019, pg. n° 2140;
- avvio del procedimento in data 14.01.2019, pg. n° 5852 con contestuale richiesta di parere istruttorio ai settori della Provincia di Brescia.

4. Elaborati Trasmessi dal Comune

L'istruttoria per la valutazione di compatibilità è condotta sulla base della documentazione trasmessa dall'ente richiedente. Al proposito si indicano di seguito gli elaborati prodotti, in coerenza con quanto prevede l'art. 18 del PTCP.

1. Deliberazione del Consiglio Comunale n. 39 del 29.12.2018 di adozione della variante al PGT ed allegati;

2. Componente Geologica e Invarianza Idraulica

- ANT doc. semplificato invarianza idraulica
Ant PGTsis 2018 DSRI relazione
Carta invarianza idraulica
- ANT PGT componente geologica dic. 2018
Ant PGT sis 2018 dichiarazione congruità
Ant Ant PGT sis 2018 dichiarazione congruità
Ant PGT sis 2018 Norme Geologiche di Piano
Ant PGT sis 2018 Relazione Geologica Illustrativa
- tav_01_PSL 1000 georeferenziazione
- tav_02_vincoli 1000 georeferenziazione gauss-boaga

- tav_04_fattibilità 2000_su base vettoriale_aggPGT2018anfurro
- tav_04_fattibilità 2000_su base vettoriale_aggPGT2018angolo nord
- tav_04_fattibilità 2000_su base vettoriale_aggPGT2018angolo sud
- tav_04_fattibilità 2000_su base vettoriale_aggPGT2018prove
- tav_04_fattibilità 2000_su base vettoriale_aggPGT2018presolana
- tav_04_fattibilità 2000_su base vettoriale_aggPGT2018terzano
- tav_04_fattibilità 2000_su base vettoriale_aggPGT2018vareno
- tav_04_fattibilità 2000_su base vettoriale_aggPGT2018anfurro
- tav_05_fattibilità 1000_georeferenziata gauss-boaga
- tav_06_PAI_PGRA 1000_georeferenziata gauss-boaga

3.PGT Angolo Variante 1 adozione

- All A relazione
- All B Norme Tecniche di Attuazione
- Elenco Elaborati
- tav dp6 tavola dei vincoli
- tav dp11 tavola delle previsioni di Piano
- tav pr1 piano delle regole-foglio unico
- tav pr2a piano delle regole-foglio 1
- tav pr2b piano delle regole-foglio 2
- tav ps1 piano dei servizi - foglio unico
- tav ps2a piano delle servizi-foglio 1
- tav ps2b piano delle servizi-foglio 2

4. VAS

- RAI-ANGOLO-rev.Ottobre
- RAI-ANGOLO-Contributi- rev.Ottobre
- RAI-ANGOLO-SNT-rev.Ottobre
- RAI-ANGOLO

5. Contenuti della Variante (in sintesi)

La variante adottata, qualificata dal Comune come variante generale, riguarda i seguenti atti del vigente PGT:

- (X) documento di piano
- (X) piano dei servizi
- (X) piano delle regole.

La variante proposta conferma le scelte urbanistiche e il sistema insediativo del PGT vigente, riorganizzando l'articolazione delle zone e prevedendo la completa riscrittura delle norme tecniche mantenendo però invariati parametri edificatori e destinazioni d'uso, prevede inoltre alcune varianti cartografiche puntuali.

Vengono confermati 13 dei 19 Ambiti di Trasformazione previsti, eliminando gli Ambiti PAR5, PAR6, PAR8, PAp1 e riducendo la superficie territoriale degli Ambiti PAR2, PAR 9 e PAttr1 con una diminuzione del consumo di suolo complessiva pari a circa m² 32.000, mentre gli Ambiti Arc5 e Arc12, attuati o in corso di attuazione, sono riclassificati nelle zone consolidate.

A seguito della nuova classificazione delle destinazioni d'uso prevista dalla Variante l'Ambito ex PAta – 1 (ora AT5) è classificato come residenziale, ammettendo per lo stesso anche la destinazione ricettivo alberghiera.

Viene codificato e definito le modalità di attuazione per ogni Ambito di trasformazione, attraverso piano attuativo o permesso di costruire convenzionato, la relativa destinazione d'uso, la superficie territoriale, l'indice edificatorio espresso in superficie lorda di pavimento, la SLP massima realizzabile e gli abitanti teorici

Viene proposta la diminuzione della capacità insediativa teorica, rispetto al PGT vigente, degli Ambiti di trasformazione (denominati PA e ARC nel PGT vigente).

Il vigente PGT prevede un piano di recupero con destinazione residenziale, alberghiera e per servizi (funivia per il Vareno) sull'area dell'ex imbottigliamento (PRU1). L'area è, per la maggior parte, a elevato rischio idrogeologico (classe di fattibilità 4). La Variante riclassifica l'area in zona P1 produttiva esistente.

La Variante procede anche all'aggiornamento della componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT, ed in particolare individua, le aree che per ragioni geologiche (classe di fattibilità 4) o idrauliche (fascia di tutela dei corsi d'acqua definita dal RIM) non possono essere trasformate (aree inedificabili).

Relativamente al Piano dei servizi, la previsione della nuova strada di circonvallazione nella fascia fortemente acclive compresa fra l'abitato di Angolo e il corso del Dezzo è eliminata. Inoltre viene inserita una zona inedificabile di tutela paesaggistica attorno alla chiesa di S. Silvestro. Infine il Piano dei Servizi della Variante definisce la dotazione minima di aree per servizi in ragione delle destinazioni d'uso.


Per quanto attiene il nucleo abitato della loc. Prave, per altro in ambito di elevata naturalità (art. 17 del PPR), in sede di VAS si era rilevato come il perimetro dello stesso fosse "largheggiante rispetto all'edificato" con rischio quindi, nel caso di demolizioni/ricostruzioni, di alterazione della compattezza di questo nucleo rurale; sul punto si prende atto dell'intenzione di modificare la norma inserendo il divieto di variare il sedime degli edifici nel caso di demolizioni/ricostruzioni.

Dovrà essere quindi variato l'art. 45 delle NTA del PdR che ancora prevede la variazione di sedime.

Circa l'Ambito riconfermato P.R.U.1, ma con variazione di destinazione d'uso, si evidenzia quanto segue :

Ambito P.R.U.1 (ex imbottigliamento)


il compendio è ubicato in classe di fattibilità geologica 4 con gravi limitazioni.



Attualmente l'area è classificata dal vigente PGT, di mq 18.667, a destinazione residenziale alberghiera, mentre la variante proposta prevede il ritorno alla destinazione produttiva originaria.

La normativa geologica del PGT, per la classe di fattibilità 4, in considerazione dell'alta pericolosità/vulnerabilità, prevede gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.

Per gli edifici esistenti, come quello in argomento, sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dalla L.R. N° 12/2005, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite solo le innovazioni per l'adeguamento della normativa antisismica.



Dalle mappe delle aree allagabili consultabili dal Geoportale di RL l'area occupata dallo stabilimento esistente è in zona in scenario frequente H di pericolosità.

La relazione geologica a corredo della variante, ed in particolare la dichiarazione di asseverazione evidenziano che:

- ♣ lo studio redatto propone aggiornamenti parziali al quadro del dissesto derivante da una precedente proposta di aggiornamento;
- ♣ lo studio propone modifiche alle aree allagabili contenute nella mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);
- ♣ lo studio redatto propone aggiornamenti parziali al mosaico della fattibilità geologica in quanto aggiornamento del precedente studio geologico comunale;

La variante prevede una destinazione urbanistica produttiva (al posto della vigente turistico-residenziale); In relazione alla pericolosità della zona interessata dal manufatto come rassegnata dallo studio Geologico e dagli strumenti di Pianificazione settoriale sovraordinata, si ritiene che la proposta di intervento debba essere valutata attentamente sotto il profilo anche tecnico-giuridico, attesa l'attuale dismissione dell'attività.

Con riferimento ai predetti contenuti della variante, si osserva che gli elementi rilevanti attengono a tematiche trattate dal PTCP afferenti:

- (X) al sistema delle infrastrutture
- (X) al sistema ambientale
- (X) al sistema del paesaggio e dei beni storici
- (X) al sistema insediativo.


6. Valutazione di compatibilità con PTCP

6.1 Sistema delle infrastrutture (Tit. I PTCP)

Il PTCP definisce l'assetto generale delle maggiori infrastrutture di mobilità in rapporto all'assetto del territorio provinciale, prevedendo che la pianificazione comunale recepisca le infrastrutture rappresentate nelle tavole 1.1 e 1.2 e le connesse misure di salvaguardia (artt. 19, 20, 23 PTCP).

La variante in esame contiene le seguenti previsioni riferite alla mobilità locale:

Per quanto attiene la viabilità locale, si propone l'eliminazione della circonvallazione di Angolo prevista nel PdS del vigente PGT, in quanto la previsione della nuova strada di circonvallazione è prevista nella fascia fortemente acclive compresa fra l'abitato di Angolo e il corso del Dezzo .



6.1.1 Parere del Settore Strade della Provincia di Brescia

Nel confermare tutte le prescrizioni e raccomandazioni rilasciate nei precedenti pareri ai vigenti strumenti urbanistici del Comune di Angolo Terme, si prescrive di inserire nelle NTA del PGT uno specifico comma relativo alle fasce di rispetto delle strade provinciali, ove sia definito che la determinazione di tali fasce deve essere effettuata con riferimento al Regolamento viario provinciale. Quest'ultimo fornisce le distanze minime dal confine stradale per l'edificazione e l'indicazione del Regolamento viario deve essere intesa come prevalente rispetto all'indicazione grafica del PGT, che comunque si raccomanda di verificare rispetto ai succitati criteri del Regolamento viario.

6.2 Sistema ambientale (Titolo II PTCP)

6.2.1 Valutazione Ambientale Strategica (VAS)

In relazione alla variante al PGT in esame è stata espletata la procedura di VAS.

Nell'ambito della suddetta procedura la Provincia ha espresso il proprio parere con atto n. 2940/2018 del 31.08.2018

L'Autorità Competente per la VAS ha espresso con atto n. 7539 del 23.10.2018 il proprio parere ambientale positivo circa la variante in argomento.

Dalla lettura comparata del parere espresso da questa Provincia e del richiamato parere dell'autorità competente, nonché delle specificazioni tecniche pervenute in data 29.01.2019, si rileva un sostanziale recepimento delle valutazioni rese.

6.2.2 Componenti ambientali

Il PTCP detta disposizioni a valore orientativo e di indirizzo in merito alle risorse idriche, alla qualità dell'aria, alle fasce di rispetto a scopo sanitario ed al suolo (artt. 32-35).

Con riferimento alla variante al PGT in esame si evidenziano tematiche di particolare rilievo o criticità rispetto alle componenti di seguito contrassegnate, nei termini descritti:

(X) Tutela della risorsa idrica.

(X) Tutela della risorsa suolo.

6.2.3 Tutela della Risorsa Idrica

Ai fini della tutela della risorsa idrica, l'art. 32 delle NTA del PTC, rinviando alla tavola n° 6 relativa alla ricognizione dei sistemi di collettamento e depurazione degli scarichi fognari, secondo quanto prevede il PTUA della Regione Lombardia, pone l'accento circa la necessaria tutela delle acque superficiali e sotterranee con idonei sistemi di collettamento e depurazione delle acque reflue.

In particolare, i nuovi insediamenti urbani devono essere coordinati e sostenibili rispetto al sistema di collettamento fognario in riferimento alla capacità e qualità del sistema di depurazione.

Circa la tematica del collettamento e depurazione degli scarichi si rileva la sostanziale situazione di stallo circa la valutazione intercorsa nell'ambito del PGT vigente; in particolare risulta immutato l'attuale recapito degli scarichi fognari al torrente Dezzo senza garanzia di idonea depurazione; non risulta infatti ancora completato lo schema di collettamento che prevede il convogliamento dei reflui fognari al collettore a Darfo e quindi all'impianto di depurazione di Costa Volpino, ciò con grave pregiudizio quindi per le acque e per l'ambiente in generale.

Sul punto si ricorda la necessità di tutelare non solo le risorse destinate a scopo potabile ma anche quella termali che sono il volano per il rilancio dell'intero territorio comunale.

6.2.4 Ambiti a rischio

Il PTCP detta disposizioni in materia di tutela dell'assetto idrogeologico e idraulico e tutela del suolo, di prevenzione del rischio sismico, di rischi industriali (artt. 36-38 PTCP).

Con specifico riferimento all'assetto idrogeologico e difesa del suolo (art. 36), si evidenzia che il PTCP rinvia al PAI (Piano di Assetto Idrogeologico) nonché alle normative regionali attuative della l.r. 12/2005, approfondendo la conoscenza del territorio provinciale con particolare riferimento agli ambiti in cui si possa verificare un dissesto idrogeologico e idraulico, individuando allo scopo nelle tavole 3.1 *Ambiente e rischi* e 3.2 *Inventario dei dissesti* le aree a rischio idrogeologico e le fasce fluviali del PAI, le aree interessate da fenomeni di dissesto, le potenziali aree di ricarica degli acquiferi e gli ambiti degli acquiferi ad elevata vulnerabilità, in coerenza con il PTUA.

Si precisa che successivamente all'approvazione del PTCP il quadro della regolamentazione di tutela dell'assetto idrogeologico e difesa del suolo è mutato, ed in particolare vi sono state disposizioni regionali concernenti l'attuazione del Piano di Gestione dei Rischi di Alluvione (PGRA) nel settore Urbanistico e di Pianificazione dell'emergenza, ai sensi dell'art. 58 delle Norme di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino del Fiume Po, così come integrate dalla Variante adottata con deliberazione n° 5 del 07.12.2016 dal Comitato Istituzionale dell'AdBPo.

Il PGRA, approvato con dPCM 27.10.2016 ha individuato e delimitato le aree potenzialmente interessate da alluvioni ad opera di diversi tipi di corpi idrici (principali, secondari, di bonifica e laghi); ha inoltre attribuito un grado di rischio agli elementi sensibili che ricadono entro tali aree, individuato dalle Aree a Rischio Significativo-ARS, definendo anche le misure finalizzate alla riduzione del medesimo rischio.

Le delimitazioni delle aree potenzialmente interessate dalle alluvioni hanno aggiornato e integrato quelle già presenti nel PAI che i Comuni hanno recepito nei propri strumenti urbanistici a partire dal maggio 2001.

L'AdBPo, con il preciso intento di introdurre una normativa d'uso del territorio sulle nuove aree allagabili, con deliberazione n° 5/2015 ha adottato una variante alle Norme PAI (nuovo titolo V) che ha lo scopo di coordinare e armonizzare le Norme PAI e quelle PGRA (adottata in via definitiva il 07.12.2016).

Sulle nuove aree allagabili individuate dal PGRA, così come variate dal PAI, sono state introdotte delle norme di salvaguardia transitorie, aventi finalità di prevenire il rischio nella fase di pianificazione territoriale.

La Regione Lombardia, con successiva deliberazione n° 6738 del 19 giugno 2017, ha approvato la normativa definitiva da applicare alle aree allagabili individuate dal PGRA, in coerenza sia con le Norme PAI che con la l.r. 12/2005 e con la l.r. 31/2014.

In particolare le disposizioni approvate integrano ed aggiornano le precedenti disposizioni della dGR 2616/2011 relative alla Componente geologica idrogeologica e sismica dei PGT.

Dal momento dell'introduzione delle norme di salvaguardia, per i Comuni corre l'obbligo della verifica dei contenuti del proprio PGT rispetto ai contenuti del PGRA e, ove necessario, al loro aggiornamento che deve concludersi entro i termini dell'art. 5 delle l.r. 31/2014.

A seguito della pubblicazione della dGR 6738/2017 corre altresì l'obbligo ai Comuni di corredare le varianti urbanistiche adottate, di un'asseverazione di congruità della variante medesima tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e norme) della componente geologica del Piano di Governo del Territorio, nonché la congruità tra i contenuti della variante e i contenuti (classificazioni e norme) derivanti dal PGRA, dalla variante normativa al PAI e dalle disposizioni regionali conseguenti; l'asseverazione deve essere predisposta secondo l'allegato 6 alla medesima dGR.

Documentazione allegata alla variante:

- > *Dichiarazione di asseverazione (All. 6 d.G.R. Lombardia n. X/6738 del 10.06.2017);*
- > *Relazione circa la componente geologica, idrogeologica e sismica del PGT.*

- *Documento semplificato di rischio idraulico a firma del dott. Geol. Fabio Alberti;*
- *Carta dell'invarianza idraulica che riporta le aree potenzialmente interessabili da esondazioni e trasporto in massa su conoide, nonché le aree vulnerabili dal punto di vista idraulico.*

Si riportano inoltre gli esiti della valutazione effettuata dal funzionario tecnico di questa Provincia Dott. Geol. Claudio Colombi:

Autore relazione: Dr. geol. Fabio Alberti (O.G.L. n. 661)

Nell'ambito della procedura di verifica della compatibilità della variante in oggetto emarginata, il Comune di Angolo Terme ha depositato presso il Settore "Pianificazione Socio-Economica e Territoriale, Parchi" della Provincia di Brescia, la documentazione relativa alla componente geologica che risulta così composta:

- ∅ Dichiarazione di asseverazione circa la congruità delle previsioni urbanistiche della variante al PGT con i contenuti dello studio geologico vigente (All. 6 d.G.R. Lombardia n. X/6738 del 19.06.2017);
- ∅ Relazione geologica completa di elaborati grafici;
- ∅ Norme geologiche di piano;
- ∅ Documento semplificato del rischio idraulico;
- ∅ Carta dell'invarianza idraulica.

La documentazione inoltrata è conforme a quanto previsto dalla d.G.R. Lombardia n. IX/2616/11 e s.m.i. in attuazione dell'art. 57 comma 1 della l.r. 11 marzo 2005 n. 12.

La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà dovrà essere parte integrante della Variante di che trattasi.

Lo documentazione presentata non sostituisce le indagini e gli approfondimenti di carattere geologico e geotecnico previsti dal D.M. 17 gennaio 2018 (Aggiornamento delle "Norme Tecniche per le Costruzioni") che dovranno essere richieste e valutate dall'Amministrazione Comunale nell'ambito delle successive fasi attuative della variante in questione.

6.2.4.1 Parere di Regione Lombardia-Pianificazione dell'Assetto Idrogeologico, Reticolo e Demanio Idrico

Con nota pg. Z1.2019.08392 del 05.03.2019 pervenuta in data 05.03.2019 pg. n. 31171 la Regione Lombardia, Direzione Generale Territorio e Protezione Civile-Ubanistica e Assetto del Territorio-Pianificazione dell'assetto Idrogeologico, Reticolo e Demanio Idrico ha reso il parere circa la componente geologica prima variante al Piano di Governo del Territorio, rif. Note prot. n. 81 del 10 gennaio 2019 e n. 1593 del 28 febbraio 2019, evidenziando quanto segue:

Con riferimento alla nota a margine indicata, si comunica che lo studio in oggetto è stato ritenuto conforme ai contenuti della verifica di compatibilità di cui all'art. 18 delle N.d.A. del P.A.I., come indicato nell'allegato parere.

In proposito si specifica che:

- il presente aggiornamento della componente geologica deve essere recepito nel P.G.T. Attraverso procedura di variante ai sensi della l.r. 12/05;
- una volta completato l'iter amministrativo di cui al punto precedente sarà attestata la conclusione della procedura di aggiornamento dell'elaborato 2 del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) ai sensi dell'art. 18 delle N.d.A. Del P.A.I. Stesso.

6.2.5 Ambiente biotico e Rete Ecologica Provinciale

Si riportano di seguito le valutazioni sulla compatibilità della variante in esame con la parte del PTCP dedicata alla rete ecologica, espresse dall'Ufficio Rete Ecologica e Aree Protette di questa Provincia ai sensi della l.r. n. 86/83, aggiornata dalla l.r. n. 12/2011, della d.G.R. n. 8515/2008, come modificata dalla d.G.R. n. 10962/2009, ed al Comunicato regionale 27 febbraio 2012, n. 25, a firma del funzionario tecnico responsabile dell'Ufficio Arch. Eliana Gambaretti.

Preso atto della documentazione così come adottata si esprime il parere che segue, avente carattere prescrittivo:

“ Il PTCP recepisce gli elementi della rete ecologica regionale (RER) e li declina alla scala locale, sia attraverso la rete ecologica provinciale (REP), sia dettando gli indirizzi per la costruzione delle singole reti ecologiche comunali (REC).

Il territorio comunale di Angolo Terme ricade integralmente nella Rete Ecologica Regionale (RER): risulta per grande parte identificato con Elementi di Primo Livello della RER e per la restante parte da Elementi di Secondo Livello della RER, come si evince dal parere reso in fase di VAS ed al quale si rimanda.

Vi è inoltre la presenza del sito RN 2000 ZPS Val di Scalve nella porzione di territorio a nord ovest, come pure di un'altra area protetta locale, costituita dal PLIS del Lago Moro, in gestione con il Comune di Darfo Boario Terme.

Per inquadrare la valenza della RER è utile rimarcare il fatto che la sua rilevanza è stata riconosciuta in via legislativa con l'articolo 3 ter della l.r. n. 86/1983, il cui testo così recita:

La rete ecologica regionale (RER) è costituita dalle aree di cui all'articolo 2 e dalle aree, con valenza ecologica, di collegamento tra le medesime che, sebbene esterne alle aree protette regionali e ai siti della Rete Natura 2000, per la loro struttura lineare o continua o il loro ruolo di collegamento ecologico, sono funzionali alla distribuzione geografica, allo scambio genetico di specie vegetali e animali e alla conservazione di popolazioni vitali ed è individuata nel piano territoriale regionale (PTR).

La Giunta regionale formula criteri per la gestione e la manutenzione della RER, in modo da garantire il mantenimento della biodiversità, anche prevedendo idonee forme di compensazione.

Le Province controllano, in sede di verifica di compatibilità dei piani di governo del territorio e delle loro varianti, l'applicazione dei criteri di cui al comma 2 e, tenendo conto della strategicità degli elementi della RER nello specifico contesto in esame, possono introdurre prescrizioni vincolanti.

La RER è definita nei piani territoriali regionali d'area, nei piani territoriali di coordinamento provinciali, nei piani di governo del territorio comunali e nei piani territoriali dei parchi.

Relativamente all'individuazione della RER si richiamano le principali deliberazioni regionali in materia: la d.G.R. n. 8/6415 del 27/12/2007 “Criteri per l'interconnessione della Rete Ecologica Regionale con gli strumenti di programmazione territoriale degli enti locali”, la d.G.R. n. 8/8515 del 26

novembre 2008 "Modalità per l'attuazione della Rete Ecologica Regionale in raccordo con la programmazione territoriale degli enti locali", che approva tra l'altro gli elaborati relativi alla parte relativa alla pianura padana della RER, e la d.G.R. n. 8/10962 del 30 dicembre 2009 "Rete Ecologica Regionale: approvazione degli elaborati finali, comprensivi del Settore Alpi e Prealpi", con la quale viene completato il progetto di rete anche per l'area pedemontana e montana.

In particolare la d.G.R. 10962/2009, facendo riferimento al documento di piano del PTR proposto con d.G.R. n. 8/6447 del 16/01/2008 (documento di piano adottato con d.C.R. n. 874 del 30/07/2009 e poi definitivamente approvato con d.C.R. n. 951 del 19/01/2010, mantenendo i medesimi contenuti in merito alla RER), dà atto che tale documento riconosce alla rete ecologica regionale un ruolo strategico rispetto all'obiettivo generale di conservazione delle risorse naturali (presenti e potenziali), intese come capitale critico da mantenere al fine di garantire una qualità accettabile dell'ambiente e del paesaggio, e la inserisce tra le infrastrutture prioritarie per la Lombardia, assieme, fra l'altro, alla Rete Verde Regionale. Tale inquadramento della RER è riaffermato dal PTR aggiornato nel 2017 (d.C.R. n. 1676 del 28/11/2017).

Quanto alla definizione della RER a livello provinciale, si richiama anzitutto l'art. 42, comma 1, del PTCP, secondo il quale il PTCP, in quanto strumento di maggior dettaglio, recepisce gli elementi della RER e li declina alla scala locale, dettando gli indirizzi per la costruzione delle singole reti ecologiche comunali la cui elaborazione spetta ai comuni in sede di redazione del PGT o di sue varianti.

Si richiama altresì il comma 2 dell'art. 42, secondo cui la rete ecologica provinciale (REP) assume gli indirizzi tecnici della citata d.G.R. 8515/2008 come modificata dalla d.G.R. 10962/2010, e ne fa propri gli obiettivi generali, fra i quali si ricordano il riconoscimento delle aree prioritarie per la biodiversità, il mantenimento delle funzionalità naturalistiche ed ecologiche del sistema delle Aree Protette nazionali e regionali, anche attraverso l'individuazione delle direttrici di connettività ecologica verso il territorio esterno rispetto a queste ultime, la previsione di interventi di deframmentazione mediante opere di mitigazione e compensazione per gli aspetti ecosistemici, l'articolazione del complesso dei servizi ecosistemici rispetto al territorio, attraverso il riconoscimento delle reti ecologiche di livello locale (comunale o sovracomunali).

Il territorio è interessato anche dalla Rete Ecologica Provinciale (REP).

Si evidenzia che, per la REP, il territorio di Angolo Terme risulta interessato da:

- "Aree ad elevato valore naturalistico" (Rif Art. 44 Normativa PTCP);
- "Aree naturali di completamento" (Rif. Art. 45 Normativa PTCP);
- "Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa" (Rif. Art. 51 Normativa PTCP);

come rappresentati nella Tav. 4 del PTCP.

Come anticipato in fase di VAS, si prende atto che il Comune proponente la variante al PGT, non ha ancora provveduto al progetto di REC come previsto dalla normativa succitata e pertanto è tenuto al recepimento delle indicazioni di RER e di REP.

Viste le integrazioni pervenute e la documentazione adottata, si dà atto che non sono state recepite nella Normativa di Piano tutte le indicazioni già anticipate, ma che è stato aggiornato il Rapporto Ambientale.

Al fine di conseguire un efficace orientamento grazie alla rete ecologica sovraordinata e pervenire così ad una maggiore armonizzazione normativa, si prescrive quanto segue:

- nelle schede specifiche relative agli Ambiti di trasformazione devono essere evidenziate le necessità di mitigazione e/o compensazione;
- si abbia cura, ogni qualvolta si prevedono messe a dimora di specie arboree con forti caratteristiche mitigative, che lo studio redatto da un tecnico competente in materia preveda la scelta e la localizzazione delle specie tali che possano ricostituire, ove possibile, connessioni ecologiche, anche urbane e periurbane;
- riportare nella relazione e nelle norme del Documento di Piano, Piano delle Regole e dei Servizi, secondo la collocazione della Azioni previste ex novo o confermate dalla Variante, i riferimenti diretti alla REP come da Normativa del PTCP e della RER, affinché siano immediate le attenzioni da assicurare nella attuazione delle azioni di Piano.

La tutela ed il rispetto della Rete ecologica sovraordinata, in assenza della sua declinazione a livello locale, contribuirà al raggiungimento degli obiettivi di sostenibilità richiesti alla pianificazione territoriale”.

6.3 Sistema del paesaggio e dei beni storici (Titolo IV)

Il PTCP dedica numerose disposizioni al sistema del paesaggio e dei beni storici, suddividendole fra componente paesaggistica (artt. 59-64), rete verde (artt. 65-70), vincoli e tutele paesaggistiche (artt. 71-73), queste ultime aventi valore prescrittivo ai sensi dell'art. 18; comma 2, lettera a) della l.r. n. 12/2005.

Le disposizioni del Titolo IV recepiscono le norme del piano paesaggistico regionale (PPR) e le precisano, arricchiscono, sviluppano a scala di maggior definizione e ne impostano la strategia di riqualificazione in riferimento agli ambiti e agli elementi del sistema paesistico-ambientale. Il PTCP rappresenta tali contenuti nelle tavole da 2.1 a 2.6.

In sede di formazione del PGT il Comune provvede a verificare, integrare e meglio specificare le indicazioni del PTCP, fermi restando i livelli di tutela, salvaguardia e valorizzazione da esso disposti.

6.3.1 “Unità di paesaggio” (Tavole 2.1 e 2.2. del PTCP)

La tavola 2.1 individua le unità tipologiche di paesaggio nonché gli ambiti ed elementi di interesse storico-paesistico e naturalistico-ambientale. Essi costituiscono riferimento per l'attuazione della rete verde in relazione alle principali strutture idro-geomorfologiche e di uso del suolo riferibili alle identità storico-culturali, naturali, insediative e del paesaggio.

La tavola 2.2 individua gli ambiti, i sistemi e gli elementi assoggettati a regime di tutela paesistica, rapportandosi in particolare al PPR.

I sistemi ed elementi del paesaggio sono identificati in relazione ai 4 ambiti previsti all'art. 62 (di prevalente valore naturale, storico-culturale, simbolico-sociale e fruitivo-percettivo) per i quali il PTCP, all'Allegato I della Normativa “Il sistema del paesaggio e dei beni storici”, individua caratteri identificativi, elementi di criticità e indirizzi di tutela volti a preservare i valori paesaggistici presenti e a governare le trasformazioni del territorio in un'ottica di sostenibilità.

Il territorio del Comune di Angolo Terme ricade entro l'Unità di Paesaggio n. 4 “ Versanti ovest della Bassa Val Camonica”.

Dalla Relazione del PTCP, si evidenzia che tale UdP presenta un territorio caratterizzato dalla presenza del massiccio della Concarena e dall'aspetto dolomitico delle sue cime che costituiscono una grande rilevanza anche visiva, in quota dominano le rocce affioranti e gli accumuli detritici, i versanti diventano poi più dolci spostandosi verso sud e si caratterizzano per la presenza di ambiti boscati intervallati a pascoli dove la presenza antropica diventa percepibile.

La variante in esame contiene precisazioni sulle rilevazioni del PTCP, mediante l'individuazione delle unità di paesaggio di livello comunale e sovracomunale e gli obiettivi di conservazione, trasformazione e valorizzazione per ciascuna di esse, rispetto ai quali verificare la coerenza e sostenibilità delle politiche ed azioni di sviluppo insediativo del documento di piano. In particolare individua correttamente le componenti intercettate sia per quanto attiene gli Ambiti di prevalente valore naturale, che per gli Ambiti di prevalente valore storico e culturale che per gli Ambiti di prevalente valore fruitivo e visivo percettivo.

6.4 Ambiti agricoli

Il PTCP, ad integrazione dei propri macro-obiettivi, definisce all'art. 74 gli obiettivi generali e specifici per il sistema degli ambiti agricoli:

- a) contenere il consumo di suolo agricolo come risorsa non rinnovabile da preservare;*
- b) tutelare i suoli più fertili e i suoli adatti alla gestione agronomica dei reflui zootecnici;*
- c) tutelare i suoli e le colture di pregio nei diversi contesti territoriali;*
- d) evitare la commistione di funzioni e lo sfrangiamento dei margini urbani;*
- e) evitare la disseminazione di funzioni e insediamenti extra-agricoli in area agricola;*
- f) controllare la qualità edilizia delle trasformazioni in area agricola recuperando prioritariamente il patrimonio edilizio storico;*
- g) favorire la connessione fra sistema insediativo e sistema rurale con opere di costruzione e potenziamento della rete verde e rete ecologica.*

Nell'ambito della variante in esame non si rilevano aspetti problematici o di interferenza con il PTCP.

6.4.1 Ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS)

Ai sensi dell'art. 15, comma 4, della l.r. 12/05 il PTCP *"... definisce, in conformità ai criteri deliberati dalla Giunta Regionale, gli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico, analizzando le caratteristiche, le risorse naturali e le funzioni e dettando i criteri e le modalità per individuare a scala comunale le aree agricole, nonché specifiche norme di valorizzazione, di uso e di tutela, in rapporto con strumenti di pianificazione e programmazione regionali, ove esistenti."*

Tale individuazione, dispone il comma 5 dello stesso articolo, *"...ha efficacia prevalente ai sensi dell'articolo 18, nei limiti della facoltà dei comuni di apportarvi, in sede di redazione del piano delle regole, rettifiche, precisazioni e miglioramenti derivanti da oggettive risultanze riferite alla scala comunale."* Pertanto l'individuazione degli ambiti destinati all'attività agricola di interesse strategico (AAS) effettuata dal PTCP assume efficacia prevalente fino all'approvazione del PGT o sua variante che effettui questa attività. In tal caso *"...per l'approvazione di detto piano si applicano anche i commi 5 e 7 dell'articolo 13"*.

La variante in esame non presenta interferenze o non contiene elementi di rilievo rispetto alla tematica degli AAS.

6.5 Sistema insediativo

Il PTCP, ad integrazione dei propri macro-obiettivi, definisce per il sistema insediativo una nutrita serie di obiettivi generali e specifici (art. 78).

Costituiscono obiettivi generali i seguenti:

- a) rafforzare l'assetto insediativo policentrico valorizzando le identità locali, le capacità produttive e assicurando un'organizzazione delle attività economiche e dei servizi su base sovracomunale;
- b) orientare il dimensionamento degli strumenti urbanistici comunali al soddisfacimento delle effettive esigenze di sviluppo per le funzioni residenziali, produttive e di servizio;
- c) contenere il consumo di suolo e i fenomeni di dispersione insediativa e di saldatura tra aree urbane;
- d) orientare lo sviluppo insediativo nel rispetto delle vocazioni del territorio e dei caratteri del paesaggio;
- e) migliorare la competitività del sistema produttivo industriale;
- f) potenziare l'offerta turistica nel rispetto delle peculiarità dei territori locali;
- g) qualificare le aree urbane.

Il Comune di Angolo Terme rientra nell'Ambito Territoriale n. 2B-Media Val Camonica con i Comuni di Berzo Demo, Borno, Braone, Capo di Ponte, Cedegolo, Cerveno, Ceto, Cevo, Cimbergo, Losine, Lozio, Malegno, Malonno, Ono San Pietro, Ossimo, Paisco Loveno, Paspardo, Savio d/Adamello, Sellero, Sonico. Centro ordinatore: Breno.

Nella Tavola 1.1 "Struttura e mobilità del PTCP, sezione B" e nella Tavola 1.2 "Struttura e mobilità- Ambiti Territoriali, sezione A, viene riportato il sistema insediativo comunale costituito nello specifico da: "Nuclei di antica formazione", "Ambiti a prevalente destinazione residenziale", "Ambiti a prevalente destinazione terziaria-commerciale", "Ambiti a prevalente destinazione produttiva"; vengono inoltre rappresentati i tracciati della viabilità primaria e della ferrovia.

6.5.1 Consumo di suolo

La legge regionale 28 novembre 2014, n. 31, recante "Disposizioni per la riduzione del consumo di suolo e per la riqualificazione del suolo degradato", come da ultimo modificata dalla legge regionale 26 maggio 2017, n. 16, prevede alla norma transitoria dell'articolo 5, comma 4, fra l'altro, che fino alla definizione della soglia comunale del consumo di suolo i comuni possono approvare varianti generali o parziali del documento di piano e piani attuativi in variante al documento di piano, assicurando un bilancio ecologico del suolo non superiore a zero, riferito alle previsioni del PGT vigente alla data di entrata in vigore della medesima legge, con obbligo di illustrare nella relazione del documento di piano le soluzioni prospettate, nonché la loro idoneità a conseguire la massima compatibilità tra i processi di urbanizzazione in atto e l'esigenza di ridurre il consumo di suolo e salvaguardare lo sviluppo delle attività agricole, anche attraverso puntuali comparazioni circa la qualità ambientale, paesaggistica e agricola dei suoli interessati.

I comuni possono approvare, altresì, le varianti finalizzate all'attuazione degli accordi di programma a valenza regionale, all'ampliamento di attività economiche già esistenti nonché le varianti di cui all'articolo 97 della legge regionale n. 12/2005.

Ambiti confermati oggetto di variante per diminuzione del suolo dell'ambito:

- P.A.r.2 (nuova denominazione AT1), destinazione residenziale, diminuzione da mq 12.257 a mq 8.363, con una riduzione di mq -3.894;
- P.A.r.9 (nuova denominazione AT3) destinazione residenziale, diminuzione da mq 4.659 a mq 3.611, con una riduzione di mq -1.048
- P.A.t.r.1 (nuova denominazione AT4) originaria destinazione turistico-ricettivo con trasformazione a residenziale, diminuzione da mq 4.699 a mq 1.874, con riduzione di mq -2.825.

3- Nuovi ambiti di trasformazione:

AT11, residenziale, per complessivi mq. 1.348; L'attuale utilizzo del suolo naturale corrisponde a prati permanenti nel settore orientale e boschi di latifoglie nel settore occidentale.




L'art. 51 delle NTA del PTCP qualifica l'area tra gli Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa. Per tale ambiti, il medesimo articolo, tende a sfavorire, in linea di massima, l'incremento del consumo di suolo e le urbanizzazioni lineari. Sul punto è necessario quindi attuare interventi di mitigazione paesistico-ambientale.

AT 12, residenziale, per complessivi mq. 1.653; L'attuale utilizzo del suolo naturale corrisponde a prato nella porzione occidentale e tessuto urbano in quella orientale.



L'art. 51 delle NTA del PTCP qualifica l'area tra gli Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa. Per tale ambiti, il medesimo articolo, tende a sfavorire, in linea di massima, l'incremento del consumo di suolo e le urbanizzazioni lineari. Sul punto è necessario quindi attuare interventi di mitigazione paesistico-ambientale.

AT14, residenziale, per complessivi mq. 3.110; L'attuale utilizzo del suolo naturale corrisponde ad un prato polifitico da fieno, con presenza di isolati alberi da frutto e manufatti.



L'art. 51 delle NTA del PTCP qualifica l'area tra gli Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa. Per tale ambiti, il medesimo articolo, tende a sfavorire, in linea di massima, l'incremento del consumo di suolo e le urbanizzazioni lineari. Sul punto è necessario attuare interventi di mitigazione paesistico-ambientale.

AT15, residenziale, per complessivi mq. 2.539; l'attuale utilizzo del suolo naturale corrisponde a prati permanenti.

L'art. 51 delle NTA del PTCP qualifica l'area tra gli Ambiti urbani e periurbani preferenziali per la ricostruzione ecologica diffusa.

L'inserimento della nuova previsione concorre alla compattazione del nucleo frammentato dell'edificato esistente.



Ambiti confermati:

- P.A.r.4 (nuova denominazione AT2), destinazione residenziale.
- P.A.t.a.1 (nuova denominazione AT5), destinazione turisticoalberghiero residenziale.
- A.r.c.1 (nuova denominazione AT6), destinazione residenziale.
- A.r.c.2 (nuova denominazione AT7), destinazione residenziale.
- A.r.c.3 (nuova denominazione AT8), destinazione residenziale.
- A.r.c.4 (nuova denominazione AT9), destinazione residenziale.
- A.r.c.6 (nuova denominazione AT10), destinazione residenziale.

Ambiti Eliminati:

- P.A.r.5, a destinazione residenziale, con riduzione di mq 6.072;
- P.A.r.6, a destinazione residenziale, con riduzione di mq 6.900;
- P.A.r.8, a destinazione residenziale, con riduzione di mq 6.197;
- P.A.p.1, a destinazione produttivo, con riduzione di mq 5.640;
- A.r.c.7, a destinazione residenziale, con riduzione di mq 1.342;
- A.r.c.8, a destinazione residenziale, con riduzione di mq 1.512.

La variante in esame si allinea alla prima norma di legge suindicata, in quanto prevede nuovi ambiti di trasformazione/ampliamenti di ambiti di trasformazione del documento di piano, a fronte però della eliminazione/riduzione superficaria di ambiti di trasformazione vigenti alla data di entrata in vigore della l.r. 31/2014 (4 dicembre 2014), così come sopra rappresentato.

Considerato quanto sopra in merito al bilancio ecologico del suolo, sotto il profilo quantitativo, è rilevato che la variante non determina un incremento significativo del suolo urbanizzabile (ovvero di superfici agricole inserite in ambiti di trasformazione), si dà atto che la variante stessa risulta rispettosa della norma transitoria di cui alla l.r. 31/2014 e non trovano applicazione i limiti di consumo di suolo di cui all'art. 90, comma 6, della Normativa del PTCP.

7. Confronto con il Comune

Il confronto col Comune interessato, previsto dall'art. 13, comma 5, l.r. 12/2005, è stato garantito attraverso una conferenza di servizi, che si è tenuta presso il Settore della Pianificazione Territoriale della Provincia in data 28.02.2019

Si riporta il verbale dell'incontro:

La Provincia apre i lavori della conferenza alle ore 14,00 ricordando :


- Avvio procedura di variante del PGT e di VAS con dGC n° 27 del 19.03.2016.
- avviso di pubblicazione di variante generale del PGT del 25.05.2016.
- adozione con dCC n. 39 del 29.12.2018.
- richiesta di parere di compatibilità il 07.01.2019, pg. n° 2140;
- avvio del procedimento in daat 14.01.2019, pg. n° 5852 con contestuale richiesta di parere istruttorio ai settori della Provincia di Brescia.

Si discute delle seguenti problematiche:

Ambito P.R.U.1

(ex imbottigliamento)

il compendio è ubicato in classe di fattibilità geologica 4 con gravi limitazioni.



Attualmente l'area è classificata dal vigente PGT, di mq 18.667, a destinazione residenziale alberghiera, mentre la variante proposta prevede il ritorno alla destinazione produttiva originaria.

L'alta pericolosità/vulnerabilità comporta gravi limitazioni all'utilizzo a scopi edificatori e/o alla modifica della destinazione d'uso. Deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.

Per gli edifici esistenti sono consentite esclusivamente le opere relative ad interventi di demolizione senza ricostruzione, manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conservativo, così come definiti dalla L.R. N° 12/2005, senza aumento di superficie o volume e senza aumento del carico insediativo. Sono consentite solo le innovazioni per l'adeguamento della normativa antisismica.

Per quanto attiene le fasce PAI, la zona è ricompresa in quella A)-fascia di deflusso della piena, mentre per il rischio idraulico, dalle mappe delle aree allagabili consultabili dal Geoportale di RL l'area occupata dallo stabilimento esistente è in zona in scenario frequente H di pericolosità .

La relazione geologica a corredo della variante, ed in particolare la dichiarazione di asseverazione evidenziano che:

- ♣ lo studio redatto propone aggiornamenti parziali al quadro del dissesto derivante da una precedente proposta di aggiornamento;
- ♣ lo studio propone modifiche alle aree allagabili contenute nella mappe di pericolosità del Piano di Gestione del Rischio di Alluvioni (PGRA);
- ♣ lo studio redatto propone aggiornamenti parziali al mosaico della fattibilità geologica in quanto aggiornamento del precedente studio geologico comunale;

La variante prevede una destinazione urbanistica produttiva (al posto della vigente turistico-residenziale). La Provincia, in relazione alla pericolosità della zona interessata dal manufatto come rassegnata dallo studio Geologico e dagli strumenti di Pianificazione settoriale sovraordinata, ritiene che la proposta di intervento debba essere valutata attentamente sotto il profilo anche tecnico-giuridico, attesa l'attuale dismissione dell'attività.

Il Comune evidenzia che procederà ad effettuare un'opportuna verifica e dichiara che procederà alla predisposizione di apposita Norma all'interno delle NTA, che circoscriva l'insediamento di attività produttive compatibili con la concessione Mineraria esistente, previa verifica ambientale .

La Provincia puntualizza infine che per la modifica alla Pianificazione sovraordinata (fasce PAI e PGRA) dovrà essere acquisito il preventivo parere di RL .

Per quanto attiene il nucleo abitato della loc. Prave, per altro in ambito di elevata naturalità (art. 17 del PPR), in sede di VAS si era rilevato come il perimetro dello stesso fosse "largheggiante rispetto all'edificato" con rischio quindi, nel caso di demolizioni/ricostruzioni, di alterazione della compattezza di questo nucleo;

Sul punto il Comune dichiara che varierà l'art. 45 delle NTA del PdR inserendo il divieto di variare il sedime degli edifici nel caso di demolizioni/ricostruzioni.

Circa la tematica del collettamento e depurazione degli scarichi si rileva la sostanziale situazione di stallo circa la valutazione intercorsa nell'ambito del PGT vigente; in particolare risulta immutato l'attuale recapito degli scarichi fognari al torrente Dezzo senza garanzia di idonea depurazione; non risulta infatti ancora completato lo schema di collettamento che prevede il convogliamento dei reflui fognari al collettore a Darfo e quindi all'impianto di depurazione di Costa Volpino, ciò con grave pregiudizio quindi per le acque e per l'ambiente in generale.

Sul punto si ricorda la necessità di tutelare non solo le risorse destinate a scopo potabile ma anche quella termali che sono il volano per il rilancio dell'intero territorio comunale.

Si sollecita sul punto una fattiva risoluzione della problematica.

Il Comune riscontra che da informazioni assunte si dovrebbero avviare a breve gli interventi, a carico di Acque Bresciane srl, per completare lo schema di collettamento.

Si da lettura dei pareri intervenuti dall'Ufficio Rete Ecologia e Aree Protette della Provincia e delle valutazioni geologiche rese dal competente Ufficio.

Interviene l'Arch. Eliana Gambaretti la quale fornisce alcuni chiarimenti circa la necessità di sottoporre a VIC le attuazioni degli Ambiti di Trasformazione, i permessi di Costruire Convenzionati; si senta al proposito l'Ente Gestore dei Siti RN2000.

Il Comune prende atto .

La riunione si conclude alle ore 15.40, Letto, confermato e sottoscritto

PROVINCIA DI BRESCIA: Dott. Riccardo Davini- Direttore del Settore Pianificazione Territoriale; Arch. Gianfranco Comincini – P.O. Settore Pianif. Territoriale e Responsabile del Procedimento; Arch. Lina Alessandra Bonavetti – Responsabile Ufficio Urbanistica.

COMUNE DI ANGOLO TERME : Luca Bassanesi– Consigliere delegato;Geom. Cominelli Alessandra- Responsabile Ufficio Tecnico; Arch. Marco Tomasi - Estensore della Variante.

8. Conclusioni

Nel premettere che le valutazioni di compatibilità rispetto al PTCP concernono l'accertamento dell'idoneità dell'atto, oggetto di valutazione, ad assicurare il conseguimento degli obiettivi fissati nel piano, salvaguardandone i limiti di sostenibilità previsti, e richiamate le previsioni aventi efficacia prescrittiva e prevalente sugli atti di PGT, in merito alla variante in esame, sulla base delle risultanze istruttorie, si propone **valutazione favorevole di compatibilità con il PTCP condizionata al recepimento delle prescrizioni di cui ai punti 6.1.1 (parere Settore Strade), 6.2.4 (Ambiti a Rischio), 6.2.5 (Ambiente Biotico e Rete Ecologica), e raccomandazioni di cui al punto 6.2.3 (Tutela della Risorsa Idrica)** nonché all'osservanza degli impegni assunti dal Comune in sede di confronto.

SETTORE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE
Il Funzionario PO Responsabile del Procedimento
Dott.Arch.Gianfranco Comincini